

* *

Manifesto del comitato centrale della guardia nazionale e del comitato della federazione repubblicana

(Marzo 1871)

• La repubblica è il solo governo possibile; essa non può essere posta in discussione.

La guardia nazionale ha l'assoluto diritto di nominare tutti i suoi capi e di revocarli non si tosto perdano la confidenza degli elettori: ammessa tuttavia un'inchiesta preliminare in omaggio ai diritti di giustizia.

ART. I. La federazione repubblicana della guardia nazionale rimane siffattamente organato:

- 1.° L'assemblea generale dei delegati;
- 2.° Il circolo di battaglione;
- 3.° Il consiglio di guerra,
- 4.° Il comitato centrale;

ART. II. L'assemblea generale è formata;

1.° D'un delegato eletto a tale uopo in ogni compagnia senza distinzione di grado;

2.° D'un ufficiale per battaglione, eletto dal corpo degli ufficiali;

3.° Del capo d'ogni battaglione.

Tali delegati, qualunque e' siano, sono sempre rivocabili dagli elettori.

ART. III. Il circolo di battaglione è formato:

1.° Di tre delegati per compagnia, eletti senza distinzione di grado;

2.° Dell'ufficiale delegato dell'assemblea generale;

3.° Del capo di battaglione.

ART. IV. Il consiglio di legione è formato:

1.° Di due delegati per circolo di battaglione, eletti senza distinzione di grado;

2.° Dei capi di battaglione del circondario.

ART. V. Il comitato centrale è formato:

1.° Di due delegati per circondario, eletti senza distinzione di grado dal consiglio di legione;

2.° D'un capo di battaglione per legione, eletto dai suoi colleghi.

ART. VI. I delegati ai circoli di battaglione, consiglio di legione e comitato centrale sono i naturali difensori di tutti gli interessi della guardia nazionale; dovranno vegliare alla provvigione d'armi di tutti i corpi speciali e altri di detta guardia, e prevenire ogni tentativo contro la repubblica.

Uguualmente la loro missione consiste nello elaborare un disegno di compiuto organamento delle forze nazionali.

ART. VII. Le riunioni dell'assemblea generale si terranno, eccetto casi d'urgenza, le prime domeniche del mese.

Le diverse costituite frazioni della federazione firseranno con un regolamento interno i modi, luoghi ed ore delle proprie deliberazioni.

ART. VIII. Per sovvenire alle spese generali di amministrazione, di pubblicità e altre del comitato centrale, ogni compagnia pagherà una quota non inferiore almeno a cinque lire mensuali, che si verserà dal 1° al 5 del mese fra le mani del tesoriere per cura dei delegati.

ART. IX. Verrà data a ogni delegato, membro dell'assemblea generale, una polizza personale servibile per l'ingresso alle sue riunioni.

ART. X. Tutte le guardie nazionali sono solidarie, e i delegati della federazione rimangono sotto la immediata e diretta protezione della guardia nazionale. »

*
*
*

Manifesto del Comitato Insurrezionale

(20 marzo 1871)

« Dal 18 marzo Parigi ha il migliore dei governi, il popolare.

Nessuna rivoluzione si compì in condizioni pari alle presenti.

Parigi è diventata città libera.

Il suo potente accentramento non esiste più.

La monarchia è morta di questa constatazione d'impotenza.

Ognuno, in questa città libera, ha diritto di parlare senza pretendere influire in qualsiasi modo sui destini della Francia.

Ora, Parigi chiede:

1.° L'elezione del suo municipio:

2.° L'elezione dei sindaci, aggiunti e consiglieri comunali dei venti circondari della città di Parigi;

3.° L'elezione di tutti i capi dalla guardia nazionale dal primo all'ultimo.

Parigi non pensa punto a separarsi dalla Francia, anzi soffre per essa l'impero, il governo della difesa nazionale, tutti i tradimenti, tutte le viltà. Nè, certo, vuol abbandonarla oggi, ma soltanto in qualità di maggiore sorella amarle: — Reggiti com'io sonomi retta; opponiti all'oppressione com'io mi vi sono opposta!

Figlia della repubblica, che assunse per impresa: Frater-

nità, perdona a' suoi detrattori; ma vuole persuadere gli onesti, che accolsero per ignoranza la calunnia.

Il Comitato non fu occulto: i suoi membri sottoscrissero ogni manifesto; se que' nomi erano oscuri, non rifiutarono la dovuta guarentigia, — e si ch'era grande!

Nè ei fu sconosciuto, venendo dalla libera espressione de' suffragi di duecento quindici battaglioni della guardia nazionale.

Nè fecesi fantore di disordini, avvegnachè la guardia nazionale, la quale gli accordò l'onore d'accettare la sua direzione, non commise verun eccesso o rappresaglia, addimostrossi rispettabile e forte per la saggezza e la moderazione della sua condotta.

E nullameno non gli mancarono provocazioni; e nullameno il governo non cessò coi più disonorevoli mezzi tentar la prova di spaventevoli delitti, — la guerra civile.

Il governo calunniò Parigi e ammutinò contro di lei le province. Spinse contro di noi i nostri fratelli dell'esercito, da lui fatti morire di freddo sulle nostre piazze, mentre li aspettavano i dolci loro focolari.

Volle imporci il supremo comandante.

Tentò nottetempo disarmare i nostri cannoni, dopo che gli avevamo impedito di abbandonarli ai Prussiani.

Infine egli e i spaventati suoi complici di Bordeaux disersero a Parigi: — Tu fosti eroica, e per questo, avendo noi ora paura di te, ecco, ti strappiamo la corona di metropoli.

Che fece il comitato centrale per rispondere a quegli assalti? Fondò la Federazione; predicava la moderazione e, diciamolo, la generosità; e, quando si fecero ad assalirlo con le armi, gridava a tutti: — Non mai aggressione, siate sempre gli ultimi!

Chiamò a sè tutte le intelligenze, tutte le capacità; chiese

il concorso degli ufficiali; aperse sempre le braccia quando si venne in nome della repubblica.

Da che parte erano dunque il diritto e la giustizia? da che parte la malafede?..

Uno dei più grandi argomenti di collera contro di noi è la oscurità dei nostri nomi: pur troppo! molti nomi erano conosciutissimi, e questa notorietà ci fu fatale!..

Chiamano assassini noi, essi che puniscono con la fame il rifiuto all'assassinio!

.... il fango sanguinoso di cui tentasi lordare il nostro onore, è un'infamia ignobile. Noi non abbiamo mai sottoscritto una sentenza di morte; la guardia nazionale non ha mai preso parte a un delitto.

Quale interesse avrebbe essa? quale noi?

Assurdità pari all'infamia.

Tuttavia gli è quasi disonorevole difendersi.

La nostra condotta chiarisce, da ultimo, ciò che noi non siamo.

Sollecitammo noi mai stipendi ed onori?

Se ignoti, l'ottenuta confidenza di 215 battaglioni non prova forse l'efficacia della nostra propaganda? La notorietà non s'ottiene a buon mercato....

Incaricati di un mandato, che metteva sui nostri capi una terribile malleveria, la compimmo così senza esitazione come senza paura; e giunta alla mèta, eccoci dire al popolo la cui stima ci permise d'ascoltare le nostre idee; Questo è il mandato che ci affidasti; là dove avrebbe principio il nostro personale interesse, finisce il nostro dovere: compiasi la tua volontà. Padron mio, ti sei fatto libero. Ignoti ancora pochi di sono, rientriamo nella pristina oscurità insegnando ai reggitori potersi discendere, la fronte alta, gli scalini dello

Hôtel-de-Ville con la certezza di trovare in fondo la stretta della leale e robusta tua mano ».

(Pubbl. a 20 marzo 1871 nel *Journal Officiel*).

*
*
*

Proclama agli operai delle campagne

(14 maggio 1871)

È ormai un secolo, o contadino, povero lavoratore, che ti si ripete essere la proprietà il frutto sacro del lavoro e tu lo credi. Ma apri una volta gli occhi e guardati d'intorno; guarda te stesso e vedrai essere ciò menzogna pretta. Eccoti vecchio; lavorasti sempre, passasti sempre, i tuoi giorni con la vanga o con la falce in mano, dall'alba alla sera, nè tu sei fatto ricco, nè hai pur anco un tozzo di pane per la tua vecchiaia. I tuoi guadagni valsero appena ad allevare stentatamente i tuoi figli, che la coscrizione ti rapisce, o che a lor volta ammogliandosi, trarranno la stessa vita bestiale come la tua, e come te finiranno nella miseria... Nè ciò è giusto, o contadino fratello; non lo senti che non è giusto? Ti s'inganna lo vedi: chè, se fosse vero che la proprietà è il frutto del lavoro, tu che lavorasti sempre, saresti proprietario; potresti deresti la tua piccola casa con un giardino e un chiuso possesso che fu il sogno costante, lo scopo, la passione dell'intera tua vita... No, fratello, il lavoro non dà la proprietà; essa si trasmette per forza o si acquista per astuzia. I ricchi sono oziosi, i lavoratori sono poveri, e poveri rimangono! È regola; il resto non è che eccezione.

Ne ciò è giusto... Parigi s'agita, protesta, solleva e vuole mutare le leggi che danno tutto il potere a' ricchi sui po-

veri; Parigi vuole che il figlio del contadino sia altrettanto istruito quanto il figlio del ricco, e senza costo di spesa, perchè la scienza umana è bene comune a tutti gli uomini ed è inutile alla vita quanto gli occhi per vedere.

Parigi vuole non siavi più re, che riceva trenta milioni di lire dal popolo per ingrassare le sua famiglia, e i suoi favoriti; vuole che, una sì grossa spesa essendo cessata, l'imposta gradatamente diminuisca; vuole non sianvi più funzioni pagate a ventimila, trentamila, centomila lire che lasciano consumare da un uomo in un anno la fortuna di molte famiglie; e che con tale economia istituiscansi asili dei lavoratori in vecchiaia.

Parigi chiede che chi non è proprietario non paghi neanche un soldo d'imposta; che chi possiede una sola casa o un solo giardino, non paghi; che le piccole fortune siano imposte leggermente, e che tutto il peso dell'imposta cada sui ricchi; vuole infine che i frutti della terra siano di chi la coltiva o del contadino, lo strumento dell'operaio, il lavoro per tutti. Non più ricchissimi, nè più poverissimi; non più lavoro senza riposo, nè riposo senza lavoro.

Proclama di Grousset

(Pasquale Grousset, delegato alle Relazioni Estere, rivolgevasi alle grandi città della Francia per aiuto. Si riferiscono i punti salienti del proclama: 16 maggio 1871).

Parigi strinse patto con la morte; dietro i suoi forti ha le sue mura; dietro le sue mura, le barricate, le case, che bisogna prendere una dopo l'altra e che, occorrendo, importerà distruggere piuttosto che sottostare a incondizionata resa.

O grandi città della Francia, assisterete voi immobili e impassibili a questo mortale duello dell'avvenire contro il passato, della repubblica contro la monarchia? Certo voi siete per la repubblica, chè altrimenti i vostri suffragi sarebbero privi di senso; e voi volete il comune, chè il respingerlo sarebbe abdicare la vostra parte di sovranità nazionale; volete la libertà politica e l'uguaglianza sociale, poichè lo avete scritto sui vostri programmi. Come dubitarne? L'esercito di Versailles è l'esercito di Buonaparte, dell'accentramento monarchico, della tirannide e del privilegio; e voi ne conoscete i capi, ne rammentate il passato.

Che attendete voi dunque per levarvi in armi? Che aspettate per discacciare dal vostro seno gli infami agenti di questo governo di capitolazione e di onta, che mendica e accetta in questo stesso momento dall'esercito prussiano i mezzi di bombardare da ogni lato Parigi?

Attenderete voi forse, che i soldati del diritto siano caduti sino all'ultimo sotto le avvelenate palle dell'esercito versagliese?

Attenderete che Parigi sia trasformata in cimitero, ogni sua casa in tomba?...

Grandi città della Francia, non è più tempo di manifesti quando il cannone parla: è necessario operare....

Manifesto dell'« Officiel » ai soldati di Versailles

(23 maggio 1871)

Fratelli è scoccata l'ora del gran combattimento dei popoli contro i loro oppressori.

Non abbandonate, no, la causa degli operai!

Imitate i vostri fratelli del 18 marzo!

Unitevi al popolo di cui fate parte!

Lasciate che gli aristocratici, i privilegiati, i carnefici dell'umanità si difendano da sè medesimi, e il regno della giustizia si stabilirà nel mondo.

Abbandonate le vostre bandiere! Entrate nelle nostre dimore.

Venite qui fra noi, fra le nostre famiglie.

Noi vi accoglieremo con fraterna gioia.

Il popolo di Parigi confida nel vostro amore di patria.
Viva la repubblica e il comune!

* * *

Manifesto del Comitato Centrale

(23 maggio 1871)

Noi siamo padri di famiglia, e combattiamo per impedire ai nostri figli d'essere, come voi, un giorno, schiavi del potere militare.

Voi pure, un giorno, sarete padri di famiglia. Se voi oggi spargete il sangue del popolo, i vostri figli vi malediranno, come noi malediciamo i soldati, che trassero contro il popolo nei dì nefasti del giugno 1848 e nel dicembre del 1851.

Due mesi or sono, il 18 marzo, i vostri fratelli dell'esercito di Parigi, col cuore esulcerato contro i codardi che vendettero la Francia, hanno fraternamente stretto la mano del popolo: imitateli!

Soldati, nostri figli e nostri fratelli, pensate bene a questo, e che la vostra coscienza risolva: « Quando il contrassegno della milizia è infame, la disobbedienza è un dovere! »

* * *

Manifesto del Comitato di salute pubblica

(23 Maggio 1871)

Il popolo di Parigi non crederà mai che voi possiate volgere contro lui le vostre armi, quando vi troverete dinanzi il petto de' suoi figli; le nostre mani, non volendo commettere un fratricidio, si arresteranno anzichè ferire.

Come noi, voi siete proletari; come noi avete interesse a non lasciare più in potere della fazione monarchica il diritto di bere il vostro sangue, sì come ella beve i vostri sudori. Ciò che faceste il 18 Marzo, lo farete ancora, e il popolo non avrà che il dolore di combattere uomini ch'ei tiene come fratelli e ch'ei vorrebbe vedere assidersi al civico banchetto della libertà e della uguaglianza!...

* * *

L'ultimo proclama del Comitato centrale

(24 maggio 1871)

Il Comitato centrale farà intendere ancora la sua voce.

Noi non lottammo che contro questo nemico, la guerra civile.

Conseguenti a noi medesimi, sia come amministratori provvisori, sia lontani dagli affari, pensammo, parlammo ed oprammo in questo senso.

Oggi — e per l'ultima volta — di fronte alle sventure che potranno cadere su tutti, noi proponiamo all'eroico popolo armato che ci elesse, proponiamo agli uomini traviati che ci assalgono, l'unica soluzione capace di risparmiare la

effusione del sangue, pure salvando i diritti legittimi conquistati da Parigi, e cioè;

I. L'assemblea nazionale il cui compito è finito, sia sciolta;

II. Il comune si scioglierà ugualmente;

III. L'esercito detto regolare lascerà Parigi, allontanandosene non meno di venticinque chilometri;

IV. Sia nominato un potere temporaneo dai delegati della città di cinquantamila abitanti, il quale scelga fra' suoi membri un governo temporaneo con missione di procedere alle elezioni d'una costituente e del comune di Parigi;

V. Non si facciano rappresaglie nè contro i membri dell'assemblea nè contro i membri del comune pe' fatti posteriori al 26 marzo.

Queste le uniche accettabili condizioni. E che tutto il sangue versato nella lotta fratricida ricada sul capo di coloro che le rifiutano!

Noi come per lo passato compiremo il nostro dovere sino alla fine.

Fu firmato da Morceau, Pyat, B. Lacorre, Geoffroy, Gouhie, Prudhomme, Gandier, Fabre, Thiersonnier, Bonnefoy, Lacord, Tournois, Baroud, Rousseau, Laroque, Marechal, Bisson, Ouzolet, Brim, Marceau, l'Evêque, Choteau, Avoine figlio, Navarre, Husson, Lagarde, Audouynaud, Hanser, Soudry, Lavallette, Chateau, Valats, Patris, Fougeret, Millet, Boullenger, Boult, Grelier, Drévet.

Manifesto del Comitato Centrale della Guardia Nazionale

(22 settembre 1871)

« La guardia nazionale, commossa a buon diritto dall'attitudine presa dal governo di Versailles rispetto al comune di Parigi, con voto dei suoi delegati e azione comune, prese ieri un'energica risoluzione: fedele alla rivolta del 4 settembre, restitui al comune lionese i suoi diritti e la sua forza.

« Noi tutti sappiamo, che contro il moto parigino l'assemblea sentirebbesi forte del nostro silenzio e della nostra astensione per vincere dapprima la repubblica a Parigi, di poi nelle provincie. Con affermare il principio dell'autonomia comunale, della libera amministrazione dei propri affari, diamo il nostro morale appoggio a Parigi, infliggiamo una smentita alle oltracotanti pretensioni dell'assemblea, scemando quel potere di cui essa crederebbe di dover usare contro la così detta insurrezione.

« Tutti i comuni dicano e operino medesimamente, e l'assemblea smetterà la sua pretesa autorità... Per noi il comune è base e guarentigia della repubblica, vogliamo assolutamente e con ogni mezzo la repubblica, e assicurarla per sempre mercè una insormontabile diga: vogliamo il comune!

« Più fortunati, più iniziatori delle altre città, altra fiata conquistammo questo diritto; il comune lionese liberamente reggeva le sue scuole, sopprimeva i dazi, regolava le imposte, ma il consiglio municipale aveva lasciato carpirsi certe attribuzioni: e per la guerra la guardia nazionale trovossi sommersa al rappresentante della metropoli e a un generale da esso nomato.

« Fatta la pace, di fronte alle diffide e alle minacce cre-

dette opportuno, necessario e giusto rientrare nella via normale, affidandosi ai soli ordini del municipio; ma allorché si volle salvare comune e repubblica, il consiglio non rispose che vane parole.... La guardia nazionale volle oprare e vincere gridando una commissione temporanea del comune... ».

*Bouvatier, Perrare, Parraton, Colonna, Garel,
Poncet, Blanc, Tissot, Micoud.*

CODICI E LEGGI

Cfr. CONTENTO, *Legislazione sociale operaia*; BONA, *I probiviri*; Codice dei probiviri; RODINÒ, *Codice delle Cooperative*; MAFFI, *Guida pei probiviri industriali*; GALLAVRESI, *Il lavoro delle donne e dei fanciulli*; e infine la *Legislazione degli operai* (Cent. 50).

Vendibili tutte le suddette pubblicazioni presso la *Libreria Soc. Italiana*, Piazza Montecitorio, 127, Roma.

G. M.



DALLO STATUTO DEL REGNO

(Apnunti e commenti)

ART. 3

Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato e quella dei Deputati.

§ *Potere legislativo*: cioè il potere di fare le leggi. Esso non può essere esercitato dal Re e da una sola delle Camere o dalle sole Camere, o dal solo Re, ma *collettivamente*, cioè insieme dal Re e dalle due Camere.

Parrà strano, ma è così: un principio di *collettivismo* viene ad esser sancito in questo articolo, pure essendo un collettivismo a rovescio, che si limita alla confezione delle leggi.

Questo articolo dimostra l'importanza delle raccomandazioni del P. S., il quale inculca di badare a chi si dà il voto: i deputati sono parte del potere legislativo, senza il loro assenso non si fanno leggi.

ART. 4

La persona del Re è sacra ed inviolabile.

§ E chi vi attenta è punito coll'ergastolo (art. 117 Cod.

Pen.). Prima del Codice Zanardelli era punito colla morte ogni attentato al Re. La pena di morte però è rimasta nel Codice Militare.

Il P. S. non solo non ha mai propugnato il regicidio, ma l'ha combattuto e lo combatte, come ogni altro attentato alla personalità umana. L'uccisione di un uomo non può mai essere giustificata, se non per legittima e necessaria difesa; in ogni altro caso è delitto inutile e brutale. — L'attentato di Pietro Acciarito (aprile '97) e il regicidio di Bresci (luglio '900) furono stigmatizzati da tutta la stampa socialista italiana ed estera.

ART. 5

Al Re solo appartiene il Potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare, dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio, ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato lo permettano ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

§ *Dichiara la guerra*, però i Deputati possono negare i fondi per la guerra (v. art. 10) non approvando i bilanci. Riguardo ai desiderati del Socialismo Internazionale circa la guerra v. pag. 95, 125, 154 n. 2° e 3°, e 160 di questo Manuale.

Il P. S. ancora si è mostrato sempre desideroso che tale art. fosse riveduto nel senso che i *trattati* fossero *tutti e sempre* approvati dalle Camere; mentre per l'art. 5 soltanto quelli che portano un peso alle finanze debbono necessariamente avere l'approvazione delle Camere.

ART. 19

La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei Reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un ministro responsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al trono.

§ Fu modificato. L'attuale dotazione o *Lista civile* è di L. 14,250,000.

ART. 24

Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

§ Questo dice lo Statuto, e in ogni Tribunale sta scritto a lettere cubitali « La legge è uguale per tutti »; ma l'esperienza ci addita questo motto come una ironia abbastanza trista.

ART. 25

Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

§ Eppure vediamo violato continuamente questo art. dello Statuto. I carichi dello Stato, le tasse e le imposte cioè, sono invece quasi sempre a carico solo della maggioranza proletaria. Il ricco quasi sempre sfugge, ora con l'astuzia ora con la pro-

tezione di tutto il sistema fiscale, al pagamento delle tasse. Come si può parlare di *contribuzione indistinta* quando per adire il potere giudiziario ed amministrativo è quasi indispensabile ricorrere alla carta bollata? Il popolino argutamente osserva che « *chi ha più polvere, spara* ».

ART. 26

La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato e tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive.

§ Il caso di Romeo Frezzi, macellato dalla polizia, il 2 maggio 1897, informi. Quanto poi alla libertà del proletariato di.... morir di fame, siamo tutti d'accordo.

ART. 27

Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge e nelle forme che essa prescrive.

§ Su questo art. richiamiamo l'attenzione di tutti i compagni. *Il domicilio è inviolabile*, epperò soltanto in caso di flagrante reato, si può un agente dell'ordine introdurre nel domicilio di un indiziato senza mandato di cattura, quando cioè si potrebbero perdere le tracce di un delitto. In altri casi, no, è necessario sempre un mandato di cattura. Se lo stampino bene in mente i compagni, ad evitare che incoscientemente obbediscano e subiscano atti arbitrarii di chi dovrebbe invece esser tutore dell'ordine.

ART. 28

La stampa sarà libera; ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di pre-

ghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vssco.

§ *Altra ironia!* I continui sequestri dei giornali di tutti i colori, non seguiti quasi mai dal *processo pubblico*, stanno ad attestare come spesso si violi dai magistrati questo articolo importantissimo. La libertà di stampa è regolata dal r. Editto 26 marzo 1848, che fu, con lievi modificazioni, esteso alle varie regioni d'Italia man mano durante l'unificazione nazionale. Una delle disposizioni più importanti è che il solo giudice istruttore può ordinare il sequestro (art. 58), il quale deve essere poi notificato entro le 24 ore alla persona contro cui avvenne il sequestro (art. 59).

ART. 29

Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

§ Un'eccezione al principio dell'assoluta inviolabilità della proprietà privata si legge in questo articolo, ed è dettata dalle esigenze dell'interesse pubblico. I socialisti sostengono l'espropriazione di tutti i mezzi di produzione (miniere, terre, torbiere, ecc.) e di trasporto (ferrovie, battelli a vapore, ecc.), i quali debbono essere socializzati perchè l'interesse generale lo esige. Ma questo punto fondamentale della dottrina socialista gli altri partiti non ammettono.

ART. 30

Nessun tributo può essere imposto e riscosso se non è consentito dalle camere e sanzionato dal Re.

§ Perchè una nuova tassa od una nuova imposta sia ap-

provata o tolta è necessario il simultaneo concorso di 3 poteri: la maggioranza dei *Deputati*; la maggioranza dei *Senatori*, e il Re. Ecco perchè i socialisti non debbono mai disinteressarsi delle elezioni. In tempo di elezioni essi hanno il dovere di presentare *deputati propri*, iscritti al P. S. I. Se dormono, non si lagnino poi dei nuovi pesi largiti al popolo lavoratore dagli stessi suoi rappresentanti.

ART. 31

Il debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

§ Il debito pubblico era il 31 dicembre 1876 di circa 6 miliardi e mezzo; dieci anni dopo salì a L. 7.759,000,000; attualmente è di Lire italiane 12.881,522,018 Ed è garantito dallo Stato.

ART. 32

È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

§ Per le adunanze pubbliche si vegga quanto diciamo all'art. 1 delle Legge di P. S. e segg. (V. pag. 244 a 256).

Le adunanze *private*, purchè pacifiche e senz'armi, sono permesse, nè è necessario il preventivo avviso all'autorità di P. S.; dei biglietti d'invito alle adunanze private i compagni possono provvedersi alla Libreria del « Grido del Popolo di Torino » e della « Lotta di Classe » di Milano. Costano lire una al cento e cent. 50 al cento quelli per le conferenze.

ART. 47

La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all' Alta Corte di giustizia.

§ Senza tale diritto la responsabilità dei Ministri stabilita coll'art. 67 del presente Statuto resterebbe lettera morta.

ART. 49

I senatori ed i Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano il giurameento di essere fedeli al Re' di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

§ Come il Re, così i Deputati e i Senatori giurano. Giurano anche i repubblicani e i socialisti, ammettendosi ormai che tale giuramento non importa abbandono delle proprie convinzioni.

ART. 65

Il Re nomina e revoca i suoi ministri.

§ 1. I Ministri o Segretarii di Stato insieme costituiscono il Ministero o Gabinetto. Uno di essi è Presidente. Sono coadiuvati ciascuno dal proprio *Sotto Segretario di Stato* scelto fra i deputati.

§ 2. Attualmente i Ministeri o *Portafogli* sono undici:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Degli Interni | 6. Della Marina |
| 2. Degli Esteri | 7. Di Grazia, Giustizia e Culti |
| 3. Delle Finanze | 8. Della Pubblica Istruzione |
| 4. Del Tesoro | 9. Dei Lavori Pubblici |
| 5. Della Guerra | 10. Delle Poste e Telegrafi |
| 11. Di Agricoltura, Industria e Commercio | |

ART. 67

I Ministri sono responsabili.

Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.

§ Finora in Italia nessun Ministro fu condannato. Non v'è alcuna legge che regoli tale responsabilità, nonostante le vive insistenze che sia una buona volta emanata e che tale responsabilità non sia soltanto di nome ma anche di fatto.

ART. 68

La Giustizia emana dal Re, è amministrata in suo nome dai Giudici che egli istituisce.

§ I giudici sono:

I *Conciliatori*. Risiedono in ogni comune, e giudicano sulle cause civili di valore non superiore alle L. 100.

I *Pretori*. Risiedono nei mandamenti, ora non in tutti; giudicano delle cause civili di valore non superiore alle L. 1500 e dei reati che importano una pena non superiore ai 3 mesi di reclusione o di detenzione.

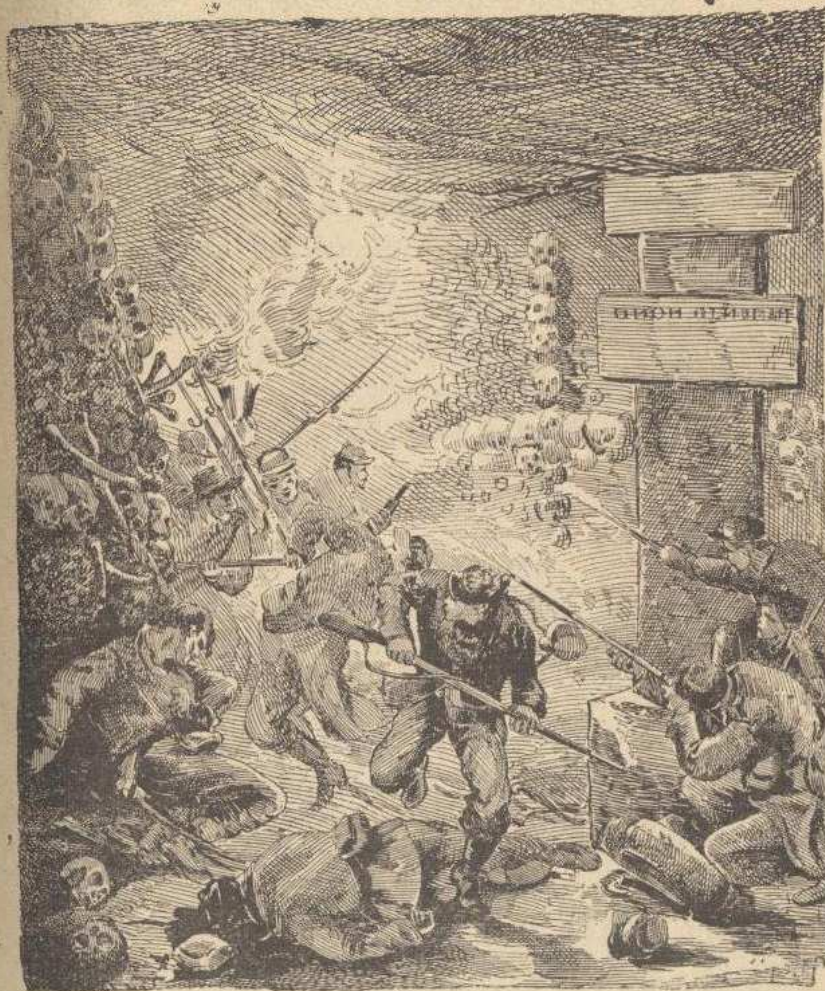
I *Tribunali Civili e Penali*. Risiedono nei circondarii, non in tutti. Giudicano di cause civili di valore eccedente le L. 1500 e di reati che importano una pena non superiore ai 10 anni di reclusione o detenzione.

Le *Corti di Appello*. Risiedono nei Capoluoghi di Provincia, ma non in tutti. Giudicano degli appelli avverso le sentenze civili e penali emanate dai Tribunali.

Le *Corti di Assise*. Sono in ogni Distretto di Corte d'Appello. Giudicano, con intervento dei giurati dei delitti gravi che importano pena superiore ai 10 anni e dei reati politici e di stampa.

Le *Corti di Cassazione*. Sono 5, a Roma, a Napoli, a Pa-

Gli ultimi giorni della Comune



I comunisti vengono massacrati fin dentro le catacombe di Parigi

lermo, a Torino, a Firenze. Giudicano dei ricorsi civili avverso le sentenze delle Corti di Appello.

La *Corte di Cassazione Unica* per gli affari Penali. Risiede in Roma. Giudica dei ricorsi penali avverso sentenze delle Corti di Appello Penali e delle Corti di Assise.

La *Giunta Amministrativa* decide de' giudizi amministrativi. Risiede nelle Prefetture.

Il *Consiglio di Stato*. Giudica dei ricorsi avverso le decisioni della Giunta Amministrativa.

I *Tribunali Militari* giudicano dei reati commessi dai militari.

Il *Tribunale supremo di Guerra e Marina* giudica dei ricorsi avverso sentenze dei Tribunali Militari.

Le *Commissioni* per le imposte, la *Cassazione Unica* per le materie speciali, e i *Provincieri*; di questi ultimi diremo in seguito.

DAL CODICE CIVILE

L'importanza che le leggi civili hanno pel proletariato è così grande e indiscutibile che basta accennarla.

Fintantochè i proletari non avranno tanta forza e coscienza da poter dettare un mutamento delle leggi civili essi saranno sempre.... proletari. Ma come le leggi non si improvvisano, così esse non possono essere tenute in piedi dalla sola forza — le leggi sono elaborate (art. 3 dello Statuto) da tre distinti poteri, di cui appena uno può il proletariato volgere a suo beneficio, la Camera elettiva, quando è sua diretta emanazione. I deputati sono uno dei tre fattori indispensabili alla formazione delle leggi. Ecco la necessità di

mandare al Parlamento Nazionale deputati del P. S., iscritti e fedeli al P. S.

Riguardo ai nuovi orizzonti che si schiudono al socialista nel Diritto Civile può leggersi con profitto « *Il diritto civile e il proletariato* » opera del Dott. Antonio Menger, prof di Diritto presso l'Università di Vienna. — È stata tradotta dall'Obersoler e si vende dalla Libreria Fratelli Bocca, Torino, via Carlo Alberto, 3. Costa L. 4.50.

Famiglia

Nel nostro Codice Civile l'istituto del matrimonio, fondamento della famiglia considerata quale istituzione sociale, è regolata dagli art. 53 al 178.

Nella legislazione italiana non esiste il divorzio; si ammette però la separazione legale per *cause legali*: adulterio, volontario abbandono, sevizie, minacce o ingiurie gravi, condanna a pena criminale.

Ai figli illegittimi non è concessa la ricerca della paternità se non nel caso di ratto o stupro violento, se il tempo in cui avvenne il reato coincide con quello del concepimento.

Limitato, e alle volte annullato, è l'esercizio dei dritti civili durante la minorità, tutela, interdizione e inabilitazione.

La maggiore età si raggiunge a 21 anno compiuto: eccezione pel matrimonio (25 anni l'uomo, 21 la donna) e per l'adozione (50 anni compiuti).

Chi volesse studiare le altre disposizioni, si provveda delle « *Istituzioni del Diritto Civile* » del GIANTURCO, Firenze, G. Barbèra Editore. L. 2.

Il socialista cerchi di divulgare il manualetto della *Biblioteca del Popolo*, n. 73 « *Il Codice civile spiegato al Popolo* » edito dal Sonzogno di Milano, Via Pasquirolo, 14. Costa cent. 15.

Proprietà

ART. 436

La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose
NELLA MANIERA PIÙ ASSOLUTA, purchè non se ne faccia un
uso vietato delle leggi o dai regolamenti.

§ 1. Il socialismo differisce essenzialmente da tutti gli
altri partiti in questo: che vuole abolita la proprietà privata
dei mezzi di produzione, non nel senso che essi debbano
essere divisi come vanno insinuando gli avversari delle
nostre teorie, ma che debbano essere collettivizzati cioè am-
ministrati in beneficio della comunità, di tutti. Il socia-
lismo non vuol dividere: dividendo si tornerebbe sempre
daccapo: esso invece vuol togliere la causa della miseria de-
rivante dal monopolio e dallo sfruttamento.

§ 2. Si noti che il socialismo vuol collettivizzare solo i mezzi
di produzione, come le miniere, la terra, le macchine, ecc.
non tutta la ricchezza sociale: intende quindi garantire la
proprietà, ad esempio, dei mobili, degli animali, dei prodotti
artistici, dei prodotti del lavoro individuale ecc. (1).

§ 3. Fu osservato che il codice, dando diritto, al proprietario
di disporre dei suoi beni nella maniera più assoluta, non
vieta anzi favorisce gli istinti più antisociali. Il proprietario
di una casa può abatterla, di un terreno chiudere il grano
nei suoi magazzini per venderlo più caro nel tempo della
carestia, di una miniera e di una fabbrica licenziare gli ope-
rai che non vogliano subire una diminuzione di paga. È noto

(1) Questo concetto è stato ampiamente sviluppato nel no-
stro lavoro *Il fine del socialismo*, Firenze, G. Nerbini, 1901.

a tutti che in Olanda, per evitare un ribasso di prezzi, gli
industriali arrivarono perfino a bruciare le loro merci!

Il principio di disporre *nel modo più assoluto dei beni*
sancito nell'antica legislazione romana permetteva al padre
di uccidere i figli, al padrone di uccidere gli schiavi, perchè
figli e schiavi eran considerati *beni* dalla antica sapienza
romana! Basta leggere uno dei trattati di Diritto Romano.
Lo stesso principio sancito nelle nostre leggi civili permette
che si possano, mercè il monopolio e lo sfruttamento, sacri-
ficare intere città e province. Ortensia in una cena, per far
atto di splendidezza, inghiottì, sciolte nell'aceto, due perle del
valore di un milione, ai tempi nostri si videro balli che co-
starono L. 1,500,000 e per porre una sola pietra sulla spia-
nata che mena al Palazzo di Gould si spesero 50,000 lire!

§ 4. Oltre il privato anche lo Stato, le Provincie, i Comuni,
i Corpi morali possono avere beni. I beni dello Stato
si distinguono in Demanio Pubblico e Beni Patrimoniali; al
primo appartengono le strade nazionali, il lido del mare, le
mura delle città, ecc.; gli altri beni che non sono destinati
all'uso pubblico o alla difesa dello Stato costituiscono il pa-
trimonio dello Stato. — I diritti d'autore per le opere let-
terarie ed artistiche sono tutelati e regolati da leggi speciali.

ART. 710

La proprietà si acquista coll'occupazione.

*La proprietà e gli altri diritti sulle cose si acquistano
e si trasmettono per successione, per donazione e per effetto
di convenzioni.*

Possono anche acquistarsi col mezzo di prescrizione.

§ 1. La cosa di nessuno è di chi primo l'occupa; questo dice
il Codice, e questo dicono i socialisti sostenendo che l'origine

della proprietà si deve trovare nell'*occupazione*. I socialisti però desiderano che la legge venga corretta nel senso che l'impossessarsi di una cosa comune non possa esser mantenuto in danno della comunità.

§ 2. Ma sarà possibile che questa legge venga mutata?

Niente di più possibile. La legge sull'espropriazione per pubblica utilità del 25 giugno 1865 non è forse fondata sul principio che i Comuni, le Province, lo Stato possono quando, loro è utile, spropriare il privato? (1).

§ 3. *Successione, donazione e convenzioni*, ecco i tre mezzi dati dal codice a chi prima avesse *occupato*, di acquistare e trasmettere la proprietà. Si perpetua così la proprietà attraverso le generazioni: soltanto la dissipazione e le disgrazie possono mutarne padrone. Il socialismo tende ad eliminare questa perpetuità di dominio, dannosa alla generalità, quando si tratta *dei mezzi di produzione*. E pure lo stato va più in là: non v'è una tassa sulle successioni per cui su *tutti i beni*, anche mobili, vien ritenuta una parte di ciò che spetta all'erede? Per poco che questa tassa aumenti, non vi saran quasi più eredi!

La legge nel regolare le successioni considera la prossimità di parentele e non la prerogativa di linea, nè la origine dei beni. La successione legittima riguarda i parenti legittimi, i parenti naturali, il coniuge, e lo Stato. Si distinguono i primi in discendenti, ascendenti e collaterali.

§ 4. La *prescrizione*, dicevano i romani, è la corazza del cattivo debitore; ma è pur anche un modo di acquisto. I legisti commentando filosofano che l'istituto della prescrizione è fondato tra l'altro, sul bisogno di non tenere lungamente sospesi ed incerti i rapporti giuridici! (V. GIAN-

(1) Cfr. La nostra op. cit. *Il fine del socialismo*.

TURCO, Istituzioni di diritto Civile, (pag. 354) e qualche volta sulla buona fede, ma non sempre! (v. pag. 356 dell'op. cit.).

ART. 1568

Il contratto di LOCAZIONE ha per oggetto le cose e le opere.

§ 1. In regime borghese sono ammesse tutte le locazioni di cose e di opere e il *prezzo* n'è determinato dalla *dimanda* e dall'*offerta*. Conseguenza evidente è, che, stabilito il principio della *concorrenza*, il lavorante è libero di locare la propria opera al prezzo stabilito dal capitalista o di... non locarla, cioè è libero di morir di fame.

Quanto alle *locazioni delle case*, l'ultima legge del 24 dicembre 1897 è un elisir per gli inquilini. E per le *locazioni dei fondi rustici* è inutile osservare, che la mezzadria e la colonia sono attuate in poche regioni d'Italia: i latifondi si estendono sempre più, e la pellagra e la malaria fanno stragi continue nel proletariato italiano. In altre parti del mondo per questo punto si sta peggio: e i nostri emigranti ci possono insegnare quante migliaia di vittime ogni anno fanno da una parte la febbre gialla e dall'altra l'ingordigia degli speculatori.

§ 2. Per chi si dedica all'organizzazione delle Società Cooperative di Consumo, produzione, lavoro, credito, consigliamo ricorrere al Codice di Commercio, alle leggi sul dazio consumo e registro e bollo, e al giornale settimanale *La Cooperazione Italiana*. Galleria V. E., Via Ugo Foscolo, 3, Milano, abbonamento annuo L. 5.

ART. 1829

È permessa la stipulazione degli interessi nel mutuo di danaro, di derrate e di altre cose mobili.

§ Inutile dire che la *misura* degli interessi non è soggetta attualmente a controllo. Questo articolo sanziona anche l'*usura* più sfacciata: un creditore fornito di titolo potrà pretendere dai nostri giudici una sentenza con cui esigerà il suo capitale e il suo bravo interesse che potrebbe essere anche del triplo del capitale per non dire di altri interessi favolosi!

ART. 2094.

L'arresto personale sarà ordinato

1.^o *Contro il debitore per l'adempimento di obbligazioni che derivano da violenza da dolo, o da spoglio ancorchè il fatto non costituisce un reato.*

2.^o *Contro colui che ha volontariamente contravvenuto a inibizioni giudiziali, per l'adempimento delle obbligazioni assunte col fatto della trasgressione.*

3.^o *Contro colui che nell'esercizio di pubbliche funzioni, o per giudiziale incarico ha in proprio potere documenti, carte, danari od altri oggetti, per il diniego dell'ordinata esibizione consegna e restituzione dei medesimi.*

Fortunatamente, l'arresto personale per debiti, questo parto dell'umana avidità, fu abolito, e non si potrà attentare, come nei tempi andati, alla libertà umana col pretesto di un debito, e coll'aiuto delle leggi e dei relativi... Carabinieri.

L'arresto personale per debiti fu abolito con legge (ricordiamo la data fausta della legislazione) del dì 6 Giugno 1877, n. 4166 (a). Fu solo mantenuto per l'esecuzione delle condanne penali e per risarcimenti di danni derivanti da un

reato, e non può eccedere un anno, sei mesi o tre mesi secondo che le obbligazioni nascono da crimine, da delitto o da contravvenzione.

DAL CODICE PENALE

Libertà di lavoro

ART. 165.

Chiunque con violenza o minaccia, restringe o impedisce in qualsiasi modo la libertà dell'industria o del commercio è punito con la detenzione sino a venti mesi o con la multa da L. 100 a 3000.

§ 1. Per incorrere nelle pene stabilite da questo articolo è necessario 1.^o che si commettano violenza o minaccia, 2.^o che si voglia attentare alla libertà del commercio o dell'industria.

§ 2. I compagni spesso si vedono perseguitati con questo articolo. Basta che si cominci uno sciopero, i capitalisti vedono in esso sempre violenze e minacce, e reclamano arresti e spesso fucilate. I compagni sanno che lo sciopero non è delitto, nè le coalizioni possono essere vietate; ma sanno ancora che per non incorrere in pene debbono astenersi assolutamente da ogni fatto che possa essere considerato come violenza o minaccia.

§ 3. In caso di sciopero, l'arma legale è l'attiva propaganda fra gli scioperanti affinché tutti siano di uno stesso parere circa la continuazione o no del lavoro, il salario, le ore di lavoro ecc.

ART. 166.

Chiunque con violenza o minaccia, cagiona o fa perdere una cessazione o sospensione di lavoro per imporre, sia ad operai, sia a padroni od imprenditori, una diminuzione od un aumento di salarii, ovvero patti diversi da quelli precedentemente consentiti, è punito con la detenzione sino a 20 mesi.

§ 1. Anche qui il legislatore, per punire, vuole che ci sia una qualche violenza o minaccia, lo tengano bene a mente i compagni. Se lo sciopero perdura per la attiva propaganda, riunioni, conferenze, ecc., tutto questo non costituisce reato.

§ 2. La Cassazione di Roma, a 28 luglio 1890, ha detto che « nel caso di sciopero o coalizione, la violenza o la minaccia dev'essere effettiva » RIVISTA PENALE, vol. 33 pag. 109.

ART. 167.

Quando vi siano capi o promotori dei fatti preveduti negli articoli precedenti, la pena per essi è della detenzione da 3 mesi a 3 anni e della multa da L. 500 a 5000.

§ 1. S'intende sempre i capi e i promotori dei fatti già accennati commessi con violenza o minaccia. Non vanno quindi puniti coloro che, pur essendo promotori di uno sciopero o capi di un sindacato di scioperanti, non abbiano consigliato fatti violenti nè preso parte in essi.

§ 2. Il concerto precedente, senza il quale non vi possono essere capi o promotori, dev'essere provato in modo chiaro e lampante perchè quest'articolo sia applicabile.



Corruzione

ART. 171.

Il pubblico ufficiale, che per un atto del suo ufficio, riceve per sè o per altri, in danaro o in altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione sino ad un anno, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con la multa da L. 50 a 3000.

§ 1. Abbiamo riportato quest'articolo per norma dei compagni ai quali capitasse la dolorosa conoscenza di un pubblico ufficiale corrotto. Il suo dovere è, in ogni caso, quello di denunciarlo al magistrato, provvedendo in modo che la prova del reato non isfugga.

§ 2. Perchè vi sia il reato, si badi bene, occorre: 1.º che il corrotto sia un pubblico ufficiale, 2.º che l'atto per cui riceve danaro ecc. sia atto inerente all'ufficio da lui coperto 3.º che ci sia un lucro non dovuto.

ART. 172.

Il pubblico ufficiale, che, per ritardare od omettere un atto del suo ufficio, o per fare un atto contro i doveri dell'ufficio medesimo, riceve o si fa promettere danaro o altra utilità per sè o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e con la multa da L. 100 a 5000.

La reclusione è da tre a 10 anni, se il fatto abbia per effetto:

1.º il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni ed onorificenze, o la stipulazione di contratti, nei quali

sia interessata l'Amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale;

2.º il favore o il danno di una parte o di un imputato in causa civile o penale.

Se il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ad un anno, la reclusione è da 5 a 15 anni e la multa può estendersi al massimo (L. 10,000).

§ 1. Questo articolo prevede i casi di più grave corruzione, trattandosi di ritardare od omettere un atto, contrariamente al dovere stesso dell'ufficiale pubblico.

§ 2. Si badi sempre che l'atto non dev'essere estraneo all'ufficio dell'individuo corrotto; in tal caso, il reato previsto da questo articolo, non esisterebbe.

ART. 173.

Chiunque induce un pubblico ufficiale a commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli è punito, nel caso dell'art. 171, con la multa da L. 50 a 3000, e, nel caso all'art. 172, con le pene ivi stabilite.

Se il pubblico ufficiale non abbia commesso il delitto, chi ha tentato d'indurvelo soggiace alle pene stabilite nel presente articolo ridotte alla metà.

§ 1. Quest'articolo riguarda i corruttori che vanno anch'essi puniti.

§ 2. Se manca il consenso dell'ufficiale pubblico che si vuole corrompere, v'è il tentativo del reato, anch'esso punito, come vedesi, con pena ridotta della metà.

Istigazione a delinquere

ART. 246.

Chiunque pubblicamente istiga a commettere un reato è punito per il solo fatto della istigazione;

1.º con la reclusione da 3 a 5 anni, se trattasi di un delitto per il quale sia stabilita una pena superiore alla reclusione;

2.º con la reclusione o con la detenzione sino a due anni, se trattasi di un delitto per il quale sia stabilita l'una o l'altra di queste pene;

3.º con la multa sino a L. 1000, negli altri casi.

Nei casi preveduti nei numeri 2.º e 3.º non si può mai superare il terzo del massimo della pena stabilita per il reato cui si riferisce la istigazione.

§ 1. Spesso si vedon processi intentati ai compagni in base a questo articolo, che finiscono generalmente in clamorose assoluzioni.

§ 2. Si badi, è necessario per tale delitto che l'istigazione a delinquere sia diretta a commettere un reato, sia pubblica e sia seria.

ART. 247.

Chiunque, pubblicamente, fa l'apologia di un fatto che la legge prevede come delitto, o incita alla disobbedienza della legge, ovvero incita all'odio fra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità, è punibile con la detenzione da 3 mesi ad un anno e con la multa da L. 50 a 1000.

§ 1. Quest'articolo è notevole per le parole incita all'o-

dio fra le varie classi sociali; esse han dato luogo a infiniti processi che han per base la *propaganda socialista*. Esso è stato riprodotto dalla legge germanica, che fu appellata *Kulturkampf* e fu in Germania ritenuta come il mezzo più adatto per combattere il socialismo. L'esperienza però dimostrò il contrario.

§ 2. Molto si è scritto pro e contro quest'articolo. È utile pei compagni però conoscere, con le sentenze dei magistrati, quello che fu ritenuto *incitamento all'odio fra le classi sociali*.

Tale fu ritenuto:

a) il preludere al trionfo della rivoluzione sociale con acri invettive alla borghesia. (Cassaz. 6 dicembre 1895);

b) additare l'esempio delle rivolte in Sicilia, incitando il popolo a scendere in piazza. (Id. 9 Gennaio 1895);

c) il gridare viva De Felice e i condannati di Palermo coi quali siamo solidali! (Id. 5 Gennaio 1895);

d) il parlare, in un banchetto, di ricchi che sfruttano i poveri, e di governo che fa assolvere i banchieri e condannare i ladri da burla, e invitare gli operai a far man bassa su tutti i borghesi. (Id. 29 dicembre 1893);

e) il grido « *abbasso la borghesia* ». (Id. 21 Novembre 1894);

f) il cantare canzoni contenenti minacce di morte allo odiato borghese. (Id. 26 Aprile 1894);

g) il cantare l'inno dei lavoratori! (Id. 14 Dicembre 1891);

h) il cantare l'inno del Turati « Su fratelli ecc. ». (Id. 17 Dicembre 1894);

i) l'avere accettato lo statuto deliberato nel Congresso di Reggio Emilia nel settembre del 1893.

(Corte di Modena, 7 Febbraio 1893.)

Associazione per delinquere

ART. 248.

Quando cinque o più persone si associano per commettere delitti contro l'amministrazione della giustizia, o la fede pubblica, o l'incolumità pubblica, o il buon costume e l'ordine delle famiglie, o contro la persona o la proprietà, ciascuna di esse è punita, per il solo fatto dell'associazione con la reclusione da uno a cinque anni ecc.

§ Con tale articolo si vollero perseguire e disonorare società anarchiche e perfino socialiste. Le sentenze furono dolorosamente conformi per lungo tratto di tempo.

Una dotta e recente sentenza della Cassazione di Roma, relatore Lucchini, ha ritenuto che il solo fatto di essere anarchico (il socialista non veniva neppur discusso) non potea costituire delitto: tale sentenza fu pronunziata nel processo Malatesta e Comp., nel quale già la Corte di Ancona considerava gli anarchici come colpevoli politici.

LEGGE DI P. S. DEL 30 GIUGNO 1899

ART. 1.

I promotori di una riunione pubblica devono darne avviso, almeno ventiquattr'ore prima all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l'ammenda di lire cento.

Il governo, in caso di contravvenzione, può impedire che la riunione abbia effetto.

Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali.

§ 1. Non si applicano neanche alle riunioni private. Epperò non sarà mai abbastanza raccomandato ai circoli, sezioni e gruppi di provvedere che dai rispettivi segretari siano distribuiti *avvisi PERSONALI* per le conferenze di propaganda, gite campestri ecc. — In caso di riunione pubblica, basta portare l'avviso a norma dell'art. 1 del regolamento (v. pag. 261).

§ 2. Qual'è l'autorità locale di Pubb. Sicurezza? Nei Comuni ove esistono uffici di polizia, il questore e in mancanza l'ispettore o il vice ispettore o delegato o applicato; e, in mancanza, il comandante, o maresciallo, o brigadiere, o sottobrigadiere od appuntato: basta all'uopo che l'avviso sia dato anche ad una guardia. Nei comuni ove non vi sono detti uffici, il Sindaco ne fa le veci e in mancanza il Segretario Comunale.

§ 3. Non fa bisogno d'avviso per le riunioni in tempo d'elezioni. Ecco la ragione per cui si raccomandano le candidature di partito ai compagni: in tempo d'elezioni esse giovano moltissimo alla propaganda la quale non può in niun modo venire ostacolata.

§ 4. I manifesti o avvisi per riunioni *elettorali* sono esenti dalla tassa di bollo.

§ 5. Come si dà l'avviso? — Vedi l'art. 1 del Regolamento che segue.

§ 6. I biglietti d'invito per conferenze *private* vendonsi dalla libreria del « Grido del Popolo » al prezzo di cent. 50 ogni 100 copie. — Formulario per le gite di propaganda, ogni dieci cent. 25. — Foglietto d'istruzione per conferenze pubbliche e private ogni 10 cent. 10.

§ 7. GIURISPRUDENZA. Si è fatta quistione se il numero degl'intervenuti ad una conferenza muti il carattere di riu-

nione *privata*, e alcuni magistrati, non sappiamo con quanta sapienza giuridica, si pronunciarono per l'affermativa. Una dotta e, diciamo pure, coraggiosa sentenza del Pretore di Sestri Ponente, in causa Gaudenzi ed altri (30/3/97) ritenne: 1° che la riunione non si deve ritenere pubblica sol perchè si radunarono 100 e più persone; 2° nè per essersi uditi dalla via gli applausi che salutavano la fine del discorso (v. *Avanti!*, 1897, n. 98, pag. 3ª, col. 3ª).

ART. 4

Qualora, nei casi preveduti dagli articoli precedenti occorra di sciogliere una riunione pubblica od un assembleamento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate saranno invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza, e, in loro assenza, dagli ufficiali o bassi ufficiali dei reali carabinieri.

§ 1. Gli ufficiali di Pubblica Sicurezza sono i questori, ispettori, delegati ed applicati.

Gli ufficiali o bassi ufficiali dei R.R. CC. sono, oltre i capitani e loro superiori, i tenenti, sottotenenti, marescialli, brigadieri e vice-brigadieri.

§ 2. La disposizione è chiara: *soltanto* gli ufficiali e bassi ufficiali sopra nominati possono sciogliere le dette riunioni, non ogni altro agente o graduato come i marescialli d'alloggio, gli appuntati, le guardie, i semplici carabinieri, ecc.

§ 3. Non essendovi l'invito preventivo, non si può sciogliere la riunione.

ART. 5

Ove l'invito rimanga senza effetto, si ordinerà lo scioglimento con tre distinte formali intimazioni preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

§ 1. Pria dello scioglimento sono necessari tre *squilli di tromba* susseguiti da 3 intimazioni. Come si vede, la *tromba* è una necessità per un ufficiale che volesse sciogliere la riunione.

Chi procedesse senz'altro con la forza senza fare gli squilli di rito commetterebbe un reato d'abuso d'autorità. (Art. 175 Cod. Pen.).

§ 2. Condizioni perchè avvenga lo scioglimento delle riunioni:

1.º dev'essere ordinata dai predetti ufficiali;

2.º dev'essere dato l'avviso;

3.º devon esser fatte 3 intimazioni;

4.º ogni intimazione dev'essere preceduta da uno squillo di tromba e fatta in nome della legge. (v. art. 3 del regolamento che segue a pag. 261);

5.º L'ufficiale di P. S. deve avere la sciarpa tricolore ad armacollo ed i RR. CC. la divisa (v. detto art. 3 del Reg.);

6.º l'ordine dev'essere dato da chi è a capo del servizio (Art. 4 del Reg. a pag. 262).

Non concorrendo queste condizioni lo scioglimento sarebbe arbitrario.

ART. 6

Ove rimangano senza effetto anche le tre intimazioni, la riunione o l'assembramento saranno sciolti con la forza e le persone che si rifiutassero di obbedire saranno arrestate.

La forza potrà essere usata eziando se, per rivolta od opposizione, non si potesse fare alcuna intimazione.

Le persone arrestate saranno deferite all'autorità giudiziaria e puniti a termini dell'articolo 434 codice penale.

§ Soltanto in linea di eccezione può farsi a meno delle intimazioni; ma perchè questa eccezione si verifichi è necessaria la rivolta, od opposizione. La forza non può usarsi quindi

intanto che le intimazioni e squilli non furon dati. La rivolta e l'opposizione non debbono essere chimeriche, ma effettive e tali da impedire od ostacolare le intimazioni, perchè possa farsi a meno di queste.

ART. 94

Il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza della provincia o del circondario, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzierà al presidente del tribunale, per l'ammonizione, gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro e non provveduti dei mezzi di sussistenza e i diffamati per delitti di cui agli articoli seguenti (95 e 96).

§ 1. L'istituto dell'ammonizione servi spesso a governi illiberali e reazionari per intimidire i partiti avanzati, mentre esso non può e non deve colpire se non individui pericolosi, non per le idee che professano, ma pei fatti che compiono.

§ 2. Condizioni per essere ammoniti:

a) Essere ozioso abituale e diffamato per delitti;

b) Denuncia del capo della polizia, motivata;

c) Documenti in appoggio della denuncia;

d) Ordinanza del Presidente del Tribunale o di un giudice da costui delegato.

§ 3. Contro l'ordinanza del Tribunale o del giudice delegato si può fare appello, e l'appello sarà giudicato da un consigliere della Corte delegato dal Primo Presidente (art. 106 e 107 della legge). La pronuncia del Consigliere delegato non è soggetta ad altro rimedio (art. 107).

§ 4. L'ammonizione, salvo condanne successive, cessa dopo 2 anni (art. 108).

ART. 123

Possono assegnarsi al domicilio coatto, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica, gli ammoniti ed i condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza che incorrano con distinte sentenze

1.º in due condanne per contravvenzione all'ammonizione o alla vigilanza speciale;

2.º in due condanne per delitto contro le persone o le proprietà;

3.º in due condanne per violenza o resistenza all'autorità;

4.º in una condanna per contravvenzione all'ammonizione o alla vigilanza speciale ed in una per delitto delle specie indicate ai numeri 2 e 3.

§ 1. Per la legge di P. S. soltanto i delinquenti recidivi pericolosi ed ammoniti possono essere assegnati al dom. coatto. I circoli socialisti faranno cosa lodevole, nel costituirsi, di badare alla moralità e condotta di chi vuole iscriversi, sia per evitare le molestie dell'autorità, sia per il buon nome dei circoli stessi. In generale i circoli non ammettano persone condannate per reati comuni ed infamanti (furto, truffa, appropriazione indebita, falsità, assassinio, rapina, frode, incendio, ecc.).

§ 2. Contro l'ordinanza di assegnazione è ammesso il ricorso alla Commissione d'Appello presso il Ministero degli Interni (art. 127 della legge).

§ 3. In tempi eccezionali, sotto il Ministero-Crispi, il domicilio coatto fu minacciato e largito a piene mani ai socialisti ognun vede con quanta ingiustizia; piovvero centinaia d'anni di reclusione sulle spalle degli aderenti al P. S. I., furono creati tribunali di guerra, le prigioni si spalancarono per ri-

cevere i socialisti ferocemente perseguitati. Le conseguenze furono palesi negli anni seguenti: il P. S. I. crebbe di aderenti, di organi di propaganda, di mezzi pecuniari, di rappresentanti al Parlamento Nazionale.

Regolamento

ART. 1

L'avviso per le riunioni pubbliche, di cui è parola nell'art. 1 della legge, deve essere dato per iscritto, colla indicazione del giorno, ora e luogo della riunione dell'oggetto della medesima e colla firma dei promotori. Dell'avviso sarà rilasciata ricevuta coll'indicazione dell'ora in cui fu dato.

§ 1. Perchè sia valido l'avviso deve:

1.º essere scritto;

2.º indicare il giorno, l'ora e il luogo;

3.º avere la firma dei promotori.

§ 2. L'autorità che riceve l'avviso deve rilasciare la ricevuta. Sarà utile perciò fare l'avviso in doppio originale affinché uno resti presso l'ufficio, e l'altro con la ricevuta appiedi dell'avviso stesso venga restituito all'interessato.

§ 3. Non dimentichino i compagni, in caso di pubbliche conferenze, di farsi sempre rilasciare la ricevuta, per evitar noie, contravvenzioni e giudizi. I moduli stampati degli avvisi possono aversi presso la Biblioteca « del Grido del Popolo » e del « Sempre Avanti! », Torino.

ART. 3

Quando occorra di sciogliere una riunione od un assembleamento il funzionario di pubblica sicurezza incaricato del servizio dovrà mettersi ad armacollo la sciarpa tricolore.

L'ufficiale o sott'ufficiale dei carabinieri dovrà essere in divisa.

L'invito a sciogliersi e le intimazioni dovranno farsi in nome della legge.

§ La legge vuole che lo scioglimento avvenga con alcune formalità che servano a garantire i riuniti od assembrati da ogni sopruso od inganno. La *sciarpa* e la *divisa* sono richieste perchè sappian tutti da quale autorità viene l'ordine. Le parole *in nome della legge* sono dettate per accertare le responsabilità dell'atto e come preavviso della imminente esecuzione.

ART. 4

Nel caso di scioglimento di una riunione o di assembramento, a termini dell'art. 6 della legge, non si potrà adoperare la forza, prima che il funzionario di pubblica sicurezza o l'ufficiale o sott'ufficiale dei Carabinieri, preposti al servizio, ne abbiano dato l'ordine.

§ Se si potesse procedere, senza ordine di chi è preposto al servizio, allo scioglimento delle riunioni, chi garantirebbe i liberi cittadini dai soprusi e dalle violenze dei birri?

Con questa disposizione, la responsabilità di un ordine illegale cade tutta sul capo di chi comanda il servizio; questi è quindi indotto a esser più cauto negli ordini e nell'impiego della forza, e a non cedere a sentimenti di propotenza o di ferocia.

DALLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

TITOLO SECONDO

CAPO I.

Dell'elettorato e dell'eleggibilità

ART. 12 (*Testo unico art. 19*). — Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

- 1.º di aver compiuto il 21º anno di età;
- 2.º di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel regno;
- 3.º di sapere leggere e scrivere;
- 4.º di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre province italiane, quand'anche manchino della naturalità.

ART. 13. (*Testo unico art. 20*). — Sono elettori coloro che in virtù del testo unico della legge elettorale politica del 28 Marzo 1895, n. 83, trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi iscritti in virtù dell'art. 2 della legge istessa.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel Comune dove hanno il domicilio civile.

Quando abbiano trasferito il loro domicilio o la loro residenza in altro comune e vi abbiano mantenuto l'uno o l'altra per lo spazio almeno di un anno, possono, dopo questo termine

chiedere, al sindaco del Comune ove sono stabiliti che ivi sia riconosciuto il loro domicilio agli effetti del presente articolo. A tale domanda deve essere unita la prova che il richiedente ha rinunciato al precedente domicilio con dichiarazione fatta al Sindaco del Comune che abbandona.

La domanda deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali.

ART. 14. (*Testo unico, art. 21 e legge 11 luglio 1894, n. 286 art. 5*). — Sono elettori, quando abbiano le condizioni richieste ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 12 coloro che provino di pagare annualmente nel Comune una contribuzione diretta di qualunque natura, ovvero che paghino L. 5 per tasse comunali di famiglia o fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite.

Sono parimenti elettori:

1.^o coloro che tengono a mezzadria, o in affitto di qualunque specie, beni stabili colpiti da un'imposta diretta di qualsiasi natura non minore di L. 15;

2.^o coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:

nei comuni che hanno meno di 1000 abitanti, di L. 20;

in quelli da 1000 a 2500 abitanti, di L. 20;

in quelli da 2500 a 10000, abitanti, di L. 100;

in quelli da 10,000 a 50,000 abitanti, di L. 130;

in quelli superiori a 150,000 abitanti, di L. 200.

I contribuenti di cui al presente articolo debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi.

La contribuzione proveniente da tasse comunali deve es-

sere giustificata con la prova del reale pagamento delle tasse per l'anno precedente.

ART. 22. (*Legge comunale 30 marzo 1865 art. 26, testo unico, 10 febbraio 1889, art. 30, R. decreto 1 dicembre 1889, n. 6503, art. 20 e legge 11 luglio 1894, art. 3*). — Non sono elettori nè eleggibili:

a) gli analfabeti, quando resti nel Comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri;

b) le donne;

c) gli interdetti e gli inabilitati;

d) i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia finchè non abbiano ottenuto la riabilitazione;

e) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti a vigilanza speciale.

Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza;

f) i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

i condannati ad altre pene restrittive della libertà personale, compresa quella degli arresti per un tempo superiore ai cinque giorni, mentre le scontano, nonchè all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

i condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frodi di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del codice penale per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali nonchè per reati contro il buon costume secondo la cessata legislazione penale;

i condannati per reati che secondo il vigente Codice

penale corrispondono a quelli contemplati nel comma precedente

Sono eccettuati i condannati che hanno ottenuta la riabilitazione ;

g) i condannati per reati elettorali di cui all'art. 97 e seguenti, durante il tempo dell'interdizione stabilito dalla sentenza o dalla legge ;

h) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carità ;

i) i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento.

CAPO III.

Delle operazioni elettorali

ART. 55. (*Testo unico, art. 60 e legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 4*). — Almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni il sindaco farà pervenire il certificato d'iscrizione a ciascun elettore.

In detto certificato si indicherà la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

La consegna del certificato sarà constatata col mezzo della ricevuta dell'elettore o di persona sua famigliare, o della dichiarazione del messo comunale, che fu incaricato della consegna medesima.

Gli elettori possono richiedere il certificato d'iscrizione nella lista qualora non lo avessero ricevuto o lo avessero smarrito.

A tal uopo l'ufficio comunale resterà aperto quotidianamente almeno sei ore nei cinque giorni precedenti ed in quello della votazione sotto la responsabilità del segretario

comunale, che in caso d'inosservanza sarà passibile della multa di L. 100.

ART. 56. (*Testo unico, art. 61*). — Le elezioni si fanno dopo la sezione di primavera, ma non più tardi del mese di luglio.

ART. 57. (*Testo unico, art. 62*). — Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente all'elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio Comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, sentito il Consiglio stesso, potrà ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata.

In questo caso si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

ART. 58. (*Testo unico, art. 63 e legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 2*). — Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea.

Eccedendo gli elettori il numero di 600, il Comune si divide in sezioni.

Ogni sezione non potrà avere più di 600 elettori iscritti nè meno di 100, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto nell'ultimo comma dello articolo precedente.

Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale si costituiranno sezioni con un numero minore di 100 elettori, ma mai inferiore a 50.

La costituzione di tali sezioni deve essere approvata dalla Commissione provinciale, alla quale si potrà ricorrere contro qualunque deliberazione della Commissione comunale.

ART. 59. (*Legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 1*). — La circoscrizione della sezione nel comune che deve essere diviso in più sezioni è fatta dalla Commissione, di cui allo art. 31, la quale compila la lista per cadauna sezione.

L'elettore sarà assegnato alla sezione più vicina al luogo dove abita secondo le indicazioni della lista, o se non vi abita, in quella in cui abbia dichiarato di volere essere iscritto a termini dell'art. 29.

Gli elettori già iscritti che non abbiano abitazione nel Comune o non abbiano fatta la dichiarazione secondo l'art. 29 saranno ripartiti nelle liste delle singole sezioni seguendo l'ordine alfabetico.

L'elettore che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione ha il diritto di essere trasferito nella nota degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 gennaio. Questi, sotto la sua responsabilità, farà le variazioni nelle liste delle due sezioni unendo la domanda alla lista della sezione in cui iscrive l'elettore. Nessuna variazione potrà essere fatta senza domanda.

Contro l'operato della Commissione locale per la circoscrizione delle sezioni o formazione delle liste degli elettori è ammesso reclamo alla Commissione elettorale provinciale.

ART. 60. (*Testo unico, art. 64*). — Il prefetto, d'accordo col primo presidente della Corte d'appello, fissa il giorno delle elezioni in ciascun Comune e lo partecipa alla Giunta municipale, la quale, con un manifesto pubblicato 15 giorni

prima, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno e i luoghi di riunione.

Le operazioni elettorali dovranno incominciare non più tardi delle 9 antimeridiane.

ART. 61. (*Testo unico, art. 65*). — La lista degli elettori, quella dei consiglieri da surrogarsi e la lista dei consiglieri che rimangono in ufficio dovranno restare affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni.

ART. 62. (*Testo unico, art. 102*). — Gli articoli dal 66 all'88 e gli articoli dal 95 al 110 saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

ART. 63. (*Testo unico, art. 66*). Tanto gli uffici provvisori, quanto gli uffici definitivi delle adunanze elettorali saranno presieduti da magistrati, compresi gli aggiunti giudiziari e gli uditori; o da ufficiali del Pubblico Ministero presso le corti e i tribunali.

In caso di necessità riconosciuta dal primo presidente della Corte, potrà anche destinarsi a presiedere l'ufficio il vicepretore o il conciliatore.

Il primo presidente della Corte d'appello, dopo determinato il giorno delle elezioni ai termini dell'art. 60, e non più tardi di otto giorni prima della elezione, designa i funzionari che dovranno presiedere ogni singola sezione.

In caso d'insufficienza o d'impedimento dei medesimi, che avvenga in condizioni tali da non permetterne la surrogazione normale, assumerà la presidenza il sindaco o uno dei consiglieri per ordine di anzianità.

ART. 64. (*Testo unico, art. 67*). — Per comporre l'ufficio provvisorio si uniscono al presidente i due elettori più anziani di età e i due più giovani fra i presenti con le funzioni di scrutatori.

L'adunanza elegge a maggioranza relativa di voti i quattro scrutatori definitivi. Ogni elettore non scrive che due nomi sulla propria scheda e si proclamano eletti i quattro che riportano i maggiori voti.

Se qualcuno degli eletti è assente o ricusa, resta scrutatore colui che ebbe maggiori voti dopo di lui.

L'ufficio così composto nomina il segretario scegliendolo fra gli elettori presenti nell'ordine seguente:

1.° cancellieri, vice cancellieri di Corti, tribunali o preture, segretari o vice-segretari degli uffici del Pubblico Ministero.

2.° notai;

3.° segretari o vice segretari comunali;

4.° altri elettori.

Il presidente, se è elettore, vota in quella sezione dove esercita l'ufficio.

Il segretario ha voto consultivo: esso è remunerato con un onorario di L. 10.

Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico.

ART. 65. (*Testo unico, art. 68*). — Se alle ore 10 anti meridiane non siasi ancora potuto costituire il seggio definitivo, perchè non si trovano riuniti almeno quindici elettori per procedere alle operazioni della costituzione, il seggio provvisorio diventa definitivo.

ART. 66. (*Testo unico, art. 69*). — Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

ART. 67. (*Testo unico, art. 70*). Niun elettore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale.

ART. 68. (*Testo unico, art. 71*). — Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per

l'elezione dei consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.

Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti d'una sentenza della Corte d'Appello, con cui si dichiara ch'essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostrano di essere nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 47.

ART. 69. (*Testo unico, art. 72*). — Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

ART. 70. (*Testo unico, art. 73 e legge 11 luglio 1894 n. 287, art. 6*). — Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, il presidente dichiara aperta la votazione, chiama o fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.

L'ufficio deve accertare l'identità dell'elettore chiamato.

Uno dei membri dell'ufficio, o il segretario che conosca personalmente l'elettore, attesta dell'identità di lui, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore in apposita colonna, sopra una nota degli elettori della sezione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questo deve presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che attesti dell'identità di lui e apponga la propria firma nella colonna indicata di sopra. Il presidente avverte l'elettore che, se affermasse il falso, verrebbe punito con le pene stabilite dalla legge.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, questi presenta la sua scheda piegata al presidente.

Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente, collocata sul tavolo dell'ufficio, visibile a tutti.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante, sopra un esemplare della lista.

ART. 71. (*Testo unico*, art. 74). — Ciascun elettore ha diritto di scrivere sulla scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devano eleggere meno di cinque.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di votare pel numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti.

L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e la indicazione di uffici sostenuti; ogni altra indicazione è vietata.

Le schede sono valide anche quando non contengano tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare.

La scheda può essere scritta, stampata o parte scritta e parte stampata.

Le schede devono essere in carta bianca, e senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.

ART. 72. (*Testo unico*, art. 75). — Gli elettori che si presentano dopo l'appello votano nel modo indicato dagli articoli precedenti.

La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pomeridiane.

Tuttavia non può, egualmente a pena di nullità, essere chiusa, se non siano trascorse almeno 3 ore dalla fine del-

l'appello; e anche dopo le 3 ore non sarà chiusa, prima che tutti gli elettori presenti nell'aula abbiano potuto votare.

ART. 73. (*Testo unico*, art. 76 e legge 11 luglio 1891, n. 287, art. 6). — Compiute le operazioni di cui agli articoli precedenti, trascorse le ore in esse rispettivamente indicate, e sgombrata la tavola dalle carte e dagli oggetti non necessari allo scrutinio, il presidente:

1.º dichiara chiusa la votazione;

2.º accerta il numero dei votanti risultante dalla nota di identificazione di cui al precedente art. 70.

Questa nota, a pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle schede, dovrà essere sottoscritta dai membri dell'ufficio e chiusa in piego suggellato, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo sarà consegnato o trasmesso immediatamente al pretore del mandamento, e di tutto si farà menzione nel verbale.

La suddetta nota di identificazione sarà pure vidimata in ciascun foglio da tre almeno dei membri dell'ufficio;

3.º procede allo spoglio delle schede. Uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente che ne dà lettura ad alta voce e la passa allo scrutatore eletto con minor numero di voti.

Gli altri scrutatori ed il segretario notò, ed un di loro rende contemporaneamente pubblico, il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata a termine dell'art. 79;

4.º conta il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

ART. 74. (*Testo unico, art. 77*). — La tavola a cui siedono il presidente, gli scrutatori ed il segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

ART. 75. (*Testo unico, art. 78*). — Quando il numero dei consiglieri da eleggere non ecceda i 20 e gli elettori che votarono nella sezione non eccedano il numero di 200, lo scrutinio delle schede deve intraprendersi immediatamente e deve essere condotto a termine senza interruzione.

Quando per il numero dei consiglieri da eleggere, o per il numero dei votanti, l'ufficio non possa condurre a termine immediatamente lo scrutinio delle schede, il presidente dovrà sigillare l'urna ed egli e gli altri membri dell'ufficio dovranno apporre la propria firma sulla carta che chiude l'urna. Le operazioni non possono essere sospese più d'una volta, e la sospensione non deve durare più di 12 ore.

Il presidente indica al pubblico l'ora in cui l'urna sarà riaperta e nella quale le operazioni saranno riprese.

La mancanza di suggellazione dell'urna, della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, come pure l'omessa indicazione dell'ora in cui le operazioni saranno ricominciate, o la ripresa in ora diversa da quella annunciata, producono la nullità delle operazioni.

ART. 76. (*Testo unico, art. 79*). — Il presidente è incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l'ordine e la tranquillità.

Nessuna forza armata può essere collocata senza la

richiesta del presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

ART. 77. (*Testo unico, art. 80*). — Le adunanze elettorali non possono occuparsi di altro oggetto che dell'elezione dei consiglieri; è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

ART. 78. (*Testo unico, art. 81*). — Sono nulle:

1.º le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art. 71;

2.º quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far conoscere il votante.

Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da leggersi. In entrambi i casi la scheda resterà valida nelle altre parti.

ART. 79. (*Testo unico, art. 82*). — L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gl'incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità delle schede.

Nel verbale da estendersi in doppio originale deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte, e delle decisioni motivate proferite dall'ufficio, da annettersi al verbale.

Le schede nulle, le bianche, le contestate, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, quelle contenenti nomi ritenuti non scritti, le carte relative ai reclami e le proteste scritte devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio, ed annesse al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una buona suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

ART. 80. (*Testo unico, art. 83 legge 30 dicembre 1888, n. 5865, art. 31 e legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 7*). — L'ufficio della sezione, a pena di nullità, pubblica il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale è firmato, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio; alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare autentico dei verbali viene depositato nella segreteria del Comune.

Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali delle sezioni che contengono il riscontro dei voti.

Una copia autentica della nota di identificazione degli elettori, compilata a cura del cancelliere della pretura e con il visto del pretore, nel termine di giorni otto sarà rimessa al sindaco, il quale la farà affiggere, per quindici giorni all'albo pretorio del Comune.

ART. 81. (*Testo unico, art. 84*). — Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, riunisce nel termine di 24 ore i presidenti delle altre sezioni e in unione ad essi od agli scrutatori che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami, ai quali è provveduto ai termini dell'art. 79.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sopra indicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire.

ART. 82. (*Testo unico, art. 85*). — Il processo verbale dell'elezione è indirizzato al prefetto o sotto-prefetto rispettivamente fra giorni tre dalla sua data.

La Giunta nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

ART. 83. (*Testo unico, art. 86*). — S'intenderanno eletti quelli, che avranno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore d'età fra gli eletti otterrà la preferenza.

ART. 84. (*Testo unico, art. 87*). — Quando l'elezione di colui che ebbe maggior voti è nulla, gli si sostituisce quello che ebbe, dopo gli eletti, maggiori voti purché il numero dei voti riportato non sia inferiore ad un ottavo dei votanti.

ART. 85. (*Testo unico, art. 88*). — Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, in tal caso se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso l'elezione seguirà, entro un mese, nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, di concerto col primo presidente della Corte d'appello.

ART. 86. (*Testo unico, art. 89*). — Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui nell'art. 24, il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovane dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi, sostituendovi quelli che ebbero maggior numero di voti.

Chi fosse eletto in più frazioni può optare per una di esse nel termine di otto giorni.

In difetto la Giunta municipale estrae a sorte la frazione che l'eletto ha da rappresentare.

Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente ottennero più voti.

ART. 87. (*Testo unico, art. 90 e legge 2 giugno 1889, n. 6466, art. 25 n. 3*). — Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Sui ricorsi pronuncia in prima sede il Consiglio comunale, tanto per le quistioni di eleggibilità, quanto per le operazioni elettorali.

Il ricorso deve entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondere.

Il sindaco notificherà, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondere.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello a norma degli articoli 47, 49 e 50.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali è ammesso il ricorso, anche in merito, alla sezione quarta del Consiglio di Stato.

ART. 88. (*Testo unico, art. 91*). — Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgono reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno il diritto di esserlo.

ART. 89. (*Testo unico, art. 184 e R. decreto 2 dicembre 1866, n. 3352, art. 156*). — Il numero dei consiglieri di ciascuna Provincia è ripartito per mandamenti, e per distretti nelle Province venete e di Mantova.

ART. 90. (*Testo unico, art. 185 e R. decreto 2 dicembre 1865, n. 3352, art. 157*). — I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del mandamento o del distretto. Essi però rappresentano l'intera provincia.

ART. 91. (*Testo, unico, art. 186*). — Per le elezioni dei consiglieri provinciali l'esercizio del diritto elettorale compete all'elettore in un solo Comune dello stesso mandamento o della circoscrizione nella quale si nomina il consigliere provinciale, quand'anche trovisi iscritto nelle liste di più Comuni.

ART. 92. (*Testo unico, art. 187*). — Niuno può essere contemporaneamente consigliere provinciale in più Province.

Chi è eletto in due o più Province, ovvero in due o più mandamenti o distretti di una stessa provincia, può optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

In difetto d'opzione, l'eletto in più Province siede nel Consiglio della Provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia eletto in più mandamenti o di-

stretti della stessa Provincia, la deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

ART. 93. (*Testo unico, art. 1888 1^a parte*). — Alle sezioni dei consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche e colle stesse regole e forme fissate per le elezioni dei consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati.

ART. 94. (*Testo unico, art. 188, 2^a parte, art. 70 legge 30 dicembre 1888 v. R. decreto 2 dicembre 1866, n. 3352*). — Le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno per mandamento o distretto.

Le elezioni d'una circoscrizione elettorale composta di più mandamenti o Comuni debbono farsi nello stesso giorno in tutti i Comuni che la Compongono.

ART. 95. (*Testo unico, articoli 189 e 190, legge 20 marzo 1865 art. 160, legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 13 e legge 2 giugno 1899, n. 6166, art. 25, n. 3*). — Compite le operazioni ai termini dell'art. 81, il presidente dell'ufficio principale di ogni Comune trasmette immediatamente gli atti dell'elezione alla deputazione provinciale.

La deputazione provinciale in seduta pubblica, indicata con manifesto del suo presidente, verifica la regolarità delle operazioni, statuisce sui reclami insorti, fa lo spoglio dei voti, proclama a consiglieri provinciali i candidati che ottennero maggior numero di voti e notifica il risultato della elezione agli eletti.

Dalle decisioni della deputazione potrà essere interposto appello al Consiglio provinciale nella sua prima sessione.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, dalle decisioni del Consiglio provinciale è ammesso il ricorso alla Corte di appello a norma degli articoli 47, 49 e 50; se

riguardano le operazioni elettorali, il ricorso sarà portato, anche per il merito, alla sezione quarta del Consiglio di Stato.

ISTITUZIONE DEI COLLEGI DI PROBI-VIRI

CAVITOLO I.

Scopo, sede, istituzione, scioglimento e soppressione dei collegi di Probi-viri

Quale si è lo scopo dell'istituzione dei Collegi di Probi-viri?

Sono istituiti per la conciliazione delle controversie che sorgono fra gli intraprenditori e gli operai o apprendisti per l'esercizio delle industrie, o anche fra operai in dipendenza dei rapporti di operaio o apprendista. — Spetta altresì ai Collegi stessi *definire in via giudiziaria*, e nei limiti di cui al Capitolo III sotto indicato, le controversie medesime (art. 1 Legge) (1).

(1) *Nota bene.* La parola *Legge* posta da sola accanto agli articoli intercalati nel testo serve ad indicare la *Legge 15 Giugno 1893 N. 295 sui Probi-viri*; e la parola *Reg.* serve ad indicare il relativo *Regolamento 26 Aprile 1894, N. 179*.

Quale si è la sede dei collegi di probi-viri?

I Collegi di probi-viri possono istituirsi nei luoghi nei quali esistono fabbriche o imprese industriali riguardo ad una determinata industria o a gruppi d'industrie affini (art. 1 Legge).

Chi istituisce i collegi di probiviri?

Ciascun Collegio è istituito per decreto reale sulla proposta dei Ministri di Grazia e Giustizia e di Agricoltura Industria e Commercio, sentito l'avviso delle Camere di Commercio, delle Società operaie legalmente riconosciute e dei Consigli municipali dei Comuni che vengono compresi nella circoscrizione del Collegio stesso. Il decreto determina l'industria o le industrie per le quali si istituisce il Collegio, la sua sede, la sua circoscrizione e il numero dei componenti il medesimo (art. 2 Legge).

Chi li scioglie o li sopprime?

I Collegi possono essere *sciolti* per gravi ragioni con Decreto reale sulla proposta del Ministro di Agricoltura Industria e Commercio. — In tal caso le nuove elezioni generali devono farsi entro un termine non maggiore di sei mesi dalla data del Decreto. — Durante questo periodo le cause di competenza dei Probi viri sono dovolute ai magistrati ordinari, senza l'obbligo all'esperimento di conciliazione di cui all'art. 10 della Legge riferito nel Capitolo III seguente.

I Collegi stessi possono essere *soppressi* con Decreto Reale su proposta dei Ministri di Grazia e Giustizia e di Agricoltura Industria e Commercio sentito l'avviso dei corpi consultivi di cui sopra all'art. 2 della Legge (Art. 31 Legge).

CAPITOLO II

Elementi che compongono il Collegio di Probi viri — Durata in carica dei membri — Uffici di Conciliazione e Giuria.

Quali persone compongono il Collegio di Probiviri?

Il Collegio si compone di un *presidente* (e occorrendo di un *presidente supplente*) di nomina regia e di non meno di dieci e non più di venti *membri* scelti in separate adunanze per una metà dagli industriali e per l'altra metà dagli operai fra gli eleggibili della rispettiva classe come al Capitolo V seguente (art. 3 Legge).

Quanto durano in carica i componenti del Collegio?

Tanto il Presidente quanto i membri eletti durano in carica *quattro anni*; però il collegio si rinnova, ad ogni biennio, per metà de' suoi membri tanto per gli industriali che per gli operai. Nel primo biennio la rinnovazione è determinata dalla sorte, nei successivi dall'anzianità.

Tutti i membri del Collegio possono essere rieletti (art. 27 e 28 Legge e 44 del Reg.)

Che cosa sono gli uffici di Conciliazione e di Giuria del Collegio di Probi viri? Chi funge da Cancelliere?

Ciascun Collegio costituisce fra i propri *membri* due Uffici distinti: l'*Ufficio di Conciliazione* e quello della *Giuria*. Il *primo* ha unicamente lo scopo di *tentare la conciliazione* delle controversie di cui al Cap. III seguente, qualunque sia il valore della causa, si compone di almeno due membri, uno industriale l'altro operaio, ed è presieduto dal presidente o per turno dai Vice-presidenti, eletti nei modi di cui al Capitolo V seguente; ed il *secondo* Ufficio ha per iscopo di de-

cidere tali controversie, se di valore non eccedenti le lire duecento, e ciò con vere e proprie *sentenze inappellabili* (fuorchè per ragioni di competenza) aventi la forza esecutiva come quelle di qualsiasi altro giudizio ordinario, e questo secondo ufficio, detto di *Giuria*, si compone di quattro membri, due operai e due industriali, presieduti dal presidente del Collegio o dal presidente supplente ove esiste (art. 4, 8 e 9 Legge).

Le funzioni di *Cancelliere* sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato del Comune sede del Collegio (art. 4 Legge).

Come si compongano detti uffici verrà esposto al Capitolo V seguente.

CAPITOLO III

Della competenza dei probi-viri

Quale si è la competenza territoriale del Collegio di Probi-viri?

La competenza rispetto al luogo è determinata dalla situazione della fabbrica, dello stabilimento o dell'impresa, e, per gli operai che lavorano a domicilio, dal sito in cui il contratto di lavoro fu conchiuso (art. 7 Legge. Vedi anche art. 2 Reg., I° Cap.).

Quali controversie possono essere sottoposte all'Ufficio di Conciliazione di Probi-viri?

L'Ufficio di Conciliazione può essere richiesto per il *componimento amichevole* delle controversie che riguardano (qualunque sia il valore):

a) i salari pattuiti o da pattuirsi;

b) il prezzo del lavoro eseguito o in corso di esecuzione e il salario per le giornate di lavoro prestate;

c) le ore di lavoro convenute o da convenirsi;

d) l'osservanza dei patti speciali di lavorazione;

e) le imperfezioni del lavoro;

f) i compensi per i cambiamenti nella qualità della materia prima o nei modi della lavorazione;

g) i guasti recati dall'operaio ad oggetti della fabbrica o i danni da questo sofferti nella persona per fatto dell'industriale;

h) le indennità per l'abbandono della fabbrica o per licenziamento prima che sia compiuto il lavoro o trascorso il termine pattuito;

i) lo scioglimento del contratto di lavoro o di tirocinio, e in generale di tutte le controversie che riguardano convenzioni relative al contratto di lavoro o di tirocinio fra industriali e capi operai o lavoratori, fra capi operai e operai o apprendisti, o dipendano da trasgressioni disciplinari, (art. 8 Legge).

Nessuna delle controversie sopra indicate può essere portata dinanzi alla *Giuria* dei Probi-viri, o, se ecceda le L. 200 di valore, innanzi ai magistrati ordinari, senza previo esperimento di conciliazione innanzi all'Ufficio di Conciliazione (art. 10 Legge).

Quali controversie possono sottoporsi al giudizio della Giuria?

La *Giuria* è competente a *decidere* le controversie di valore non eccedenti le lire duecento e concernenti gli oggetti stessi sopra indicati alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, eccettuati i salari da pattuirsi e le ore di lavoro da convenirsi di cui alle lettere a e c (art. 9 Legge).

Sono pure di competenza della *Giuria* dei Probi-viri tutte

le controversie, non eccedenti in valore le L. 200, concernenti la determinazione delle indennità per inabilità temporanea spettanti all'operaio a termini della *Legge degli infortuni sul lavoro* (vedi art. 11 della Legge sugli infortuni sul lavoro 17 marzo 1898 N. 80).

La *Giuria* dei Probi-viri può essere adita in qualità di *Collegio arbitrale* per volontà delle parti anche nelle controversie eccedenti la di lei competenza (art. 12 Legge).

Come si determina la competenza per valore?

Si desume dalla somma chiesta nella domanda compresi gli accessori, ancorchè costituita da più capi dipendenti da titoli diversi. Quando si tratti della prestazione di un fatto, il valore si desume dall'ammontare dell'indennità che deve essere indicata nella domanda (art. 9 Legge).

Quali controversie sono sottratte alla competenza dei probi-viri?

Le controversie concernenti i direttori, amministratori, impiegati ed operai addetti agli *Stabilimenti* o *Cantieri* dello *Stato* sono escluse dalla competenza dei Probi-viri (art. 45 Legge).

Ogni Collegio però ha l'obbligo di dare il suo *parere* sulle questioni che il governo potrà sottoporre al suo esame. (art. 13 Legge.)

CAPITOLO IV.

Delle elezioni dei Probi-viri

Chi può essere elettore dei probi-viri?

I Probi-viri sono eletti, come si è detto al Capitolo III, per una metà dagli *elettori operai* e per l'altra metà dagli *elettori industriali*.

A tale scopo vengono compilate dalla Giunta comunale *due liste di elettori*, in una delle quali sono iscritti gli industriali e nell'altra gli operai e capi operai delle industrie per le quali è istituito il Collegio.

Gli operai per essere iscritti devono esercitare l'arte da almeno un anno e risiedere nella circoscrizione del collegio da almeno 6 mesi.

Sono iscritti fra gli industriali anche i Direttori e Amministratori di fabbriche e imprese industriali che diano abitualmente lavoro a non meno di 50 operai.

Sono compresi fra gli elettori anche le *donne*.

Per i *minori*, non emancipati, proprietari di industrie, vengono iscritti in loro vece coloro che li rappresentano nell'esercizio dell'industria.

Tutti gli elettori poi devono aver compiuto gli anni 21, essere cittadini del Regno, e godere dei diritti civili (art. 14, 15 e 16 della Legge).

Chi non può essere elettore nè eleggibile?

Non possono essere elettori nè eleggibili: gli interdetti, gli inabilitati, i condannati per oziosità, vagabondaggio, mendicizia, associazione a delinquere, incitamento all'odio di classe, delinquenza politica, violazione di segreti professionali, e industriali, simulazione di reato, calunnia, falsità in giudizio, delinquenza contro la fede pubblica, contro il buon costume e l'ordine delle famiglie per avidità di lucro, e ciò fino alla riabilitazione — gli ammoniti e i soggetti alla vigilanza speciale finchè ne durano gli effetti; i ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza o delle Congregazioni di Carità; i falliti finchè duri lo stato di fallimento (art. 17 Legge).

Può ognuno essere eletto alla carica di probi-viro?

No; possono essere eletti soltanto *tutti gli elettori* iscritti

i quali abbiano compiuto i 25 anni d'età, sappiano leggere e scrivere, risiedano da un anno nella circoscrizione del Collegio e non siano esclusi dall'Ufficio di Giurato o siano incapaci ad esercitarlo (art. 18 Legge).

Sono anche eleggibili, nella proporzione di un quarto della rispettiva classe, coloro che si siano ritirati dall'esercizio dell'industria o dell'arte, purchè abbiano però i requisiti di cui sopra, quantunque non siano iscritti nelle liste degli elettori (art. 19 Reg.)

Quali persone non possono contemporaneamente far parte del Collegio?

Non possono contemporaneamente farne parte ascendenti, discendenti, fratelli, cognati, suocero e genero, nè più di due amministratori d'una stessa società (art. 25 Legge e 32 Reg.)

Quali norme generali regolano le operazioni elettorali?

Per tutto quanto concerne le operazioni elettorali si osservano le disposizioni vigenti per le elezioni amministrative giusta la Legge Comunale e Provinciale in tutto ciò che non è espressamente contemplato nella Legge e nel Regolamento sui probi-viri (art. 21 Reg.)

I comizi elettorali non possono occuparsi che delle elezioni per le quali sono convocati (art. 20 Legge).

Come si prova il diritto elettorale? Come si formano gli Uffici elettorali, e come si procede alle elezioni?

Gli elettori ricevono dal Sindaco il certificato di iscrizione almeno due giorni prima delle elezioni (art. 19 Reg.).

Il diritto elettorale è personale, non si ammettono rappresentanti, nè può mandarsi il voto per iscritto (art. 26 Reg.).

Gli industriali e gli operai sono riuniti in separate adunanze per procedere alle rispettive elezioni, con distinti uffici elettorali (art. 22 Reg.).

Gli uffici provvisori e definitivi sono presieduti da Pre-

tori, Vice-Pretori, Conciliatori, Vice-conciliatori e in mancanza dal Sindaco o dal consigliere comunale anziano. I presidenti vengono designati dal Presidente del Tribunale (art. 23 Reg.).

L'Ufficio elettorale provvisorio si compone del presidente e di quattro scrutatori provvisori scelti fra gli elettori presenti, nominandosi a ciò i due più anziani e i due più giovani di età.

Questo Ufficio nomina il Segretario che ha voto consultivo.

Quindi l'adunanza elegge a maggioranza di voti i quattro scrutatori definitivi. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Dopo ciò l'ufficio elettorale definitivo nomina il proprio segretario tra gli elettori presenti, ed in mancanza di persona idonea, anche tra gli estranei. Il segretario ha voto consultivo ed è remunerato con onorario di L. 10. Il processo verbale da lui redatto riveste le qualità di atto pubblico (art. 24 Reg.).

Le operazioni elettorali devono cominciare alle ore 9 precise. Il seggio provvisorio diventa definitivo se prima delle ore 10 non si è potuto costituire quest'ultimo per non essere presenti almeno dieci elettori a ciò necessari (art. 25 Reg.).

Ogni elettore può scrivere sulla scheda tanti nomi quanti sono i probi-viri della rispettiva classe da eleggere. I nomi eccedenti detto numero si hanno per non scritti (art. 28 Reg.).

La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pomeridiane, nè può chiudersi se non dopo trascorse tre ore dall'appello e finchè continua la votazione degli elettori presenti (art. 29 Reg.).

Compiuto lo spoglio delle schede nelle singole Sezioni, il Presidente della Sezione 1ª degli industriali convoca i Presidenti delle altre Sezioni industriali, lo stesso viene ese-

guito dal Presidente della 1^a Sezione degli operai rispetto alle altre sezioni operaie.

Sono eletti coloro che riportarono maggior numero di voti; a parità di voti, il maggiore d'età (art. 29 e 30 Reg.). Fra tre giorni dalla loro data, i verbali delle adunanze dei Presidenti, nonchè quelli delle singole sezioni, vanno spediti in piego raccomandato in franchigia postale al Presidente del Collegio od in sua mancanza al Presidente del Tribunale. Copia autentica di detti verbali verrà depositata e conservata nella segreteria del Comune sede del Collegio (articolo 33 Reg.).

Le spese occorrenti per le elezioni sono a carico della Camera di Commercio (art. 19 Reg.).

Può prodursi reclamo contro la formazione delle liste, contro le operazioni elettorali e la eleggibilità?

Può prodursi reclamo innanzi il Tribunale Civile da qualsiasi industriale ed operaio della giurisdizione del Collegio a termini degli art. 52, 53, 54, 55 e 56 della Legge Comunale e Provinciale (art. 21 Legge.).

Quali le norme per le tasse di registro e bollo?

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario sono esenti da tasse di bollo e registro e dalle spese di cancelleria (art. 36 Reg.).

CAPITOLO V.

Della costituzione degli Uffici

Come si costituisce il collegio e come si procede alla costituzione degli Uffici di Conciliazione e di Giurìa?

Nei tre giorni successivi al ricevimento dei processi ver-

bali il Presidente pubblica il risultato della votazione e ne dà notizia per iscritto agli eletti (art. 34 Reg.).

Il presidente e il presidente supplente, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, devono prestare il *giuramento* nella forma stabilita per i funzionari dell'ordine giudiziario, dinanzi al Pretore. Il Cancelliere deve prestarlo innanzi al Presidente (art. 22 Legge e 48 del Reg.).

Gli eletti vengono convocati dal Presidente entro otto giorni dalla notificazione dell'elezione. La costituzione degli uffici deve farsi entro un mese dalla pubblicazione del risultato delle elezioni (art. 23 Legge e 38 Reg.).

Ogni proboviro eletto, prima di entrare in funzione, presta davanti al Presidente la *solenne promessa* di esercitare le rispettive funzioni secondo il proprio intimo convincimento e coll'imparzialità e la fermezza che si convengono a persona proba e libera.

Quindi il Presidente dichiara *costituito il Collegio*.

Nella prima adunanza stabilita dal Presidente per la costituzione degli uffici, il Collegio determina il numero dei Probiviri che devono comporre l'ufficio di Conciliazione nelle proporzioni di cui al Cap. II precedente (art. 23 Legge e 38 Rego'amento).

Dopo di che gli eletti industriali scelgono a schede segrete fra gli eletti della classe operaia un *Vice-Presidente*. — Altrettanto fanno gli operai rispetto agli industriali. — Gli industriali poi scelgono a schede segrete fra gli eletti della loro classe la *metà dei componenti l'Ufficio di Conciliazione* e *due componenti la Giurìa*. Altrettanto fanno gli operai scegliendo fra gli eletti della loro classe. — Tale costituzione degli uffici si farà almeno *ogni 6 mesi* (art. 23 Legge).

Per la validità di dette votazioni deve avervi presa parte più della metà dei componenti di ciascuna classe. I *reclami*

a tale riguardo devono proporsi da almeno due membri del Collegio al Tribunale Civile entro otto giorni dalla data delle votazioni stesse (art. 21 Legge).

Nella costituzione degli uffici deve osservarsi inoltre che non possono contemporaneamente appartenere allo stesso ufficio più amministratori di una medesima Società (Art. 25 Legge).

Chi assiste il Collegio e gli uffici nelle loro udienze?

Il Collegio dei Probi-viri, l'Ufficio di Conciliazione e la Giuria nelle udienze e in tutti gli atti del loro ministero sono assistiti dal Cancelliere. Questi è soggetto alla sorveglianza diretta del Presidente (art. 48 e 49 Reg.).

Quali sono le norme per la validità delle deliberazioni del Collegio?

Nessuna adunanza e deliberazione del Collegio è valida senza la presenza del Presidente o del Presidente supplente del Collegio.

Per la validità poi delle deliberazioni occorre sempre la presenza di un numero uguale di Probi-viri industriali e di probi-viri operai e non inferiore al terzo di ciascuna classe. Per stabilire la parità del numero di cui sopra devono astenersi dalle deliberazioni i membri della classe più numerosa che riportarono minor numero di voti ed a parità di voti i meno anziani. Tali disposizioni però non si applicano per la costituzione degli uffici (art. 41, 42 e 43 del Reg.).

Quale facoltà ha il presidente nelle controversie più gravi?

In queste controversie può chiamare a far parte dell'Ufficio di Conciliazione due o più membri del Collegio, mantenendo però sempre l'uguaglianza del numero per le due classi (art. 5 legge).

Come si provvede nei casi di impedimento, morte, dimissioni, decadenza, perdita della eleggibilità o sospensione

di alcuno dei membri degli Uffici? Quali cause possono provocarne la sospensione o la decadenza?

Nel caso di impedimento di taluno dei membri ordinari degli Uffici il Presidente chiama quale *supplente* altro dei componenti il Collegio nell'ordine indicato dai voti riportati nella elezione ed a parità il maggiore d'età (art. 6 Legge).

Nel caso di morte, dimissioni, decadenza, perdita dell'eleggibilità o sospensione di alcuno dei membri, il presidente provvede come sopra per la supplenza. In questo caso il membro chiamato dura in carica sino alla prossima costituzione degli uffici (art. 40 Reg.). Se per dette cause il numero dei membri del Collegio è ridotto a meno di 4, gli elettori saranno convocati per completarlo (art. 18 Reg.).

Ai membri del Collegio sottoposti a procedimento penale per reati punibili coll'arresto o con pena più grave sono applicabili la sospensione o la decadenza (art. 26 legge).

CAPITOLO VI.

Del procedimento davanti ai Probi-viri negli uffici di Conciliazione e di Giuria

Come si fa la richiesta di conciliazione? Chi funge da usciere? Quali i termini a comparire?

La richiesta di conciliazione può farsi anche verbalmente presso la Cancelleria del Collegio. Gli avvisi alle parti sono notificati a cura del Cancelliere e per mezzo dello *Usciere del Giudice Conciliatore* della sede del Collegio che funge altresì da Usciere dei Probi-viri. L'Usciere è sottoposto alla diretta sorveglianza del Collegio, e non può recusare il suo ministero quando ne è richiesto.

I termini per comparire sono quelli fissati per i Conciliatori nell'art. 147 Cod. Proc. civ.

Possono essere abbreviati dal Presidente a sensi dell'articolo 154 detto Codice (art. 33 Legge e 50, 51, 52 e 54 del Regolamento).

Come si compare in giudizio?

Le parti devono comparire personalmente; però, nei casi di comprovata malattia o di assenza, possono farsi *rappresentare* da un membro della loro famiglia o da un industriale od operaio della rispettiva classe che dimostri, in qualsiasi modo ritenuto sufficiente dall'Ufficio l'incarico ricevuto.

Gli incapaci sono rappresentati dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore o dal curatore.

I proprietari di fabbriche ed intraprenditori dai direttori dall'impresa o da impiegati muniti di mandato speciale (articolo 32 legge).

Possono comparire i minorenni?

Sì, purchè abbiano compiuto i *quindici anni*, nel qual caso si reputano maggiorenni per tutte le controversie relative a locazioni d'opere da loro contratte (art. 34 legge).

Come funzionano gli Uffici di Conciliazione e della Giuria?

L'Ufficio di Conciliazione deve tenere almeno una udienza per settimana e la Giuria una ogni due settimane. Le udienze possono tenersi anche nei giorni festivi, e nei feriali anche di sera (art. 56 del Reg.).

Le *udienze* della Giuria sono pubbliche; non così quelle dell'Ufficio di Conciliazione (art. 37 Legge).

Non potendo gli Uffici di Conciliazione o di Giuria tener udienza nel giorno fissato per *mancanza di numero legale* dei membri, l'esame delle controversie è rinviato alla prossima udienza. Mancando il numero legale anche in questa, il

Presidente ne fa redigere verbale e lo trasmette al Procuratore del Re. I membri assenti, senza giustificato motivo, sono dichiarati dimissionari dal Tribunale Civile e possono essere condannati ad una *penalità* dalle dieci alle cinquanta lire. Dopo la seconda udienza in cui la Giuria non sia in numero le parti possono liberamente rivolgersi ai magistrati ordinari (art. 29 Legge).

Le parti non possono giovare di *memorie scritte* a difesa (art. 32 Legge).

Quali speciali norme di procedura si seguono avanti all'Ufficio di Conciliazione?

Quando la Conciliazione non riesca davanti all'Ufficio di Conciliazione, sarà steso, a richiesta della parte, processo verbale esprimente anche il parere dell'Ufficio e l'*operaio che avrà aderito alla proposta conciliativa sarà ammesso al gratuito patrocinio* per far valere la sua domanda giudizialmente.

Detto verbale tien luogo del Decreto di ammissione al gratuito patrocinio (art. 10 Legge e 62 Reg.).

Quando la conciliazione non riesca davanti l'Ufficio di Conciliazione, questo rimette le parti innanzi alla Giuria, se questa è competente, ad udienza fissa.

Non comparendo alcuna delle parti davanti l'Ufficio di Conciliazione, viene notificato l'avviso alla parte non comparsa per comparire ad udienza fissa innanzi alla Giuria.

Anche in questo caso si redige verbale di non riuscita conciliazione, con rimessione delle parti innanzi alla Giuria se competente (art. 33 Legge e 60 Reg.).

Riuscendo la conciliazione può, a richiesta di parte, redigersi verbale che dovrà essere sottoscritto dalle parti, dal Presidente e dal Cancelliere.

Se una delle parti non può sottoscrivere, ne sarà fatta

menzione indicando il motivo. Se ricusi di sottoscrivere, se ne fa menzione nel verbale e la conciliazione si ha per non riuscita (art. 59 Reg.).

Quali speciali norme di procedura si seguono innanzi alla Giuria?

Innanzi alla Giuria possono essere rimesse le parti nel caso di contumacia di una di esse verificatasi all'udienza dell'Ufficio di Conciliazione.

In questo caso la parte interessata farà notificare all'altra parte l'avviso per comparire all'udienza della Giuria nei modi stabiliti per l'avviso in conciliazione (art. 33 Legge e 60 Reg.).

Possono altresì le parti essere rinviate d'ufficio innanzi alla Giuria dall'Ufficio di Conciliazione, e ciò quando, comparse le parti innanzi a quest'ufficio, non è riuscita la Conciliazione.

Il rinvio viene fatto nel verbale d'udienza senz'uopo di speciale avviso per la comparizione (art. 33 Legge).

Comparsa le parti innanzi alla Giuria, il Presidente tenta nuovamente la conciliazione; quindi la Giuria, esaminati i documenti delle parti, tenuto conto delle consuetudini locali, visti, al caso, i libretti di lavoro, maestranza, ecc., sentiti i testimoni, eventualmente introdotti dalle parti, o chiamati di ufficio, interrogate persone pratiche, e, ove occorra, proceduto al sopra luogo, pronunzia *Sentenza definitiva inappellabile* che riveste il carattere di vero e proprio giudicato emanato dalle autorità giudiziarie ordinarie (art. 38 e 41 Legge).

Di regola le indagini di istruttoria di cui sopra devono esaurirsi nell'intervallo tra l'udienza in cui l'indagine fu ordinata e quella successiva (art. 58 Reg.).

Il soccombente sarà condannato nelle spese del procedi-

mento, che potranno anche dichiararsi compensate secondo i casi (art. 40 Legge).

Le parti non sono ammesse a chiedere rinvii.

Il presidente può ordinarne un solo a breve scadenza (art. 58 Reg.).

I testimoni chiamati innanzi la Giuria, ove non si presentino senza giustificato motivo o rifiutino di giurare o deporre, saranno condannati ad una *pena pecuniaria*, fino a lire 5 dalla Giuria, e la sentenza sarà trasmessa al Pretore per l'esecuzione (art. 39 Legge).

Ai testimoni competono le stesse indennità stabilite per i giudizi innanzi ai Giudici Conciliatori (art. 65 Reg.).

I verbali di conciliazione davanti l'Ufficio di Conciliazione o la Giuria sono *titoli esecutivi*.

Se però la conciliazione davanti l'ufficio di Conciliazione eccede il valore di L. 200, il verbale avrà soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio (art. 41 Legge).

Quali disposizioni sono comuni ai due Uffici circa il procedimento per tutto ciò che non è contemplato dalla Legge e dal Regolamento sui Probi-viri?

Il procedimento davanti l'Ufficio di Conciliazione e la Giuria, per tutto ciò che non è espressamente contemplato dalla legge e dal regolamento sui Probi viri, prende norma, per quanto siano applicabili, dalle disposizioni in vigore davanti ai Giudici Conciliatori (art. 55 Reg.).

Quali norme regolano la ricusazione dei Giudici innanzi agli Uffici?

I componenti l'Ufficio di Conciliazione e la Giuria possono essere ricusati dalle parti:

1°) Se sono personalmente e direttamente interessati nella controversia; 2°) Se sono parenti o affini di una delle parti entro il 4° grado; 3°) Se fra uno di loro o la moglie di lui

o alcuno dei suoi parenti od affini in linea retta ed una delle parti si agiti, o siasi agitata nel biennio precedente, una lite civile o un processo penale; 5°) Se siano padroni o lavoranti di una delle parti o rappresentanti o impiegati del padrone di una delle parti stesse (art. 35 Legge).

La ricusazione si fa con dichiarazione depositata prima della discussione nella Cancelleria, indicandone i motivi e sottoscritta dalla parte.

Se il ricusato non dichiara di astenersi, l'Ufficio di Conciliazione o la Giuria col concorso di supplente delibera sulla ricusazione.

Il giudicare sulla ricusazione del Presidente spetta al Tribunale Civile, udite le parti in Camera di Consiglio (art. 36 Legge).

Il membro ricusato o astenutosi è sostituito da un membro supplente chiamato dal Presidente tra gli altri membri nell'ordine indicato dal numero dei voti riportati nella elezione e, a parità di voti, dalla età maggiore (art. 53 e 40 del Reg. e 6 Legge).

In quali casi le Sentenze della Giuria sono soggette ad appello? Quali le formalità per appellare?

Le sentenze della Giuria non sono appellabili se non per motivi di incompetenza o per eccesso di potere, e cioè per avere esorbitato nel giudicare dalla propria competenza per materia o valore, o per aver giudicato oltre ciò che venne effettivamente sottoposto al suo giudizio.

La cognizione dell'appello spetta al Pretore o al Tribunale competente per territorio secondo il valore della controversia (art. 11 Legge).

Il Pretore potrà sospendere l'esecuzione della Sentenza appellata (art. 41 ult. cap. Legge).

Il termine per appellare è di giorni dieci dalla notifica

della sentenza, se il giudice d'appello è il Pretore; di giorni quindici, se è il Tribunale (art. 11 Legge).

L'appello è proposto nei modi e colle forme stabilite dall'art. 489 Cod. Proc. Civ. e cioè con dichiarazione da farsi dalla parte al Cancelliere del Collegio che ne trasmette tosto copia (colla copia della sentenza appellata) al Pretore e al Tribunale secondo i casi (art. 61 Reg.).

La Sentenza del Giudice d'appello è soggetta a rimedio in Cassazione?

Sì; ed il termine utile pel ricorso in Cassazione è di trenta o quaranta giorni secondo che la sentenza d'appello è del Pretore o del Tribunale. Il ricorso è esente da deposito e può interpersi con o senza ministero di avvocato (art. 11 Legge).

Come si procede all'esecuzione delle sentenze della Giuria e nelle controversie sulla esecuzione delle stesse?

Le decisioni della Giuria vengono eseguite nella forma e nei modi prescritti dagli articoli 460 e seg. Codice di procedura civile come per quelle dei Giudici Conciliatori (articolo 41 Legge).

Per l'esecuzione delle sentenze e dei verbali di Conciliazione le parti hanno facoltà di rivolgersi all'Usciere del Collegio o all'Usciere di Pretura.

Le controversie sull'esecuzione di dette sentenze e verbali sono decise dal Pretore o dal Tribunale a termine dello art. 570 Cod. proc. civile (art. 63 Reg.).

CAPITOLO VII

Indennità ai componenti il Collegio - Diritti spettanti alla Camera di Commercio, al Cancelliere ed all'Usciere - Registri e Repertori - Tasse di registro e bollo - Spese del Collegio - Dati statistici.

Competono indennità ai componenti il collegio?

È loro dovuto soltanto il rimborso per le spese di trasferta quando non risiedano nel Comune dove ha sede il Collegio, o nel caso di verifiche sopra luogo. L'indennità è di centesimi 25 per ogni chilometro percorso. Tali indennità sono liquidate dal Pretore e pagate dalla Camera di Commercio sul fondo all'uopo destinato (art. 64 Reg. e 42 Legge).

Quali diritti si riscuotono nei giudizi dei Probi viri a favore della Camera di Commercio, del Cancelliere e dell'Usciere?

Per le *Sentenze in contraddittorio* della Giuria sono dovuti alla Camera di Commercio i seguenti diritti:

Per quelle concernenti controversie sino a L. 50 L. 0,50

Per quelle superiori a L. 50 e fino a » 100 » 1,00

Per quelle superiori alle L. 100 fino a » 200 » 2,00

Se la controversia si risolve in *via conciliativa* o è decisa in *contumacia*; o se viene ritirata la istanza, i detti diritti saranno ridotti alla metà.

Per gli atti di conciliazione e per quelli d'istruzione delle cause e di esecuzione delle sentenze sono dovuti al Cancelliere i diritti stabiliti per le cause avanti i Conciliatori, e cioè:

Per ogni verbale di seguita conciliazione L. 0,50

Per ogni facciata di copia di atti . . . » 0,20

Per ogni tormola esecutiva . . . » 0,25

Per la notificazione degli avvisi alle parti è dovuto allo Usciere il diritto fissato nel N. 6 del Titolo I della tariffa in materia civile 23 Dicembre 1865 N. 2700 e cioè:

Per ogni notificazione d'avvisi, atti, ecc. L. 0.30

In caso di trasferta di oltre 2 chilometri e mezzo dalla sede del Collegio, per ogni chilometro percorso tanto nell'andata che nel ritorno gli

compete un'indennità di » 0.15

a termini dell'art. 10 della Legge 28 Luglio 1895 N. 455 che modifica il N. 6 Titolo I di detta tariffa.

Per gli atti di esecuzione sono dovuti all'Usciere del Collegio od a quello del Pretore i diritti fissati in materia civile dalla tariffa per gli Uscieri di Pretura, ridotto però alla metà (art. 43 Legge, 63 e 69 Reg.).

Quali i registri, e volumi d'inserzione di atti da tenersi dal Cancelliere, e quale repertorio dall'Usciere del Collegio?

Il Cancelliere dovrà tenere:

1°) Un registro a colonne per annotarvi gli avvisi alle parti per le conciliazioni, la non seguita comparizione di alcuna di esse e la menzione della non riuscita conciliazione;

2°) Un registro a colonne per annotarvi le spese che occorrono pel funzionamento del Collegio e da sostenersi dalla Camera di Commercio;

3°) Un registro a colonne per annotare i diritti riscossi sulle sentenze della Giuria.

Dovrà inoltre tenere in distinti volumi d'inserzione:

1°) i processi verbali di seguita conciliazione;

2°) i processi verbali d'udienza e d'istruttoria;

3°) gli originali delle sentenze;

4°) le dichiarazioni di ricorrere in appello (articolo 70 e 71 Reg.).

L'*Usciere del Collegio* deve tenere il repertorio di tutti gli atti del suo ministero a termini dell'art. 178 della Legge sull'ordinamento giudiziario, sotto la sorveglianza diretta del Presidente del Collegio che vi apporrà mensilmente il suo visto (art. 72 Reg.).

Quali norme regolano gli atti dei Probi-viri rispetto alle tasse di registro e bollo?

Tutti gli atti nel procedimento innanzi ai Probi-viri sono esenti da *tassa di registro e bollo*, salvo gli atti soggetti a registrazione a termine fisso sino dalla loro origine e le convenzioni di valore indeterminato o superiore alle L. 200 non estinte col verbale medesimo (art. 44 Legge).

Chi fornisce i locali? e chi sostiene le spese d'impianto e di funzionamento del Collegio?

Il Comune dovrà fornire gratuitamente il *locale* in un edificio di uso comunale.

Le *spese d'impianto e funzionamento* del Collegio sono a carico della Camera di Commercio del Distretto al quale si estende la giurisdizione del Collegio; ed a tale scopo la Camera stessa, a istanza del Presidente del Collegio, deve depositare presso l'esattore comunale un fondo di scorta preventivato in via approssimativa sulle spese di un quadrimestre (art. 42 Legge e 73 Reg.).

Quale obbligo ha il Presidente circa i dati statistici del Collegio?

Entro il mese di Marzo di ogni anno deve presentare al Ministero della Giustizia, a mezzo della Procura generale, su moduli all'uopo distribuiti, e con note illustrative, i dati statistici dei lavori compiuti dal Collegio nel corso dell'anno precedente (art. 75 Reg.).



INFORTUNI SUL LAVORO

Fino al 1898, in Italia, un povero operaio che nell'eseguire un lavoro spesso mal retribuito avesse avuto la disgrazia di perdere un braccio od una gamba o gli occhi era costretto a chieder l'elemosina; la sua famiglia piombava d'un tratto nella miseria più dura, nè v'era modo di potervi rimediare. Da tempo si gridava dal proletariato essere un'enorme ingiustizia che operai laboriosi, spesso pagati con uno scarso salario, dovessero alla fin fine gettarsi come limoni spremuti sul lastrico; ma la borghesia, or con un pretesto or con un altro, avea sempre differito la discussione di una legge la quale riconoscesse nell'operaio colpito da un infortunio il diritto di farsi risarcire da chi l'aveva impiegato in quel tale lavoro, a causa del quale egli si trovava inabilitato per la perdita di qualche membro.

Solo nel 1898 il proletariato italiano potè fare che il suo grido di dolore salisse alle alte sfere ove riposava la classe dirigente, e le sue domande si concretassero in una legge. Veramente la legge del 1898 e i regolamenti posteriori non sono una gran cosa, come si vedrà; ma intanto è un passo avanti nella legislazione operaia, la quale certo sarebbe più progredita se in Italia il popolo non si cullasse quasi dappertutto in una beata poltroneria, che gli fa tutto sperare dalla provvidenza o dal.... governo.

Ecco le disposizioni più importanti.

I.

Limite di applicazione della legge

§ 1. La legge concernente gl' infortuni sul lavoro si applica agli operai addetti alle *miniére, cave, torbiere, costruzione edilizie* (case, palazzi ecc.), produzioni di *gas* e *forza elettrica, telefoni, industrie di materie esplodenti, arsenali, cantieri*, ecc. (art. 1 Legge). (1)

§ 2. Si applica ancora agli operai impiegati nelle *strade ferrate, tramvie, bonifiche, porti, canali, argini, ponti, gallerie, strade e macchine*, ma solo quando ve ne sono impiegati più di cinque (art. 1 Legge, n. 2° e 3°).

§ 3. Si deve considerare come *operaio*:

a) chi è impiegato nel lavoro fuori della propria abitazione anche in modo avventizio od a cottimo;

b) chi nelle stesse condizioni *sorveglia, dirige* il lavoro anche *senza parteciparvi materialmente*, purché la sua mercede non superi le *sette lire* al giorno, e la riscuota non più in là d'ogni mese;

c) l'*apprendista* anche se non ha salario, che *partecipa all'esecuzione del lavoro* (art. 2 legge).

II.

Regolamenti preventivi

§ 4. I capi delle fabbriche, industrie, ecc. **debbono** adottare le misure prescritte dalle leggi e dai regolamenti per proteggere la vita degli operai e prevenire infortuni.

(1) *Nota Bene.* La parola *Legge* posta da sola serve ad indicare la *Legge 17 marzo 1898 n. 80* concernente gl' infortuni sul lavoro.

Se non l'adottano sono puniti anche cogli arresti *fino ad un mese*, oltre le altre responsabilità civili e penali derivanti dall'*infortunio* (art. 3 Legge e 435 Codice Penale).

§ 5. Vigilano per l'osservanza di tale legge e regolamenti:

a) il Ministro d'Agr., Ind. e Comm;

b) i funzionari dello Stato;

c) il personale tecnico delle *Asssociazioni per la prevenzione degli infortuni e dei Sindacati di assicurazione mutua* (art. 5 Legge).

§ 6. È *vietato* agli Ispettori o Delegati alla vigilanza di intraprendere alcuna impresa od esservi *interessati* o *impiegati* (art. 5 Legge).

§ 7. I regolamenti preventivi finora pubblicati sono:

a) il *Regolamento Generale* 18 Giugno 1899, n. 230;

b) quello per gl' infortuni nelle *miniére* e nelle *cave*, del 18 giugno 1899, n. 231;

c) quello per le industrie di *materie esplodenti* (polvere, dinamite, ecc.) del 18 giugno 1899, n. 232.

d) quello per le *costruzioni*, del 27 maggio 1900, n. 205.

Ogni operaio dovrebbe ben conoscere il Regolamento che riguarda il suo mestiere e farlo conoscere ai propri compagni, il più intelligente e provetto al meno intelligente, coloro che sanno leggere agli analfabeti, e farlo penetrare nella *Società di mestiere*; nelle *Lega di resistenza* e nella *Società operaie*: si eviteranno non solo molti soprusi e disgrazie, ma si abitueranno ancora gli operai a valersi delle leggi esistenti.

III

Assicurazione

§ 8. Gli operai debbono essere *sempre* assicurati, anche se è limitata la durata del lavoro, anche se il lavoro è stato ceduto ad imprenditori (art. 6 Legge).

§ 9. A carico di chi va l'assicurazione? Del capo dell'impresa (art. 7 Legge).

Alcuni capi ricorrono ad un poco onesto stratagemma: per risparmiare i soldi dell'assicurazione, fanno una ritenuta sulla paga. Questo è un sopruso bell'e buono: ma come si fa per evitarlo? Bisogna aver occhio alla legge, la quale dispone che sono punite le false dichiarazioni o inesatte con multa fino a lire 1000, che la pagherà il capo dell'industria (art. 8 Legge).

§ 10. L'indennità che viene assicurata agli operai è:

a) nel caso d'*inabilità permanente assoluta* la paga di cinque anni e non meno di L. 3000;

b) nel caso d'*inabilità permanente parziale* una paga uguale a 5 volte la parte di cui è ridotta in un anno;

c) nel caso d'*inabilità temporanea assoluta*, metà della paga dal sesto giorno dell'inabilità finché dura;

d) nel caso d'*inabilità temporanea parziale*, un quarto della paga;

e) nel caso di *morte*, la paga di cinque anni senza limite di massimo.

L'indennità deve essere pagata entro 3 mesi; dopo i 3 mesi decorre l'interesse del 5 per cento.

L'indennità degli apprendisti anche non pagati si misura sulla paga più piccola di un operaio impiegato nella stessa industria.

La prime spese per le cure e medicine deve farlo il capo dell'impresa (art. 9 Legge).

§ 11. La paga di un anno è uguale a 300 volte la paga di un giorno; il salario di un giorno è uguale alla paga totale dell'ultime 5 settimane di vita divisa pel numero dei giorni in cui si è lavorato (art. 10 Legge).

Nelle cause per gl'infortunati è competente il Pretore (art.

11 Legge) se non vi è il Collegio dei Probiviri; e non è necessaria la difesa dell'avvocato.

§ 12. Ogni patto stabilito per scemare le indennità o eluderne il pagamento, è nullo (art. 12 Legge); le indennità non possono essere cedute o sequestrate (art. 14 Legge); ma la loro azione si *prescrive* in un anno (art. 15 Legge).

§ 13. L'assicurazione pei lavori dello Stato, Province e Comuni si fa presso la Cassa nazionale; per quelli privati si può fare anche presso Società private purchè siano autorizzate (art. 16 Legge).

IV

Disposizioni generali

§ 14. Ogni capo d'impresa deve denunziare la natura dell'impresa ed il numero degli operai al Prefetto che ne informa subito il Ministero di Agr., Ind. e Comm. Dopo un mese dalla denunzia, deve essere stipulato il contratto d'assicurazione; ma se l'impresa è di nuovo impianto, entro 10 giorni dal principio dei lavori (art. 19 Legge).

Anche il contratto d'assicurazione e le variazioni devono essere denunziati entro 15 giorni al Prefetto (art. 20 Legge).

Se il capo dell'impresa non assicura l'operaio, può essere punito con ammenda fino a L. 4000, e, se avviene l'infortunio, deve pagare l'indennità come se fosse pagata dall'Istituto che assicura, e un'uguale indennità versare alla Cassa Depositi e Prestiti, cioè pagare due volte l'indennità (art. 21 Legge).

§ 15. Ogni capo d'impresa in caso d'infortunio deve entro 2 giorni denunziarlo alla Pubblica sicurezza, sotto pena di ammenda L. 50 a 100 (art. 25 Legge).

§ 16. Tutte le somme riscosse son versate alla Cassa Depositi e Prestiti e adibite in favore degli operai e delle associazioni operaie (art. 26 Legge).

V

Regolamento

§ 17. Il Regolamento serve a spiegare la legge; esso contiene 10 titoli che spiegano in che consistono e come si svolgano le *denunce*, le *assicurazioni*, il *pagamento delle indennità*, le *ispezioni*, le *contravvezioni*, ecc. Esso è il Regolamento del 25 sett. 1898 n. 411 per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898; ma oltre di questo vi sono i *Regolamenti preventivi* già citati e che sono da esso ben distinti.

Il Regolamento del 1898 dovrebbe essere conosciuto da ogni operaio in tutte le sue particolarità; ma basta per noi dare un'idea della *liquidazione delle indennità*. Vi provvedono gli articoli 73, 74 e 75, ch'è pregio dell'opera riportare:

ART. 73. Agli effetti della liquidazione dell'indennità nei casi di inabilità permanente, assoluta o parziale, debbono osservarsi i criteri seguenti:

- 1° Deve ritenersi come invalidità permanente assoluta;
 - a) la perdita totale delle 2 braccia o delle 2 mani;
 - b) la perdita totale delle 2 gambe o dei 2 piedi;
 - c) la perdita di un braccio e di una gamba, o di una mano e di un piede;
 - d) la perdita totale della forza visiva dei 2 occhi;
 - e) l'alienazione mentale non guaribile che escluda qualunque lavoro.

2° Deve ritenersi come invalidità permanente parziale la conseguenza di un infortunio la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

ART. 74. Nei casi di invalidità permanente parziale, il sa-

lario si considera ridotto, agli effetti della liquidazione delle indennità, nelle proporzioni seguenti:

per la perdita totale del braccio destro o dell'avambraccio destro al terzo superiore, dell'80 per cento;

per la perdita totale del braccio sinistro o dell'avambraccio sinistro al terzo superiore, del 75 per cento

per la perdita totale della mano destra o delle 5 dita della mano destra o dell'avambraccio destro al terzo inferiore, del 65 per cento;

per la perdita totale della gamba al terzo superiore, del 50 per cento; e così via fino alla perdita di un dito del piede che è del 5 per cento.

Per la grave perturbazione mentale che non esclude il lavoro manuale, il salario si considera ridotto nella misura del 50 per cento.

In caso di perdita di più membra od arti, la riduzione del salario corrisponde alla somma delle quote relative alle singole riduzioni, da non oltrepassare però la misura dell'80 per cento.

La paralisi totale ed inguaribile di membra o di arti resi completamente inservibili è equiparata alla perdita totale di essi. Quando invece li renda soltanto parzialmente inservibili, la riduzione del salario si considera nella misura immediatamente inferiore, da non oltrepassare il limite minimo del 5 per cento.

ART. 75. Si considera come inabilità temporanea totale la conseguenza di un infortunio che impedisce totalmente e per un determinato periodo di tempo di attendere al lavoro.

La inabilità temporanea parziale è quella che diminuisce solo in parte e per un determinato periodo di tempo l'attitudine al lavoro.

VI

Giurisprudenza e bibliografia

§ 18. La giurisprudenza e la bibliografia sulle dette leggi e regolamenti si può leggerla nel giornale *Gli infortuni sul lavoro*, che si stampa a Roma, diretto da Tito Marziali, via

Cavour, 104; esce ogni mese, costa L. 8 l'anno. Notiamo fra i valorosi collaboratori gli avv. Luigi Ordine, Rufo Rossetti, Andreotti Alfredo.

VII.

Si cammina!

§ 19. Fu oggetto di discussione se agli operai addetti ai cannoni grandinifughi si potesse applicare la legge 1898. La Cassazione disse di no. Evidentemente, la legge era difettosa; ma fu riparato al difetto con la legge 9 giugno 1901 n. 211 *sui consorzi di difesa contro la grandine* pubblicata mentre si correggevano le bozze di questo *Manuale*. Ne riportiamo quelle disposizioni che più direttamente c'interessano:

« ART. 15. Agli operai addetti ai cannoni e agli altri apparecchi per gli spari contro la grandine è applicata la legge 17 Marzo 1898 n. 80 per gl'incidenti degli operai sul lavoro.

L'assicurazione contro gl'incidenti sul lavoro, giusta la prescrizione della legge citata, dev'essere fatta a spese del consorzio e per cura della delegazione di esso.

I membri della delegazione e consorzio sono solidamente responsabili di fronte al consorzio ed ai terzi per l'osservanza delle disposizioni contenute in questo articolo.

Nel caso in cui gli operai addetti ai cannoni o agli altri apparecchi per gli spari contro la grandine siano già assicurati presso altri istituti di assicurazione, questi contratti in corso potranno, per deliberazione della Giunta Prov. Amm., essere ritenuti fino al loro termine equivalenti all'assicurazione di cui al presente articolo, ferma anche al riguardo le responsabilità di cui al precedente comma per i membri della delegazione consorziale ».

Dopo questo nuovo e più risoluto passo nella legislazione operaia, possiamo affermare che ancora i ciechi vedono che si cammina!

ARTE DELLA PROPAGANDA,
ANTOLOGIA E TEMI



L'ARTE DELLA PROPAGANDA



Togliamo da un'appendice comparsa nel giornale *La lotta di classe* di Milano, del 1895, e dovuta alla penna del nostro infaticabile compagno, ora deputato al Parlamento Nazionale, Oddino Morgari, le pagine che seguono. Sono uno studio pregevole sull'arte della propaganda socialista tanto necessaria al proletariato italiano; vi abbiamo aggiunte le norme per la costituzione dei gruppi.

*
* *

La propaganda individuale. — Si diffondano in grande i principi per mezzo di circoli, di conferenze, di agitazioni, di elezioni, di stampe: ecco la propaganda collettiva.

Ma di continuo e sordamente, come il dente del topo opera una propaganda meno clamorosa eppure efficacissima fra le pareti domestiche, nelle officine, al tavolo del caffè o della bettola, che ci porta miriadi d'adepti. È la propaganda individuale. Essa presenta sulla collettiva uno svantaggio: in quella stessa

mezz'ora per cui un manifesto è letto da migliaia di persone od una conferenza è udita da centinaia, voi cominciate appena la conversione di un uomo.

Chi n'è capace preferisca dunque di agire sulla migliaia e lasci ai meno adatti la minuta discussione di tavolino.

Da un altro lato però le obiezioni che nel cervello del lettore o dell'accorso alla conferenza si fanno strada restano senza parola; le parti non comprese e le lacune senza spiegazione. Così voi predisponete la mente d'un uomo alle idee, ma non lo convertite.

Nel discorso a quattr'occhi l'uomo vi espone tutti i suoi dubbi e voi li schiarite; vi prega di meglio spiegarvi e lo compiacete; ei non ha compreso e voi ripetete ancora cercando similitudini ed esempi per giungere fino a lui; il contraddittore battuto su tutta linea, al lume di pensieri si belli ch'egli ode per la prima volta, è compreso di grave stupore, medita e l'idea intanto s'addentra.

Gli studi del propagandista. — Per diffondere un principio bisogna conoscerlo.

Una profonda conoscenza non puossi acquistare senza veri studi, possedendo cioè le scienze preliminari alla sociologia e la sociologia stessa, e ricorrendo poi, per la conoscenza del socialismo, alle fonti voluminose che ormai esistono.

Chiunque ha tempo ed attitudine lo faccia; così soltanto giungerà ad intendere a fondo le gravi quistioni che ci preoccupano ed a trattarne con competenza su pei giornali, in congressi, in conferenze e nella polemica.

V'è modo e modo di studiare; ma noi insegneremo qui come si studii bene, con frutto e risparmiando tempo. Qui, come dovunque, la chiave è sempre una: l'ordine.

Una cerchia più dimessa di studi, accessibile a tutti i forniti di qualche coltura, potrebbe essere quella che segue. Anzitutto un riassunto qualsiasi delle teorie di Darwin e di Spencer, che diranno allo studioso le direzioni del pensiero scientifico moderno; Marx completerà la formidabile triade col celebrismo ed indispensabile suo *Capitale*, il vangelo dei socialisti contemporanei. Nel recente volume del Ferri, *Socialismo e scienza positiva*, lo studioso vedrà l'accordo dei tre colossi che si completano a vicenda. Una scorsa intera al passato, al presente e fino un poco all'avvenire del nostro movimento rile-

verà dal *Socialisme integral* di Benedetto Malon, di cui un bel riassunto italiano fu ora pubblicato col titolo *Il socialismo*.

Non dimenticate *La quintessenza del socialismo* dello Schaffle, un libro a noi favorevolissimo con rigore di logica ed ottima scelta di materiali, scritto da un avversario della nostra idea. Legga pure *L'anno 2000* di Bellamy; è un romanzo su ogni parte di cui non bisognerà giurare, ma tal quale si vede getta un raggio di luce sulle oscure vie del nostro futuro; del socialismo vi è mirabilmente esposto il lato morale.

La scelta dei terreni atti alla semina. — Così armato di idee, il propagandista volga a sé d'intorno lo sguardo e studi gli uomini. A decine li avvicini. Non vada a caso.

Non potendo colle sole braccia bastare ad una vasta pianura, il saggio agricoltore circonda d'una siepe alcuni singoli appezzamenti, che gli danno fra tutti garanzia d'un ottimo raccolto e si piglia cura di quelli. Il propagandista del pari faccia la sua scelta.

Esiga in coloro, ch'egli vuol trarre all'idea, cervello, cuore e determinatezza. Diffidi dei millantatori, che sanno una cosa prima di averla udita e parlano del continuo. Ha stoffa di socialista chi parla poco ed agisce assai.

S'occupi di preferenza intorno a quegli che, convinto, porterà al partito non solo un buon milite, ma un valente agitatore.

Non si ostini attorno ai paurosi ed ai fiacchi.

Uomini di mezzo carattere non andranno facilmente oltre ad una mezza convinzione.

Passi tosto ad altri. Pur tuttavia non li tralasci del tutto. Costoro faranno forse numero nelle elezioni, e, se li terrà d'occhio, daranno, sebbene a malincuore, il loro obolo. Ed a peggio andare, di nemici si saran mutati in neutrali.

Come si fa la propaganda individuale. — Il volenteroso profitti dei racconti di calamità pubbliche o private, di gravi condizioni del lavoro, miseria, malanni, ecc., per esclamare che un rimedio pur vi sarebbe, un solo, il socialismo. Tutti porgeranno l'orecchio, ed egli svolga le idee.

Sia tollerante della contraddizione; non irriti l'avversario smentendole per eccesso di zelo anche in quel tanto che può dir bene.

Allorché avrà trovato il suo uomo, vada dritto allo scopo

senta, ella è persona che mi va; voglio far di lei un socialista; lo permette? L'uomo sorride, appoggia i gomiti sul tavolo e dice: sentiamo.

Rincalzi la parola col prestito di opuscoli spieganti « elementarmente » l'idea. Nell'insegnamento di lingua italiana si comincia dall'abbici; stolto sarebbe il maestro, che sottoponesse senz'altro a' suoi principianti uno squarcio di Dante.

Gli uomini di cuore vengono facilmente a noi; il propagandista dia loro di preferenza libri, che li toccano dal lato del sentimento.

Attratti da quel miele deposto sull'orlo della tazza, sorbiranno poi le rigorose costruzioni scientifiche.

Perciò il propagandista si provveda d'un piccolo e bene assortito deposito d'opuscoli, e non sia contento che quando essi saranno tutti in buone mani, ruotando senza tregua dall'un domicilio all'altro.

Acquisti ogni settimana copie d'un giornale socialista e dapprincipio le doni. Abituati che egli abbia gli allievi a questa lettura, pretenda il soldo della copia. Più in là strappi loro l'abbonamento. Il che ottenuto, egli potrà rimettersi al lento effetto di quella lettura, che a data fissa, inesorabile come il destino, viene a porsi sotto gli sguardi del neofita e lo costringe a meditare.

Ad ognuno domandi se nella propria cerchia ha notato caratteri atti a ricevere l'idea, e corra a stringere con essi conoscenza.

Consideri i diversi amici, che sta convertendo a noi, come idealmente costituiti in un gruppo, di cui egli a loro insaputa sente l'orgoglio di essere educatore e capo. In faccia al suo Circolo assuma l'impegno di fare che il gruppetto fruttì. Ne tenga magari il « ruolino », come il capitano fa per la sua compagnia.

Se nel paese esiste un circolo, conduca codesti amici ad udirne le conferenze; e li famigliarizzi coi soci, che non son poi quei brutti diavoli che si crede. Ma ve li conduca a braccetto, senza di che prometteranno d'andarvi ma non v'andranno, poichè a gente disposta a dar la vita per un nonnulla è avvenuto di esitare a lungo davanti l'uscio d'una società di ribelli.

Il propagandista non dimentichi il suo plotone nel caso di

adunanze impressionati, di lotte elettorali, sottoscrizioni, spargimento di manifesti, ecc.

Ogni compagno di buona volontà può in qualche mese crear diecine di nuovi aderenti. Se non ama soltanto colle labbra la causa lo faccia adunque!

I piccoli gruppi. — Dovunque il socialista di buona volontà può costituire un « gruppo ». Un gruppo non fosse che di 4, di 5 persone, un embrione di società sprovvista di locali, di registri, di cariche.

Due righe di statuto per fissare più che altro gli scopi da raggiungersi; una piccola quota costituente subito un fondo per far provvista d'opuscoli e di giornali, un segretario attivo, pratico, che coordini i lavori e indichi delle frequenti riunioni, ecco il gruppo.

Tra così pochi, e tutti amici, facile è l'intendersi e grato riesce l'operare in comune. Ognuno attende ad un po' di propaganda, una tasca sempre fornita di « munizioni a stampa ».

Nella riunione ciascuno esponga le pratiche fatte; il segretario tenga nota degli impegni accettati, sorvegli, sproni, rimproveri.

Oh l'incanto sugli animi giovanili di certe clandestine adunanze nella cameretta d'un consocio, nel retro-bottega d'un esercente amico, l'orecchio teso per udire in tempo gl'intrusi!..

Con precauzioni siffatte s'ottiene anche d'allontanare il pericolo che l'appena acceso fuocherello tosto si spenga per subite persecuzioni.

Ora ci si dica in coscienza: qual'è il compagno degno di un tal nome che possa onestamente dire: mi è impossibile far ciò?

Centinaia e centinaia di siffatti minimi nuclei non potrebbero sorgere in ogni parte d'Italia per poco si volesse?

E chi non vede che per un po' di lavoro il partito si verrebbe formando intorno ai piccoli embrioni ed il gruppo non tarderebbe a mutarsi in associazione?

L'azione, l'azione continua, ecco la vita! Noi non stimiamo i saggi buddisti che si guardano l'ombilico.

Ci fanno sorridere gli studiosi che accumulano nel cervello tanta dottrina per consumarla da soli, inutilmente, veri egoisti dell'intelligenza; talvolta essi ci sdegnano.

Oh! se è per paura, lo vedono, un'organizzazione così poco numerosa non può far correr rischi.

L'adesione al Partito. — È necessario che ciascun individuo isolato e cadaun gruppo o circolo s'isciva al Partito socialista italiano.

Ogni singola persona paga una quota annuale di L. 1.20 (od anche di 10 cent. per mese).

Le organizzazioni versano una quota eguale per cadauno dei loro associati. Loro suggeriamo d'aumentare di due soldi la quota mensile che i soci già contribuiscono; al termine di cadaun mese o trimestre fare il reparto e spedire a destino la somma risultante.

Le quote s'inviano all'ufficio centrale del P. S. I.

Tali versamenti pubblicansi a titolo di ricevuta nell'organo ufficiale del Partito, il già nominato *Avanti!*

Non dovrebbe esser necessario incitare al pagamento d'una siffatta quota, eppure, ahime, quanti la verseranno?

Dieci centesimi per mese! ma ciascuno di noi spende spesso venti volte tanto in soli sigari!

Cionondimeno se tutti i coscienti compagni versassero regolarmente il piccolissimo obolo, l'ufficio centrale potrebbe di sporre in fondo di 50 o più mila lire per anno. Quale spinta potrebbe dare al giornale del Partito, a quanti manifesti e pubblicazioni far vedere la luce; a quanti processi e scioperi e sussidi e lotte elettorali e propaganda nei centri, che non bastano a sè stessi, provvedere!

Il socialista deve iscriversi nel Partito centrale anzitutto, poi nel circolo della sua località. Deve pagare le quote. Se non v'ha circolo, deve costituire un gruppo esilissimo, secondo le norme già dette, e farlo aderire all'Ufficio Centrale.

Le chiacchiere non dan farina. V'è un esercito che combatte; se voi ne lodate la bandiera, arruolatevi in esso, sceglietevi reggimento e compagnia, assumetevi quel grado, di cui natura vi ha resi capaci.

Ma non plaudite a quella guerra, restandovene ad osservarla od a criticarla se occorre in cima dei poggi, a venti chilometri lontano. Là per cento le schioppettate non vi raggiungeranno, ma non sarete mai altro che della povera gente!

Norme per la costituzione dei gruppi. — Anzitutto è bene ritenere che l'adesione personale vuol dir l'obbligo — in tutti i socialisti italiani che intendono aderire al Partito — di pa-

gare direttamente alla Cassa Centrale il minimo contributo annuo di L. 1,20 fissato dal Congresso di Parma e dai successivi.

Dappertutto in ogni città, paese, villaggio, frazione o cascina, dove c'è un socialista, egli cerca di convincere due o tre cittadini della necessità di farsi soldati della buona causa. Col l'aiuto di questi procura di aggregarsi altri compagni, in modo da unire almeno dieci soci per formare un gruppo o Sezione, prendendo poi anche — se del caso — quella denominazione che meglio loro aggrada o convenga. Essi debbono versare nella cassa sociale del proprio gruppo una quota annua personale appunto non inferiore a quella sopradetta.

Ogni gruppo verserà in seguito alla Cassa Centrale una somma annua quale è fissata dallo art. 17 dello Statuto (cioè 60 cent. per ogni socio). Tutto ciò non esclude che i soci (i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 18 dello Statuto) dei circoli di un dato Comune debbono mandare il proprio contributo diretto anche alla Cassa Centrale, oltre l'ordinario da pagarsi alla Sezione.

Anche per la località ove sia temporaneamente impossibile la costituzione di Gruppi, causa la mancanza di un numero sufficiente di compagni, le adesioni personali verranno mandate direttamente alla Cassa Centrale.

Non v'ha dubbio poi, che quei Circoli già costituiti, sotto qualunque forma, i quali intendono essere iscritti nel partito socialista italiano, lo possono sempre senza mutare la loro organizzazione, sottomettendosi però agli obblighi pecuniari e morali ultimamente deliberati dai Congressi.

È quindi da ciò reso evidente che un Circolo elettorale può comprendere elettori, e non elettori, restando così suo dovere il cercare innanzi tutto di procurare l'iscrizione nelle liste elettorali politiche e amministrative di quanti più cittadini gli riesce possibile.

Per far questo e per ben funzionare, il Gruppo elettorale dovrà avere a sua disposizione:

1. L'elenco di tutti gli elettori del Comune o del Mandamento.

Ciascun circolo elettorale può domandare a mezzo di un suo membro ed ottenere dall'Amministrazione comunale di far copiare a proprie spese o di comprare, se sono stampate, le

liste elettorali tanto politiche che amministrative, con nome, cognome, paternità, e domicilio di tutti gli elettori. Se l'amministrazione vi si rifiutasse, esso può avere egualmente l'elenco facendolo ricopiare su rubriche già predisposte, nel periodo in cui le liste elettorali devono per legge, due volte all'anno, essere esposte al pubblico nell'ufficio comunale.

Le liste devono essere tenute colla massima cura e fatte in modo che vi si possano segnare i cambiamenti di abitazione.

Nelle città grandi sarà bene dividere gli elettori per collegio, per mandamento, ed anche per via, allo scopo di poter meglio comunicare agli elettori gli inviti per conferenze, gli opuscoli, i manifesti, ecc.

2. L'elenco degli elettori socialisti. Si può compilarlo informandosi personalmente, chiamando gli elettori a discutere, interrogandoli direttamente.

3. Le module di domanda per l'iscrizione dei nuovi elettori si possono avere in fascicoli di 50 copie presso l'ufficio centrale del Partito socialista al prezzo di cent. 75 cadaun fascicolo.

Su questi moduli ognuno può fare per sé e per altri, che firmino personalmente, la domanda per diventare elettore, tanto comunale che politico, corredandola naturalmente coi relativi documenti. Una volta che siano debitamente riempiti, si consegnano al Municipio, alla fine dell'anno ed anche prima.

Non si aspetta mai la fine dell'anno per far riempire le module di domanda, perchè devono essere consegnate corredate o dal congedo con la dichiarazione del colonnello, o dall'attestato di terza elementare o dal certificato dell'esame fatto innanzi al Pretore.

I documenti di scuola devono essere firmati dal regio ispettore scolastico del circondario.

4. Module per chiedere i certificati scolastici ai sindaci (Mod. 5); per chiedere l'esame innanzi al Pretore (Mod. 2); per ricevuta della domanda e dei titoli prodotti dai nuovi elettori (Mod. 6); per scrivere il componimento innanzi al Pretore (Mod. 3); per i certificati che i pretori rilasciano ai promossi (Mod. 4); per ricorsi alla Commissione Provinciale (Mod. 7).

Tutti questi moduli si possono avere presso l'ufficio centrale al prezzo di cent. 75 per ogni 50 copie, comprese le spese di porto in tutto il regno.

Gli esami innanzi al Pretore si possono fare tutto l'anno.

Nel circolo, alla sera, la domenica, i compagni più esperti potranno comodamente preparare agli esami quelli che ne avessero desiderio, sul programma (che sarà pure comunicato a chi ne farà richiesta), il quale consiste nello scrivere una lettera e nel fare le prime operazioni. Agli esami è bene che assistano i compagni del circolo; la legge ne dà loro il diritto.

Quando un circolo ha bene provveduto a tutte le iscrizioni dei suoi componenti e degli amici e degli operai in genere, stia attento che non siano fatte delle cancellature dalle liste elettorali: in tal caso avverta subito l'ufficio centrale, mandando un esemplare, delle notifiche che gli elettori cancellati avranno ricevuto.

5. Sono poi raccomandabili, specialmente ai gruppi:

Le pubblicazioni di propaganda socialista da diffondere fra gli elettori. Importantissimo e attraente l'opuscolo: Lavoratori, alle urne! di De Amicis, che è in vendita al prezzo di cent. 10.

Il giornale centrale del Partito «Avanti!», e il giornale locale o regionale socialista se esiste.

Il segretario del gruppo corrisponderà coll'ufficio Centrale del partito per tutte le indicazioni relative al movimento elettorale, ricorsi, consulti per le contribuzioni a favore del Partito, ecc. Le adesioni al Partito vengono pubblicate sull'*Avanti!*

Ciò che dice il Codice. — Anzitutto, occhio alla legge! Bisogna che il lettore si familiarizzi col Codice penale. Gli è come quando si deve pigliare un bagno nell'acqua fredda: i coraggiosi vi si tuffano dentro d'un salto, e così vedono ch'è una roba da niente. Per intanto il diritto di associazione resta illimitato. I nostri compagni dei piccoli centri lo sappiano: essi non devono chiedere a chicchessia l'autorizzazione di fondare società di sorta.

Ne diano avviso, se credono, all'autorità locale a titolo di cortesia, ed intendendo con ciò dimostrare che l'associazione non ha fini che occorra nascondere alla legge.

E non accettino intimidazioni in proposito; facciano osservare a chiunque che lo «Statuto» accorda piena libertà di associarsi, e nessun'altra legge la «regola», cioè l'annulla, come invece è avvenuto del diritto di riunione, di stampa, «rego-

lato » dalla legge di P. S. e che perciò quasi più non esiste per noi.

Strane paure circolano nelle campagne in proposito alle nostre Società, ciascuno dei cui membri par destinato alla galera; gli avversari soffiano nel fuoco per far fumo, che ai buoni contadini ottenebri la vista.

L'art. 248 del Codice penale commina pene severissime contro le « associazioni per delinquere ai danni dell'amministrazione della giustizia, o della fede pubblica, o dell'incolumità pubblica, o del buon costume, o dell'ordine delle famiglie, o contro le persone o contro le proprietà » (mediante furti ecc.) Giammai i magistrati, anche nei momenti di maggior reazione, osarono applicare un tale articolo alle nostre associazioni.

Non esisteva nel codice un'arma per frangere la crescente compagine del Partito socialista dei lavoratori italiani ed il Governo dovette ricorrere alle ormai celebri « leggi eccezionali del 14 luglio 1894 » che con meschino artificio dichiarò fatte contro gli anarchici e dopo rivolse contro di noi.

Nella terza fra queste leggi l'art. 5 dice:

« Sono vietate le associazioni e riunioni che abbiano per oggetto di sovvertire con vie di fatto gli ordinamenti sociali. I contravventori sono puniti con confino sino a sei mesi ».

Di tale arma armato, addì 22 ottobre 1894, il Governo scioglieva quasi 300 società, ed i pretori distribuivano innumerevoli condanne varianti di solito fra uno e tre mesi nel suddetto confino.

Occorre però dire che in alcuni siti i capi delle società disciolte, invece che in Pretura, furono chiamati avanti il Tribunale per rispondere del reato di cui all'art. 247 del Codice penale (*Vedi a pagina 253 e 254 di questo Manuale*). Non poche persone (fra cui persino i deputati Costa ed Agnini) si ebbero condanne varianti fra i tre ed i sei mesi di carcere.

Ma questi giudizi furono conseguenza del burrascoso scioglimento del Partito dei lavoratori, ed in tempi ordinari l'applicazione dell'art. 247 a società non è guari a temersi.

I pericoli da evitare. — I pericoli per le nostre associazioni cominciano colla loro azione esterna e cioè quando si pubblicano manifesti, si convocano comizi, si tengono conferenze, si iniziano agitazioni, ecc.

Nel corso di questi atti si devono risparmiare i vani ca-



cenni alla possibilità d'un impiego delle vie di fatto in un lontano avvenire, perchè trattasi di conquistare le coscienze.

Ed è pure facile, trattando delle classi dirigenti, evitare la imputazione dell'odio che non è nelle nostre intenzioni servendosi di espressioni civili e serene, coerentemente, già lo dicemmo, alle nostre stesse teorie ed alla moderna scienza, che attribuiscono le azioni dell'uomo all'eredità, all'educazione, all'ambiente, al sistema infine, a tutto salvochè a colpa propria individuale.

Si ripeta in queste pubbliche circostanze che noi vogliamo una evoluzione delle forme economiche, mediante una graduale e pacifica conquista dei pubblici poteri, specie se non ci strapperanno di mano l'arma del voto e non ci renderanno impossibile una tranquilla propaganda.

Si dica che noi non odiamo nè eccitiamo all'odio, persuasi che l'uomo sia per natura egoista; che i proletari stessi, i quali oggi protestano, innalzati a condizione padronale, farebbero quello che oggi i padroni fanno, come tutti i giorni si vede; che il sistema dunque è il solo colpevole, e devesi combattere e mutare.

Se così si comporteranno gli amici nostri, la loro associazione avrà lunga vita, non ispirando paura nè orrore, non provocando cospirazioni a' suoi danni, sbandando dagli animi l'idea che le nuove falangi siano d'antropofagi e di selvaggi e si debba perciò senz'altro picchiar loro addosso per disperderle in tempo come se fossero cani arrabbiati.

Come si fonda un Circolo. — I vecchi del mestiere saltino via; noi scriviamo per coloro che non sanno. Se v'è chi abbia sì buon proposito nel cervello, ne metta a parte due o tre amici fidati ed insieme si dichiarino costituiti in « Comitato promotore » per la fondazione del circolo.

Tengano le loro sedute, studino l'ambiente, s'intendano sugli scopi e sui mezzi, li concretino in un progetto di « statuto ».

Ed una volta perfettamente intesi, non più lacune presentando il progetto, prestì a rispondere a qualsiasi obiezione, convochino un'adunanza di amici.

Se hanno denaro stampino una circolarina d'invito; ciò non manca di dare agli invitati un alto concetto della cosa. Ma pensino però che stamparla significa sottoporla all'occhio benevolo del procuratore del re, cui il tipografo è tenuto a consegnare tre copie. Se questo non è di loro gusto, si servano

del « velocigrafo ». Provvedano a dare alla riunione carattere strettamente privato.

Uno fra i membri del comitato funga da « relatore ». Inviti l'assemblea a nominarsi un « presidente ». Poi riferisca sugli studi fatti e dia lettura del progetto di statuto.

Possibilmente si trovi sul luogo un bravo conferenziere, se occorre, richiesto a qualche vicina città, coll'incarico di « riscaldare l'ambiente ».

S'accordi agli intervenuti ampia facoltà di parola. Esaurita la discussione, facciasi l'appello dei presenti, invitando ciascuno separatamente a dichiarare se intenda far parte della nuova istituzione. Si badi a questa importante modalità dell'appello. Interrogate l'assemblea in massa e perderete metà dell'adesioni. Invitate gli aderenti a darsi in nota il domani e li perderete quasi tutti.

Battete il ferro finchè è caldo. Siate pratici. Invitate gli aderenti a versare senz'altro la prima quota. Presi sul fatto, molti lo faranno ed ecco senz'altro iniziata la cassa. Da essa tosto detraete la quota d'iscrizione al Partito Socialista italiano, e la sera stessa speditela all'ufficio centrale. Se resta tempo, passate alla nomina delle cariche sociali secondo lo Statuto. E non separatevi senza aver prima fissato giorno, ora e luogo della ventura adunanza.

Se a forza di chiarezza, d'ordine e d'energia, o amici neofiti, avrete potuto in una prima adunanza svolgere intero un siffatto programma, fatevi beffe dei vecchi che sanno ogni cosa, ed andate soddisfatti al riposo che avete ben meritato della causa.

Le ammissioni dei soci. — Non parleremo delle notissime formalità con cui la domanda d'ammissione si controfirma da uno o più soci, che portansi garante dell'ammettendo, nè dell'accettazione o del rifiuto di essa per parte dell'assemblea o del Comitato (meglio di questo ultimo per evitare pubblicità e discordie).

Diamo per consiglio di non ammettere persone che non accettino integralmente il programma.

Perciò non progressisti, repubblicani ed anarchici. Essi cercheranno di far prevalere la loro corrente ed invece d'unità si avranno lotte intestine.

Il Comitato. — I nostri circoli, già l'abbiam detto, non por-

tano presidenti, da quello in fuori il cui unico fine è regolato le discussioni nelle assemblee.

Essi tengono alla testa un Comitato o Consiglio di tre, cinque, sette o più membri, scadente ogni sei o dodici mesi, dall'assemblea sempre rinnovabile, e che noi chiameremmo volentieri « direttivo ».

Ma in omaggio al concetto per cui unica sovrana è l'assemblea che delega a quel posto alcuni fra i soci, non perchè la comandino, ma ne eseguiscano i voti, usasi dare ai comitati dei circoli la qualifica di « esecutivi ».

E Comitato Esecutivo sia dunque, poichè si afferma con una tale espressione un concetto di saggia eguaglianza repubblicana, ma si osservi come sia questa non altro che una quistione di nome.

Se infatti il Comitato sarà composto, come dovrebbe, dei migliori, esso stesso diverrà proponente, scopritore, iniziatore d'ogni utile impresa, su cui l'assemblea verserà la sua sabbia; cosicchè in sostanza il Comitato sarà direttivo di fatto, per solito non eseguendo che le sue stesse proposizioni.

Chè se poi fiacchi ne sono i membri, e le buone idee partono dall'assemblea dei soci, il Comitato fu male assortito e si deve mutare.

Ma gli inesperti vi eleggono spesso gente inadatta perchè la vedono prender del continuo la parola e porsi in vista. Via gli eterni parlatori, gli amanti di piccole miserie d'assemblea, i cercatori di cariche i cui doveri per lo più non curan d'eseguire. Squilibrati, megalamani e « ribelli » non sono rari nelle nostre file. Ora tutti costoro han la smania di parlar sempre e forte, ma messi alla prova si palesano disattenti, disordinati, poco pratici amministratori, veri elementi di dissoluzione.

L'uomo di carattere per solito è sobrio di parole.

Un Comitato energico, zelante, dotato di spirito pratico e di felici iniziative, sarà la fortuna del Circolo, al modo stesso che potrà seppellirlo se queste virtù non possiede.

Si sia severi nell'eleggerlo; s'esiga da esso la frequenza delle sedute; si sostituiscano senz'altro quei membri che mancano ad un dato numero di convegni senza valevole scusa.

Il Segretario. — Dei Comitati direttivi per solito fan parte un « cassiere » ed un « segretario ». Comunemente si crede che l'incarico dell'ultimo alla fin fine consista in un elenco dei

soci, un verbale e poche lettere per cui chiunque potrà bastare purchè tenga in mano una penna.

Errore! Nelle aziende private, nelle pubbliche amministrazioni, nei sodalizi, vita e morte dipendono spesso dall'opera sua.

Vedremo poi come un'efficace propaganda non sia possibile senz'una minuta divisione del lavoro e facciam ora il caso dei circoli che continueranno a fregiarsi d'un Comitato onniveggente ed onnisciente come il padre che è nei cieli che provvede in solido agli interessi del partito coll'ausilio d'uno scribacchino incaricato di metter nero su bianco.

L'assemblea s'aduna, delibera e si scioglie per più settimane; nell'intervallo il Comitato sgobbi.

E dato ch'esso sgobbi, chi fra i suoi membri, se non lo scribacchino suddetto, ha presenti nella memoria programma, mezzi, deliberati, poichè li compilava quando si progettarono e li trascrisse e conserva? chi apre primo le corrispondenze e le ripone e rammenta, chi dà le risposte ed a chi stà perciò farle di parole o di fitte e pratiche sollecitazioni?

Al Segretario, presente ogni sera nell'ufficio, vengono i compagni con notizie, domande, reclami, a lui dunque il notare e ricordare, il riferire e proporre o sui due piedi cavar costruito dell'occasione, e soddisfare, appianare, iniziare. Tutte le fila passano nelle sue mani, e non parliamo che del lato per così dir passivo delle sue funzioni.

Ma avviene che il Comitato si comporti a suo riguardo come l'assemblea col Comitato; s'aduna, sente, delibera e si separa, lasciando l'esecuzione al segretario ancora. Il quale perciò è, secondo la legge, materiale esecutore d'ordini ed in realtà direttore. All'apparenza l'assemblea delibera, Comitato e Segretario lavorano.

Nel fatto il Segretario progetta e fa, il Comitato convalida e l'assemblea, lieta di cavarsela con sì poca fatica, mette per solito la sabbia.

Ed ecco al modesto scrivano incombere la parte d'attacco, d'organizzazione e di propaganda nei cento modi che diremo. Vedesi dunque che non occorre un automa.

Un primo colpo d'occhio al da farsi. — È un enorme lavoro; eccone un quadro certamente incompleto. Vi distinguiamo tre momenti:

La ricerca dei mezzi d'azione. La propaganda. La conquista.

Trattasi anzitutto di procurarsi le armi e di temprarle appunto, poi di servirsene per arrolar soldati, diffondendo ovunque entusiasmo alla splendida bandiera.

In possesso d'armi e di militi, trattasi infine di strappar grado grado concessioni e fortezze al nemico, fino alla vittoria finale che condurrà la pace.

I MEZZI D'AZIONE sono: *l'organizzazione locale, l'organizzazione federativa, gli uomini, la parola, il denaro, il giornale, il libro, il manifesto*. Vengono poi i mezzi conservativi (utilità, solidarietà, concordia, svago, sicurezza).

LA PROPAGANDA si distingue: secondo il mezzo che impiega (cioè coll'organizzazione, colla parola, col giornale, col libro, col manifesto, collo svago), secondo il luogo ove si verifica (nel circolo, nelle altrui riunioni, in città, in campagna), secondo le persone cui s'indirizza (fra le categorie di lavoratori, fra le donne, fra gli altruisti e gli studiosi, fra i diversi partiti), secondo il fine speciale che si propone, economico (per interessi locali, per interessi operai) o politico (nei processi, nelle lotte elettorali, ed in maggiori agitazioni d'indole politica).

LA CONQUISTA si opera: *mediante organismi economici a favore dei proletari, indipendentemente dall'azione dei pubblici poteri (resistenza, cooperazione) - mediante ottenimento di concessioni da essi - mediante la loro conquista*.

Svolgiamo questi diversi rami dell'attività socialista.

Dei mezzi di azione. (1° specchio). — L'ORGANIZZAZIONE LOCALE. *Sue diverse forme* (nuclei embrionali, società « maschere », circoli socialisti). — *Statuto* (programma, mezzi, regolamento), *Rèclame*, *Ammissioni*, *Assemblee* (convocazione, ordine, lavori, verbali), *Cariche* (divisione del lavoro).

L'ORGANIZZAZIONE FEDERATIVA. *Sua estensione* (internazionale, nazionale, regionale, provinciale, urbana). *Sue modalità* (federazione, comitati centrali, statuti, rapporti fra i membri, congressi).

GLI UOMINI. *Studio di essi, Sviluppo delle attitudini, Impiego delle capacità*.

LA PAROLA. *Materiali teorici per conferenze. Formazioni d'oratori, Modalità delle conferenze* (stile, dialogo, contraddittorio, discussione, ecc.).

IL DENARO. *Amministrazione* (cariche, libri, rendiconti, revi-

sione), *Introiti* (quote sociali, morosità, oblazioni, sottoscrizioni, collettori, cespiti vari), *Spese*.

IL GIORNALE. *Sua redazione* (personale, propaganda popolare, rubriche, corrispondenti), *Sua amministrazione* (personale, conti, sottoscrizioni, collettori, rivendite, abbonati ed annunci), *Numeri unici*.

IL LIBRO E L'OPUSCOLO. *Biblioteca*, *Loro stampa*, *Loro scelta*, *Loro stile*, *Depositi*.

IL MANIFESTO. *Circolari*, *Manifesti « carte da visita »*, *Manifesti speciali*.

Del mezzi conservativi. (2° Specchio). **UTILITÀ.** *Mutuo soccorso*, *Cooperazione*, *Rèclame ai soci produttori*, *Insegnamento*, *Servizi gratuiti*.

SOLIDARIETÀ. *Cassa di soccorso*, *Sottoscrizioni*, *Ammalati*, *Casi di morte*.

CONCORDIA. *Misure contro i dissolventi*, *Arbitraggio*, *Affabilità*, *Cura degli umili*.

SVAGO. *Feste familiari* (ballo, banchetti, bicchierate), *Buffet*, *Trattenimenti* (recite, canto, giuochi), *Passeggiate*.

SICUREZZA. *Osservanza delle leggi* (studio di esse, legalità, rapporti colle autorità), *Spionaggio*, *Riserva*, *Processi* (difesa gratuita, solidarietà coi colpiti).

Della propaganda secondo il mezzo. (3° Specchio). — **COLL'ORGANIZZAZIONE.** *Adesioni individuali*. *Rappresentanti nei centri non organizzati*. *Propaganda nei locali di un circolo* (vedi poi). *Propaganda federale* (circolari, impiego del denaro e degli oratori, divisione del lavoro, aiuto ai centri impotenti ecc.).

COLLA PAROLA. *La conferenza come si ottiene* (circolari, pratiche, conferenze nelle associazioni, conferenze pubbliche, di sorpresa, a data fissa nei locali del circolo), *Suo sfruttamento* (accordi, diffusione di stampe, acquisto di soci ecc.), *Cautela*, *Propaganda individuale*.

COL GIORNALE. *Ricerca di rivendite* (per mestiere, amichevoli, mediante capi-gruppo), *Ricerca di abbonati*, *Rèclame* (affissi, numero di saggio, diffusione delle copie invendute), *Sfruttamento*, *di avvenimenti* (agitazione, soprusi, avvenimenti locali, articoli relativi), *Sfruttamento di gite, riunioni ecc.*, *Propaganda individuale*.

COL LIBRO *Biblioteche circolanti*, *Rèclame* (pubblicità sui giornali, saggi), *Rivendita*, (depositi a mestieranti, a circoli ed amici)

Diffusione nelle agitazioni, gite, riunioni, ecc.; *Propaganda individuale*.

COL MANIFESTO. *Affissione*, *distribuzione* (pubblica, nelle riunioni, per posta), *Manifesti relativi a questioni speciali* (interessi locali, interessi operai, elezioni, agitazioni politiche, ecc.).

COLLO SVAGO. *Teatrini socialisti*, *Canto d'inni socialisti*, *Sfruttamento delle feste e dei trattenimenti* (oblazioni, vendita di stampati, conferenze interposte, canto d'inni).

Della propaganda secondo il luogo. (4° Specchio). — **NEL CIRCOLO.** *Conferenze interne* (periodiche con invito ad estranei, a categorie di lavoratori con tema speciale), *Scuole di socialismo*, *Lettura* (sul luogo con prestito di libri, con rivendita), *Motti e tabelle*.

NELLE ALTRUI ASSOCIAZIONI E RIUNIONI. *Loro qualità* (società operaie, banchetti, agitazioni, altre conferenze, ecc.), *Mezzi per penetrarvi* (circolari, commissioni visitatrici, informatori, rappresentanti, promozione di agitazioni), *Nostra azione in esse* (conferenze, diffusione di stampati, acquisto di soci, ecc.).

IN CITTÀ. *Capi-gruppo*, *Elencazione degli aderenti non soci*, *Nel circolo* (vedi sopra), *Nelle altrui associazioni e riunioni* (vedi sopra), *In questioni locali ed operaie* (vedi sopra), *Pubbliche conferenze* (comizi, convocazioni, soupes, conférences, ecc.), *Diffusione di stampe* (vedi sopra).

IN CAMPAGNA. *Organizzazione della propaganda* (studio della carta, squadre, gite, zone di lavoro affidate, istruzioni, raccolte d'indirizzi), *Sfruttamento dei viaggi per affari*, *Studi speciali* (il contadino, il piccolo proprietario, le condizioni locali), *Modalità* (la propaganda all'osteria, modo d'introdursi nelle società, conferenze, nelle società, all'aperto, banchetti), *Organizzazione* (adesioni personali, rappresentanti, nuclei, circoli, *Stampa* (diffusione, pubblicazioni speciali).

Della propaganda secondo le persone. (5° Specchio). — *Fra le varie categorie di lavoratori*, *Coi non salariati* (artigiani, piccoli proprietari, piccoli commercianti), *Cogli impiegati*, *Speciali riunioni*, *Speciali pubblicazioni*.

FRA LE DONNE. *Le famiglie dei soci*, *Conferenze e pubblicazioni apposite*, *Società Operaie*, *Società femminili*.

FRA STUDIOSI ED ALTRUISTI. *Apposite pubblicazioni*.

FRA I DIVERSI PARTITI. *Studio dei loro programmi*. *Polemica*

(sulla stampa, conferenze in contraddittorio, intervento a loro riunioni, Pubblicazioni speciali).

Della propaganda secondo il fine speciale. (6° specchio). — PER INTERESSI LOCALI. *Sorveglianza delle cose locali* (degli atti comunali, delle opere pie, servizio medico pei poveri, ospedali, imposte pubblici servizi, ecc.) *Proteste* (stampa, dimostrazioni, commissioni al munic'pio), *Agitazioni d'interessati* (da scindarsi, da crearsi, convocazioni, speciali comitati di agitazione), *Stampa* (intervento del giornale pubblicazioni speciali), *Propaganda del programma amministrativo*.

PER INTERESSI OPERAI. *Statistiche ed inchieste*, *Agitazioni di disoccupati*, *Resistenza* (riunioni da convocarsi, comitati d'agitazione), *Domande ai pubblici poteri*, *Stampa* (come sopra) *Conferenze col pretesto del caso speciale Congressi operai*.

NEI PROCESSI. *Publicità Contegno*.

NELLE LOTTE ELETTORALI. *Varie specie di esse* (di protesta, di propaganda, di conquista), *Organizzazione* (speciali circoli, comitati, subcomitati), *Propaganda parlata* (riunioni di società, conferenza, colpi di mano sulle riunioni altrui, comizi), *Propaganda scritta* (manifesti a muro, a mano, programmi minimi, opuscoli e giornali speciali).

NELLE AGITAZIONI POLITICHE. *Loro specie* (commemorazioni proteste per atti governativi, 1.º Maggio, ecc.), *Mezzi* (dimostrazioni manifesti, pubblicazioni, conferenze, comizi, ecc.).

Della conquista. (7º specchio). — MEDIANTE ORGANISMI ECONOMICI A FAVORE DEI LAVORATORI. *Collocamento gratuito*, *Società e federazioni professionali*, *Resistenza* (leghe di resistenza, scioperi, boicottaggi arbitrati), *Camere del lavoro*, *Cooperazione* (di consumo, di lavoro, di panificazione, farmaceutica, di credito ecc.).

MEDIANTE L'OTTENIMENTO DI CONCESSIONI DAI PUBBLICI POTERI. *Propaganda dei programmi minimi*, *Agitazioni*, *Proposte degli eletti*, *Rivendicazione delle leggi in vigore* (sul lavoro dei fanciulli, sugli infortuni del lavoro, sui proibiviri, sui lavori alle cooperative, ecc.).

MEDIANTE LA CONQUISTA DEI PUBBLICI POTERI. *Iscrizioni*, *Scelta dei candidati*, *Propaganda elettorale* (vedi), *Occupazione dei seggi*, *Contatto fra elettori ed eletti*, *Tattica degli eletti nei corpi pubblici*.

Il sin qui detto potrebbe in tutto od in parte eseguirsi nei grossi centri urbani applicando una minuta divisione del lavoro.

Un ministero socialista. — Noi consigliamo alle associazioni un Comitato direttivo unico, il quale sia però composto di tanti membri quante sono le direzioni precipue in cui il circolo esercita l'attività sua (un « ministero » socialista).

Ogni membro perciò dovrebbe essere nominato a parte, cercandolo atto alla speciale funzione che curerebbe egli solo (ci sarebbe il « ministero » e la funzione affidatagli costituirebbe il suo « dicastero »).

Il Comitato terrà le sue adunanze (o « consigli dei ministri ») suppongasì una volta per settimana. I vari membri renderan conto dei lavori e dei progetti; si scambieran consigli andranno a votazioni sui casi importanti; sottoporranno i casi gravi al giudizio dell'assemblea (il « parlamento »). « Capo del gabinetto » sarà un segretario generale o « direttore della propaganda » coll'incarico d'aver occhio ai lavori di ciascuno, e di coordinarli e tenerli in rapporti coi deliberati del comitato e del circolo.

La similitudine può spingersi più in là, ogni « ministro », potendo scegliersi un « segretario di stato » cui vada a genio la partita. Dovrà pure costituirsi un « consiglio superiore » di studi e d'aiuto, una vera piccola speciale sezione del sodalizio formata di tutti quei soci cui piacerà collaborare a quel ramo funzionante a parte, con proprie riunioni, così procedendo sotto la responsabilità dell'incaricato ad una seconda divisione del lavoro.

Molti sono i compagni disposti al lavoro, se glie lo porgete semplice, facile ed adatto.

Occorre dunque moltiplicare e suddividere le funzioni sino a che nel gran numero ciascuno che ha voglia trovi ciò che fa per lui, e lo trovi omogeneo sì che s'impari in un batter di occhi e lieve sì che ne porti il peso.

Or supponendo che il necessario numero d'uomini di buona volontà si trovi, facile è l'impianto d'una tale organizzazione mentre enorme diverrà la somma di lavoro uscente come accesa fiamma dalle cento bocche della fornace socialista. Il

paese, in cui quel circolo esistesse, e i suoi dintorni verrebbero conquistati in due anni.

La pedanteria. — Comunque un circolo importante si regga e suddivida gl'incarichi, ecco i registri che a peggio andare dovrebbero tenersi al corrente nell'ufficio suo.

Statuto e regolamento. Albo dei soci con indirizzo e annotazioni di qualità speciali (oratore facoltoso, avente relazioni nel paese di..., influente nella società di..., ecc.) Verbalì delle assemblee. Protocollo delle corrispondenze.

Libro-cassa (entrata ed uscita). Bollettario delle ricevute. Specchio dei pagamenti dei soci. Elenco degli oblatori da interpellarsi nelle circostanze.

Elenco dei capi-gruppo. Elenco delle società operaie con indicazione delle idee dominanti e dei compagni che vi hanno influenza.

Elenco generale dei socialisti non facenti parte del circolo (con colonne indicanti se è elettore o inscrivibile, se contribuisce con denaro ecc.)

Elenco dei comuni intaccati dalla propaganda (con indirizzi di società, d'amici, ecc.)

Rapporti della propaganda. Libri mastri secondo si disse fin qui.

« La simmetria è l'impressione patologica dell'unità ». Gli amici sian dunque curanti delle scritture e del bell'ordine in quanto vi corrisponda un utile pel partito; ma non cadano in eccessi calligrafici, dispendiosi di tempo e puerili.

Gli stampati. — L'ufficio d'un circolo dovrebbe possedere piante e carte della città e della provincia.

Collezione delle leggi che ci riguardano. Piccola biblioteca socialista. Deposito di opuscoli e di giornali in vendita.

Poi tirati a stampa o col poligrafo: - Tessere o libretti personali pei soci. Domande d'ammissione. Biglietti d'ingresso a conferenze. Programma del circolo e sua « réclame ». Circolari domandanti a società la concessione dei locali per conferenze, invitanti ad associarsi, ad abbonarsi al giornale, a fare oblazioni. Schede di sottoscrizione. Norme di propaganda diverse, ecc.

Tutto codesto materiale costa, è vero un po' di danaro e di fatica (gli stampati in quistione vanno fra le 2 e le 5 lire

pel primo migliaio); ma il fatto soltanto d'esserne forniti obbliga a servirsene il più fiacco degli incaricati.

E, servendosi con tatto e solerzia, mentre darebbe ai ricevuti un buon concetto dell'ordine e dell'importanza del sodalizio (l'abito fa il monaco) porterebbe allo stesso quantità di nuovi soci, di oblatori, di propagandisti, sì da superare dieci volte la spesa.

Le spie. — Abbiamo trattato della propaganda individuale delle varie specie di sodalizi, della compagine d'un circolo socialista, poi dell'accingersi che esso fa ai lavori della propaganda.

Eccoci ora a parlare del principale fra gli strumenti d'essa: l'uomo.

Siamo inclini a scorgere in ogni faccia nuova una spia. Per solito invece il pregevole personaggio s'asconde nelle spoglie di persona cui stringiamo ogni sera la mano e che fa parte magari del comitato con noi.

È un « confidente » di questura, vive d'un proprio mestiere, non figura sui ruoli, ed è ammesso a fruire d'una gratificazione ad ogni fruttuoso rapporto. Ne esistono a centinaia in ogni grande città.

È talvolta un vero agente segreto, venutosene da lontano, al tutto incognito appo noi, energico, colto, serio. Ma non ci onora di sue visite che nelle grandi occasioni.

E come penetrano? Stringendo amicizia con un socio che conoscano da tempo o di cui, « vedi caso », sono andati ad abitare il pianerottolo o col quale « pur casualmente » hanno battuto parola sul tempo e sulla pioggia al tavolino d'un caffè.

La lingua batte ove il dente duole, ed eccoci, per una mesta esclamazione sulla tristizia dei tempi caduti in piena questione sociale. L'amico adora il nostro modo di esprimersi, ma è sì ignorante! Ben vorrebbe istruirsi leggendo.

Volentierissimo. Ecco opuscoli, ecco giornali.

L'amico rende il tutto con cura e chiede altre letture. Commossi lo conduciamo alle conferenze del circolo, e un poco più in là eccolo proposto a socio.

Assai men facile nei piccoli centri ove di cadauno si san vita e miracoli, quest'ingresso delle spie dei circoli è facilissimo nelle grandi città. Il numero di esse nei grossi circoli non ha altro limite che quello prescritto da una saggia eco-

nomia dei fondi segreti. Un buon informatore per gruppo, se zelante, può bastare. Che se la polizia volesse piccarsi di far dello spirito, crediamo non le tornerebbe impossibile procurarsi la sorpresa d'un' assemblea che voti un ordine del giorno di plauso.... alle manette.

Le spie intelligenti son soci modello; manca, è vero, in essi l'entusiasmo, o ne hanno troppo e di cattiva lega, ma pagano puntualmente, han tratto cortese e sono presenti a qualunque riunione. Non è da escludersi che col lungo udire comunicansi talvolta dei principj e conciliando l'antica funzione con l'opinione nuova, cerchino di farci il minor male possibile.

Non riuscirete a liberarvi dalle spie. Ne cacciate una ed ecco un'altra che sottentra col divario che conoscevate la prima e della seconda non diffidate. La migliore via ancora è quella, ove si dubiti d'un uomo, di cercare di sincerarsi della cosa e poi tenerlo nel circolo senza metterlo sull'avvisato, guardandosi dallo svelare cose segrete al suo cospetto.

I dissolventi. — In sommo grado anzitutto lo sono i poco scrupolosi di cui già raccomandammo l'allontanamento.

Poi vengono gli eterni, farraginosi parlatori che stancano l'assemblea, ingarbugliano le idee e fan perdere gran tempo. Con essi il presidente sia severo; dica senz'ambagi che il partito ha di meglio a far che ascoltarli. S'emendino o spariscano, sarà un bene.

Dissolventi sono pure gli indiscip'inati, per lo più giovani ed audaci, un po' romantici, che vennero al partito perchè ribelle, ma non si assoggettano alle maggioranze, fanno le picche ed han sempre un'idea in disaccordo con tutte l'altre, su cui insistono con furore.

Dissolventi i megalomani, od ambiziosi che sono in pari tempo, per solito, e ciarlieri e indisciplinati, s'offendono ad ogni piè sospinto, vedono nel partito un teatro in cui figurare con studiato decoro, da cui aver plauso, e accettare cariche se brillanti, non mai se modeste e faticose.

Dissolventi i collerici e gl'intollerabili, sempre in urto con qualcuno, che sono acerbi nel bias'mo e vedono intenzioni nascoste sotto ogni più ingenuo errore.

Tutti questi squilibrati e mattoidi abbondano nei partiti romantici, repubblicano ed anarchico assai più che nel nostro, l cui stile positivista li tiene lontani.

Ma quei pochissimi bastano talvolta per gettar la zizzania. I buoni si stringano in lega contro di loro. Con cortese franchezza, e se occorre, severamente, loro dimostrino il torto.

Spesso son buona gente, il cui peccato consiste nella giovane età e nell'esperienza delle cose del partito.

Oppure s'offran loro incarichi pesanti, cui non sapranno adempiere, ciò che li avvillirà non poco. Rimedio infallibile per ammansare una opposizione: chiamarne i capi a far parte del gabinetto.

Impiego delle minori capacità. — Per difetto di mente o di studi, molti son quelli che rimangano inoperosi e pur vorrebbero fare.

Ogni buon volere troverà impiego se adottisi una minuta divisione del lavoro. Ma al postutto chi non sarà in grado di compiere almeno i doveri elementari del buon associato?

Li oda e giudichi:

- 1° Far numero nelle riunioni;
- 2° Accompagnare estranei alle conferenze;
- 3° Proporre nuovi soci;
- 4° Pagare puntualmente le quote;
- 5° Concorrere alle sottoscrizioni;
- 6° Far acquisto d'opuscoli da rivendersi fra amici;
- 7° Comprare giornali da diffondersi allo stesso modo e cercare abbonati;
- 8° Riferire le notizie utili di propaganda;
- 9° Accettar l'incarico di capigruppo;
- 10° Avvertire se debbono recarsi fuori di paese.

Ora ci si dica, con una mano nel cuore, v'è uno, uno solo fra i nostri compagni incapace a queste e consimili funzioni?

Se in tutto il partito gli amici puntualmente compissero gli umili uffici suddetti, l'ora della vittoria non tarderebbe a suonare.

Tre cose occorrono per fare la guerra. — Denaro, denaro e denaro. Lo disse Napoleone.

Con 100 lire un circolo può fornirsi d'un bel deposito di opuscoli che venderà con utile, o stampar ventimila copie d'un manifesto di *réclame* all'idea ed al sodalizio, o tentare un giornale, o gettare una candidatura di propaganda, o far le spese di quaranta viaggi in campagna, o indire più d'un comiz'io compensandosi con oblazioni del disborso. Con 500 lire per ben

economizzate può condurre tutte le iniziative di cui sopra ed innalzare il partito alla notorietà d'un intiero grande comune urbano, o d'un circondario.

Possonsi raccogliere i mezzi pecuniari occorrenti? Sempre, signori, benchè in proporzione, s'intende, del centro e del numero di amici che vi esistono.

Ma occorre attenersi ai metodi che qui sotto enumeriamo:

1° Una scrupolosa rettitudine nell'amministrare il denaro ed un'ampia pubblicità data dei rendiconti, sì da sbandire ogni sospetto;

2° Un saggio impiego col denaro in utili opere di propaganda, sì che ne saltino agli occhi i risultati e gli oblatori si rallegrino di aver bene impiegati i denari, nel tempo stesso che strada facendo acquistiamo per via nuovi soci e nuovi oblatori fra i convertiti dall'opera nostra;

3° Una buona organizzazione di capigruppo o di collettori a domicilio (nei grandi centri), coadiuvati da circolari, appelli sui giornali, nelle riunioni, ecc.;

4° Un susseguirsi di festicciole, trattenimenti, rivendite, che slegli senza dolore i cordoni della borsa agli amici, lieti di averne un compenso di piacere o d'utilità.

I conti in regola. — S'esigano conti in perfetto ordine, accessibili all'esame di chicchessia.

Tanto che l'ombra d'un sospetto non possa sorgere. O così, o le dimissioni.

L'amministratore tenga perciò in buona regola un « bollettario delle ricevute » stampato o poligrafato, « a madre e figlia »; non incassi un centesimo senza compilare sotto gli occhi di chi paga la ricevuta « madre » che rimarrà nel bollettario per memoria e staccar poi la ricevuta « figlia » da consegnarsi, anche se non richiesta, al pagatore.

Si fornisca pure d'un « libro giornale » ad entrata ed uscita, in cui frequentemente (meglio ogni sera) trascriva da un lato gl'introiti, quali risultano dal bollettario di cui sopra, e dall'altro le spese. Al termine di ogni mese tiri le somme e deduca la rimanenza.

Ecco i due registri indispensabili, cui possono far séguito altri « sussidiari » nel caso di sottoscrizioni, conti speciali per rivendite, feste, fondi a destinazione fissa, ecc.

Fra questi registri sussidiari è utile un « libro delle quote

mensili » per giudicare della morosità. L'amministratore compri una « rubrica alfabetica », e alla rispettiva lettera trascriva i nomi dei soci; accanto tiri dodici colonnine verticali, intestate ai mesi dell'anno. In ciascuna segni i pagamenti effettuati man mano che risultano dal bollettario.

I detti conti abbiano l'aspetto di veri e propri registri uniti e rilegati. Nulla impressiona più malamente che un'amministrazione a base di quardernacci e fogli volanti, pieni se occorre di sgorbi e di cancellature. Nessuno porterà più volentieri denaro. Segni al libro giornale ogni spesa non appena effettuata. Sia chiarissimo nelle diciture. Non iscriva per sé stesso; ma per coloro che non sanno; precisi per ciò data, qualità della cosa comprata, od altra ragione, nome del ricevente; in colonna a parte indichi i deliberati che approvarono la spesa e il numero d'ordine delle pezze giustificative annesse al libro cui si rimanda per riprova o dilucidazione.

Ogni spesa dev'essere corredata da siffatte « pezze giustificative » consistenti anzitutto nella « quietanza » di colui che ebbe il denaro, poi in altri documenti se n'ha d'uopo.

Non un introito senza ricevuta al pagatore, non un'uscita senza quietanza di chi ebbe il denaro, non un movimento di denaro senza registrazione al libro giornale. Ecco in sostanza la contabilità d'un circolo.

In una perquisizione, impadronendosi l'autorità di ricevute senza la prescritta marca da bollo, potrebbe appioppare alle due parti una multa non mai inferiore ad una ventina di lire. Laonde prudenza vuole che, per le somme da L. 10 in su, s'applichino una marca da cent. 5, ed una da cent. 10 per le somme da L. 100 in oltre.

La revisione. — Il circolo esiga un « rendiconto finanziario » ogni mese. Troppe cose possono avvenire negli abituali periodi di tre mesi o di sei. Con libri in ordine, un rendiconto è lavoro di due ore.

Si legga in assemblea. L'amministratore si arresti ad ogni partita, dia schiarimenti e chieda se qualcuno abbia a parlare in merito.

Rendiconti letti a rotta di collo si risolvono in canzonature; tanto val dire: fidatevi di noi.

S'inviti l'assemblea a nominare due o più « revisori », possibilmente pratici di scritture.

S'avverta del giorno prefisso per l'esame, affinché i soci possano assistervi.

La revisione sia severa. In quali modi potrebbe un amministratore frodare?

1° Non prendendo nota di denaro riscosso — o compilando la ricevuta figlia e lasciando in bianco la madre — o sulla prima ponendo la cifra reale e sulla seconda una minore, oppure alterando in seguito la madre nel senso di diminuirne l'importo.

Quindi i revisori invitino i soci ad esaminare se nel libro delle quote figurino i loro pagamenti; s'informino se risulti che l'amministratore abbia talvolta incassato denaro senza rilasciar ricevuta; poi vedano se nel bollettario esistano madri saltate via, cifre corrette o pagine strappate. Esigano che le madri portino una numerazione che non presenti lacune.

2° Nel riportare gl'introiti del bollettario al giornale può l'amministratore aver diminuito od omesso delle somme.

Quindi uno dei revisori legga nel bollettario, l'altro riscontri nel giornale, ed ambedue con un segno spuntino le partite man mano le avranno trovate conformi.

3° L'amministratore può avere segnato in uscita spese maggiori del vero o insussistenti.

Perciò i revisori esigano le quietanze già dette: poi si accertino che gli oggetti comprati esistono, che i viaggi segnati si effettuarono, ecc.; poi che le spese sono nella loro entità verosimili; infine ch'esse non furono fatte a capriccio, ma in corrispondenza di deliberazioni sociali e per veri bisogni.

4° L'amministratore potrebbe aver sbagliato a favor suo le addizioni; si verifichino.

5° Infine i conti potrebbero essere di perfetta esattezza e risultare ad esempio in cassa una somma ed in realtà la somma essere stata in tutto o in parte « mangiata », d'onde nell'amministratore (o nel cassiere, se c'è) l'obbligo di presentare il denaro, ciò che si chiama verifica di cassa.

I revisori tengano una prima seduta in assenza dell'amministratore per sbizzarrirsi a loro agio in ricerche, verifiche e supposizioni; poi una seconda con lui domandandogli le spiegazioni opportune. Firmino il giornale alla chiusura verificata se la trovarono esatta, e riferiscano l'esito in assemblea.

Ma non si limitino a questa parte materiale. Facciano so-

prattutto un'idea delle risorse del circolo e dei suoi bisogni. Confrontino le cifre dei diversi rendiconti. Studino le cause degli aumenti e delle diminuzioni. Ne traggan lume per proporre iniziative o per sospenderne, per darsi da un lato ad economie, dall'altro a sottoscrizioni e a nuovi cespiti. Giudichino delle morosità e così via.

I rendiconti rimangano affissi nel circolo, anch'essi colle firme dei revisori.

Morosità. — L'amministratore dovrebbe, una volta per mese, compulsare il libro delle quote ed estrarne la nota di morosi.

« Socio moroso » è colui che da due, tre o più mesi non paga senza legittima ragione.

Moroso! bel termine che racchiude spesso il germe di morte per le nostre associazioni.

I morosi! razza maledetta, contro di cui si appuntano gli strali e le bestemmie degli zelanti amministratori. Si comincia per solito a diramar circolarine che invitano con dolcezza i debitori al loro dovere. Ma nulla! Si ritorna sul tasto, minacciando d'espone i nomi ad infamia nell'aula sacra delle riunioni. Silenzio! Si espongono. Come sopra! Altre volte s'intima la radiazione da socio se entro un dato termine non giungesse risposta e più in là si radiano senza che si sieno fatti vivi. Talvolta ricorresi ad « un'amnistia generale » d'ogni debito, zuccherino a cui ben pochi abboccano.

Se tutti i soci pagassero!... dicono spesso i buoni con amarezza. Gli è che spesso la colpa sta nel circolo, inattivo, scontento, che scontenta ed allontana perfino i migliori.

Poi vien tutta quella serie d'individui o inadatti o paurosi o fiacchi, di cui abbiamo a lungo parlato. Ogni misura contro di essi è vana.

Si osserva in fine che non bisogna ricorrere a mezzi sì blandi. Capigruppo e collettori occorrono, e muniti di bollettari tascabili autorizzati nel caso al condono dovuto, purché si paghi il mese corrente, si presentino con tono risoluto nelle case e cerchino persuadere i recalcitranti o magari chiedano loro se parlano ad uomini od a fantocci e se intendono sì o no di rimaner soci oppure di farsi belli del nome di socialisti senza contribuire negli aggravi. E tutto questo una volta al mese, senza attendere che il debito si faccia tanto voluminoso da rendere disagevole il pagamento.

Esperito ogni mezzo, i morosi si radino; non ci trattenga il dolore di diradar le file. Indice della forza di un circolo non è l'albo dei soci; è la cassa, è l'affollamento dei locali, è il fecondo lavoro. Via la zavorra!

« **Roba da vendere** ». -- Un amico proferse l'idea di una pipa socialista. Uno scultore del partito avrebbe modellato *gratis* la testa di De Felice o Di Carlo Marx; sarebbesi fatta gettare in terra cotta la testina e col corredo di cannuce comprate all'ingrosso posta in vendita a due o tre soldi la pipa. Molte altre intraprese di tal genere si possono tentare per busti o medaglie in gesso, per stampa di cartoline postali emblematiche, di allegorie socialiste, di ritratti, per fotografie di grandi uomini del partito, per medaglie metalliche, spille da cravatta, e distintivi commemoranti un avvenimento, una data, ecc.

Fruttuosa è la rivendita di opuscoli, se si acquistano in grande quantità, e perciò con sconto, e se chi n'ha l'incarico è ordinato ed intraprendente.

Ancor più fruttuosa è l'edizione di un opuscolo nuovo, se scritto bene, su argomento interessante ed a modico prezzo. Disastrosi invece per solito dal lato finanziario sono i tentativi di giornali, di numeri unici, ed anco la semplice loro rivendita; chè le copie invendute, trascorsa la data loro, perdono ogni valore commerciale e gravano sul bilancio in modo esiziale.

Cosicchè, all'infuori delle sottoscrizioni per scopi speciali, potrebbesi l'intera annata tenere in funzione un sistema di riscossione pei non soci a mezzo « di collettori a domicilio ».

Se i capi gruppo esistono ognuno di loro è un collettore nato. Se no, l'amministratore con gran cura scelga amici fidati a quest'incarico. Li fornisca d'un elenco d'indirizzi a visitarsi tratto dalla rubrica di cui parliamo, e di un bollettario tasabile di ricevute a madre e figlia. Dia loro anche una circolarina di presentazione ed autentichi il bollettario con timbri e firme conosciute.

I collettori recansi ai domicili designati e ad altri che man mano discoprono e rilascian ricevuta del denaro. A non lunghi intervalli lo versano. L'amministratore in modo vistoso accusa ricevuta delle somme sul bollettario.

S'espella senz'altro il collettore che manchi di puntualità nei versamenti.

Per le ragioni già esposte i più fra gli inclini al socialismo non porran piede nei locali, nè contribuiranno spontaneamente con pecunia.

Occorre che un uomo d'aspetto franco, rispettabile, di modi austeri, ad uno ad uno li accosti, smuova e persuada. Taluni daranno per convinzione, altri per togliersi il fastidio. E, lo ripetiamo, tanto più volentieri contribuiranno quanto più il circolo è bene ordinato, lavora e dà frutto.

Riunioni e spettacoli a pagamento. — In molti paesi profittasi del passaggio di celebrità del partito per chiamare la popolazione ad udirli in sale o teatri. Ciascun intervenuto paga un tangente all'ingresso.

Ma il fatto di pagare entrando dà in Italia carattere di « pubblico spettacolo » alla riunione. Da un lato perciò occorre essa abbia ottenuto il *placet* dell'autorità di P. S.: dall'altro bisogna che, col permesso suddetto alla mano, gli organizzatori sian corsi all'ufficio di bollo per soddisfare preventivamente i diritti fiscali.

L'ufficio di bollo accetta ben volentieri i nostri denari, ma la P. S. proibisce sistematicamente le nostre pubbliche riunioni.

Siffatte conferenze a pagamento son dunque per ora rese quasi impossibili, e pur ne parliamo, perchè una di esse tenuta in Torino da Edmondo De Amicis rese oltre L. 1000 nette d'ogni spesa.

Due ore del tempo sì prezioso, è vero, d'uno di codesti uomini possono rialzare ad insperata floridezza un gran centro socialista.

Un Comitato formatosi con nomi possibilmente non conosciuti per socialisti fa appello all'intera cittadinanza indifferente, nemica, che accorre attratta dalla fama dell'oratore.

Bisogna dunque che l'oratore sia illustre e l'argomento letterario o giù di lì; chè se fosse apertamente socialista, perderemmo l'intervento di troppi. Bisogna inoltre che essa sia pubblica e si tappezzino le vie di manifesti. Occorre perciò sottostare a tutte le vessazioni d'uso, permesso ed interrogatori dell'autorità, pagamento, oltre che del fitto, della pubblicità e dei biglietti d'ingresso, anche del servizio d'ordine nel teatro o dei diritti a tenore della legge sul bollo.

Infine l'oratore non vorrà permettere che in città si creda che esso si esponga al pubblico per intascar quattrini. Bisognerà dunque nei manifesti indicare la destinazione del denaro. Bivio crudele. Dire la verità significa uccidere la gallina dalle uova d'oro. Stampare una bugia non è degno di noi. In una conferenza trattavasi di far denaro pei condannati, ed i manifesti portavano che l'utile sarebbe andato a beneficio di alcune famiglie povere. Altrettanto dicasi per spettacoli nei teatri « concerti, recitazioni, giuochi, ecc. » se troverannosi dilettanti od artisti che si prestino gratuitamente. Sia nel caso di conferenza, che di questi spettacoli, occorrerà far stampare biglietti per tempo o porli in vendita nel circolo ed a mezzo di capi-gruppo e collettori; al pubblico estraneo provvederassi con manifesti affissi vari giorni di seguito e con avvisi sui giornali.

Le spese. — Qui eccorrono parsimonia e pratica della vita. In un gran circolo potrebbesi al lato del Cassiere e dell'amministratore porre un « economo » nel senso letterale della parola, coll'incarico di controllare le uscite, di concretar risparmi.

Sonvi spese, fisse « fitto, illuminazione riscaldamento, cancelleria, corrispondenze, quote federali, ecc. », spese di propaganda, spese di speculazione « cui corrisponde un'entrata che le compensa e supera », e spese eventuali « di solidarietà od altro che sia ».

Con misura e vigore bisogna gettare quasi tutti i proventi nella propaganda. Queste sono le spese più fruttifere. Si videro circoli crescere del continuo tali uscite e non restar mai sforiniti di mezzi, che parallelamente aumentavano gl'introiti per nuovi soci accorsi a rumore e per maggiori oblazioni di persone sicure di affidare a mani valenti il loro denaro.

Perciò protestammo già prima contro la corta vista di coloro che assorbono ogni cespite nel fitto e nel mobilio calcolando sulla piacevolezza dei locali per condurre gente e non sulla propria instancabile opera di propaganda e di agitazione.

In molte case vi son tavole, sedie ed oggetti più del bisogno. Alcune spese di mobilio, cancelleria, ecc. porterebboni risparmiare se qualcuno curasse d'intronar sempre le orecchie dei soci per regali.

E si dovrebbe essere solleciti nel soddisfare il dovuto a

tipografi, padroni di casa, ecc. Per poco danaro non si esponga il nome socialista ad una cattiva fama.

Non si dimentichi che una buona mancia mensile al portinaio, se c'è, lo renderà amabilissimo e spesso anche alleato contro le trame dei messeri che piantonano il locale. Occhio al « pipelet ».

FIOR DA FIORE....⁽¹⁾

1.

Discorso di un magistrato nel 1841

« Fu un tempo nel quale, avvenendomi in poveri, sentia per vero piangermi di compassione (è che io non era senza cuore); ma questo sentimento troppo era meno del crucio che ora dentro mi cuoce. Voglio che i giovanili anni spargessero di lor consolazione i pensieri; voglio che la diversa qualità degli studi mi tenesse in me più raccolto e men curante mi facesse delle cose di fuori; ma queste non erano le sole né le principali cagioni. La diversità massimamente e quasi unicamente avveniva perchè io allora della povertà non conosceva per dir così che la corteccia. Vedevo quei laceri panni, vedevo quei luridi volti, ma più in là non vedevo; e se mi era dato di alcuna limosinuca soccorrere miseri, l'orrore della loro vita mi veniva mitigato e pressochè tolto dalla dolcezza del soddisfare un debito di umanità e di religione.

Ma la cosa mutò quando dalla tranquillità e dolce cultura delle lettere passai alla presidenza del Tribunale criminale. Quando dai campi delle leggiadre fantasie discesi a quelli troppo diversi della realtà; quando, invece dello studio di tempi e di uomini lontani, dovetti studiare nei fatti

(1) Non pubblichiamo qui nessuna poesia, poichè una bella raccolta è stata già pubblicata dalla nostra valorosa propagandista *Maria Cabrini* col titolo *CANZONIERE DEI SOCIALISTI* (L. 2.50), presso G. Nerbini, Firenze. G. M.

e negli uomini di questo di e di questo medesimo luogo natio, allora vidi una vaga giovinetta figliuola di poveri genitori, datasi a rubacchiare: la vidi per quei furtarelli in carcerata; e nelle carceri, in mezzo a donne di tutte sorta confusa, divenir presto dotta in quello che non sapeva, e tanto arrabbiare dalla voglia di un uomo che poi, uscita di là, gittossi al mal mestiere, senza mercede, finchè non fu sazia; e indi rimase fra le femmine venderecce, la più malvagia. Se ella non era figliuola di poveri non rubava, nè tra la corruzione delle carceri incattiviva; e sarebbe forse ora bello esempio di sposa e di madre. Vidi anche una tenera fanciulla, la quale, abbandonata dai parenti, cadde fra le sozze branche di un uomo rio: egli ne usò malamente e l'ammorbò.

Che monta se colui ne trascina ora al piè la catena, quando la miserella, indi a poco, dovette morire?

E pure se da altra gente era nata, non avrebbe dato in quegli artigli; ed oggi viva ed in fiore, allegrerebbe forse i giorni d'un amoroso compagno.

Vidi un vecchio dannato ai ferri perchè, valicati i muri d'un orto, si caricò di quanti cavoli poté in una volta portarne, e qui la povertà del furto basterebbe a mostrare, quando non fosse apparsa d'altronde, la povertà del rubatore.

Un altro vecchio uscito appena dai ceppi, nei quali per sue ruberie più anni era stato, corse, può dirsi, quasi difilatamente, a involare un pollo, di che arrestato fece lieti sembianti, e diceva essersi in questa guisa assicurato il pane a vita (accennando alla pena perpetua della recidivanza) e pesargli meno i dolori dell'ergastolo che quelli della continua fame, alla quale di nuovo sarebbe ito incontro nella sua libertà.

Piango poi massimamente e fremo ogni volta che io penso a certe famiglie e a certi parentadi, ove tutti, uomini e donne

e fanciulli, sostengono la miserabile vita unicamente col furto; e tanta viltà e cattiveria di mestiere, quasi eredità o fidecommesso, trasmettonsi di padre in figlio. Ma che fo in tanto dolore me avvolgendo e voi, o signori, quando basta il dirvi che, nei sette anni di quella mia penosa giudicatura, alla più parte dei malefizi portatimi innanzi vidi essere stata cagione o la povertà, o la rozzezza, la ignoranza, lo svergognamento la depravazione, che le più volte della povertà sono purtroppo funesto retaggio?

Ma questo *male* (la miseria) che, come disse il Parini, è *persuasore orribile di mali*, nella sua deformità più conobbi quando sottentrarai al carico che ora sostengo.

Tacerò qui dello strazio che mi fa all'anima il trovarmi in ogni dì a quello che prima sarebbemi stato duro anche immaginare, voglio dire, il vedere così estesamente l'umana compagnia rallentata e quasi disciolta nei primi e più soavi suoi vincoli di marito e di moglie, di genitori e di figliuoli, di fratelli e fratelli. Nè meno dirò il dolore e lo sdegno in iscorgere così spesso andare a ruba le sostanze di vedove e di pupilli, colpa di quegli stessi che, ordinariamente per doppio dovere di sangue e di legge, serbarle dovrebbero e farle fiorire.

Mi passerò anche di questa caccia di liti, di questi forensi garbugli, di questo succhiare del sangue massime della gente grossa e battagliera del nostro contado. Inconvenienti sono per vero grandissimi, e da impedire al possibile e che spesso conducono a povertà; ma non sono quelli che principalmente qui voglio lamentare.

Che hai, o vedovella, che così piangi? Non sei contenta del tutore che ho dato ai tuoi figliuoli?

Risponde: Che mi giova il tutore? il povero mio uomo lasciommi sei figli: il maggiorello di sette anni, il più pic-

colo naoque sei mesi dopo la morte del padre. Ho anche una vecchia madre inferma. Sola io lavoro, e, con questi bambinelli da assistere ben poco lavoro; e questo è incerto, e meschinamente pagato. Non ho altro assegnamento al mondo. I lenzuoli e le coperte del letto, i meschini panni rimasti del marito, le mie vesticciole (fuori di questi cenci che ho indosso), le poche masserizie di casa non vi son più. Appena di un poco di pane posso sdigiunare le mie creaturine: le quali vanno a letto e non dormono, e piangono; ed io cantata loro invano la ninna nanna, batto col pugno in una p rte e facendo bau bau, cerco d'impaurirgli, e così quietargli e indurgli al sonno; e tanto non dormono, e tuttavia piangono. — Puoi, donna infelice, risparmiare ai tuoi bambini quelle paure: essi, a ventre voto, non mai dormiranno.

È questo un dialogo, o signori non immaginato, ma vero, ed a me stesso avvenuto.

E quante volte a simili incontri io mi trovo! chè non poche sono le vedove, le quali lavorando di e notte a tutto potere guadagnano appena quanto si richiederebbe a reggere unicamente la loro vita, e nondimeno devono i sottili profitti dividere tra più e più figliuoli.

Ad altre donne che giova l'aver tuttora vivo il marito? Alcuna volta egli odia il lavoro; e so tra gli altri d'un calzolaio, che impegnava i ferri del suo mestiere, e il ricavato se ne beveva: il parroco glieli riscattava, ed esso gli impegnava di nuovo: a capo il buon curato a ricuperargli, e l'altro a impegnarli finchè in questa quasi gara il parroco si stancò e il calzolaio non fece più scarpe.

Altri lavorano per vero, ma il frutto del lavoro fondono nelle bettole, nelle biscazze, nei lupanari: ed alla moglie ed ai figliuoli non toccano che delle busse se al suo tardo venire a casa ardiscono fiatare. E dio volesse che di sì bestiali ma-

riti il numero fosse scarso! ma so io che non è. Delle volte poi è buono il marito, ed assiduo al lavoro: ma non sempre il trova, non sempre è con prontezza pagato; il più delle volte i guadagni sono magri, e la figliuolanza basta esser poveri perchè sia numerosa, quella malattia, quell'altra disgrazia lo indebitò, nè più potè riaversi. Intanto i figlioli chiedono del pane, e del pane non c'è. Che si fa? Uno di questi miseri, una sera, in sì dura strettezza, diedesi attorno, chiese limosina, chiese a credenza, e nulla trovò. Lo stesso avvenne alla povera moglie, e intanto i figliuoletti venivano meno. Il marito gira intorno lo sguardo e gli vede languire s'asside fisso in pensiero: torna a rimirare i figliuoli: guarda tra disperato e amoroso la sua compagna, e torna a pensare. Finalmente si rizza furioso e tendendo con tutto il braccio la destra verso la porta, e battendo un piede: va (grida alla moglie, va e vendi l'onore: non rimane altro per iscampare alla morte queste creature. Dopo non breve lotta s'avvia di male gambe la donna, esce alla strada. Di cercatori di sì fatta merce non è penuria: quella sera la famiglia mangiò.

Queste non son favole: son fatti, qui, in questo paese da poco tempo avvenuti... ».

F. FORNACIARI

Presidente del Tribunale di Lucca

2.

Ciò che disse Confucio

Dai libri di Confucio, il gran savio cinese contemporaneo di Romolo primo di Roma:

Meng Tseu dice al Re di Liang: « Il popolo muore di fame per le vie, e tu non apri i pubblici granai. Quando vedi

gli uomini morir di fame, tu dici: — Non è colpa mia; è la sterilità della terra. — Non sei tu come colui che avendo trafitto uno colla spada dicesse: Non sono io, è la mia spada...? Uccidere l'uomo colla spada o col mal governo, che divario tu vi trovi?... Le tue cucine ridondano di vivande, e le tue stalle sono piene di cavalli ben pasciuti; ma il popolo ha sul suo scarno volto il pallore della fame, e i campi sono sparsi di cadaveri.... Dover tuo sarebbe reggere lo stato, come se tu fossi il padre del tuo popolo ».

3.

Libere discussioni

« Credete voi sul serio di potere sopprimere il socialismo nel mondo? »

Non sapete che, da quando il mondo esiste, sotto forme diverse, con nomi diversi, vi è stata e vi sarà sempre una lotta tra le due tendenze che ora noi chiamiamo l'una individualista l'altra collettivista? Credete voi di poter frenare di sopprimere il pensiero?

Non sapete che le libere discussioni fra le più opposte tendenze costituiscono il trionfo vero della civiltà moderna?

RUDINI

Presidente del Consiglio dei Ministri

Tornata 2 Dicembre 1895 - Camera dei Deputati
Resoconto uff. discuss. parlamentare pag. 2699-2700.

4.

Miseria e libertà

« Giuridicamente è libero ed è giuridicamente uguale all'usuraio, al proprietario di terra e all'imprenditore anche lo sfinito popolano che debba subire l'usura o il morire di fame, anche il contadino che debba subire l'alternativa di accettare patti colonici insopportabili od emigrare in America,

anche l'operaio che debba decidersi fra la miseria dei suoi figliuoli e l'accettare il salario derisorio impostogli da un prepotente capitalista ».

(Dalla prefazione *Individualismo e Socialismo nel diritto contrattuale*).

E. GIANTURCO

Ministro di Grazia e Giustizia

5.

Come parlano i procuratori del re

« . . . : Non è più possibile allo stato attuale della civiltà e con lo sviluppo delle dottrine sociali, ostinarsi a volere che la intangibilità della proprietà debba intendersi nel senso di non potersi impedire che essa resti improduttiva a libito del proprietario e col danno pubblico. È interesse della Società che sia redenta la terra e che fruttifichi ed alimenti il lavoratore. Se a tanto si oppone il proprietario alla sua inerzia (turpe risultato di egoismo, di ignoranza e di secolari pregiudizi) deve subentrare l'energia dello Stato; e questo deve imperare perchè il frutto non sia assorbito dal capitale, misurandosi la retribuzione alla stregua del solo sostentamento, alla stessa guisa che si somministra l'alimento alle bestie che concorrono alla coltura.... »

CAV. DOMENICO RUIZ

Procuratore del re

Relazione sull'amministrazione della Giustizia durante l'anno 1895, Catanzaro, Tip. Asturi; 1896, pag. 23.

« Non v'è da illudersi, la miseria, che da lustri si è insinuata nel paese, ingigantisce specialmente nelle classi degli operai, degli artigiani e dei contadini, sui quali si ripercuote il disagio economico degli industriali e dei proprie-

tari, giacchè per fatale legge evolutiva *il capitale grosso va divorando il piccino*, e per pochi che, arricchiscono, raggruppando nelle loro mani tutte le ricchezze vi sono centinaia di migliaia la cui indigenza sta al disotto di ogni descrizione. »

AVV. GIUSEPPE OLIVA

Sost. Procuratore del re

Discorso del 8 gennaio 1897; Catanzaro
Tip. dell'Orfanotrofio, pag. 14.

6.

Come parla un conservatore

« Il socialismo non solo è padrone della parte più forte, più civile del paese, ma tutto contribuisce a favorirne il progresso. Esso nasce da condizioni e bisogni reali della nostra società; ha fede in sè stesso e nel suo avvenire; ha ordine, ha disciplina; combatte per un suo proprio programma, che manca agli altri partiti italiani tutti più o meno personali.

Esso trova favore sempre più crescente nell'e moltitudini; e più di tutto lo favorisce la cecità nostra nel non volerne riconoscere il valore. Dopo averne prima ostinatamente negata la esistenza, la possibilità stessa di esistere fra noi, lo immaginiamo ora come qualcosa di mostruoso, che non vuol fare altro che distruggere. È una cecità veramente singolare! »

PASQUALE VILLARI

Ex-ministro della Pubblica Istruzione

7.

Le nostre mire

« A pochi è ora dato d'ingaggiare la lotta per l'esistenza con esito favorevole, perchè assai pochi sono coloro che possiedono i mezzi a ciò idonei: epperò *vogliamo che tutti pos-*

sano disporre di tali mezzi. È qui il caso di ripetere ai borghesi, che in buona o mala fede ci accusano, che il socialismo non reclama affatto la divisione della proprietà fra i singoli membri dell'umano consorzio.

Noi siamo collettivisti e miriamo all'abolizione della proprietà individuale privata, perchè la terra, come mezzo di lavoro, possa servire a tutti e non a pochi solamente. Nè si dica che condurrà al disordine nella produzione e alla soppressione della iniziativa privata: le grandi società anonime dei nostri tempi insegnino.

Noi reclamiamo la collettivizzazione dei mezzi e degli strumenti di lavoro, attualmente posseduti da pochi, per potere essere al caso di sostenere con probabilità di successo le lotte contro l'ambiente. »

NICOLA BARBATO.

8.

Decalogo socialista

a un deputato

1. Ama la tua patria; ma rifuggi dall'odio iniquo, dal disprezzo stolto e dall'invidia ignobile della patria altrui perchè non capisce un grande amore in un'anima angusta, e tale è l'anima di chi non riconosce fratelli oltre le frontiere della sua terra.

2. E non nominare il nome della patria invano.

3. Ricordati che vivono nel suo seno milioni di creature, le quali hanno diritto di chiamarla una madre ingiusta e crudele.

4. Non ammazzare gli affamati che domandano del lavoro e del pane.

5. Non rubare il frutto del sudore altrui.

6. Non fornicare coi ladri del denaro pubblico.

7. Non dire il falso testimonio davanti al Parlamento e al paese.

8. Non desiderare la gloria barbara che fa alzare il capo alla nazione e curvare la fronte al diritto.

9. Non desiderare l'ignoranza e l'ignavia del popolo perchè durino i privilegi della classe che si regge in alto e a lui preme sul dorso.

10. Rispetta la giustizia, difendi la libertà, solleva la miseria e redimi il lavoro, se vuoi che regni la pace sopra la terra.

E. DE AMICIS.

9.

La società nuova

« Fra tutte le più grandi giornate della rivoluzione francese, la più bella, la più grande, che rimarrà per sempre impressa nelle menti, fu quella in cui i federati, accorsi da ogni dove, lavorarono la terra del campo di Marte per preparare la festa.

In quel giorno la Francia fu una; invasa dallo spirito nuovo, essa prevede l'avvenire nel lavoro in comune della terra, che le società affrancate ritroveranno la loro unità e cancelleranno gli odi, le oppressioni, da cui furono divise.

Atta oramai a capire la solidarietà, questa forza immensa che centuplica l'energia e le forze creatrici dell'uomo, la società nuova camminerà alla conquista dell'avvenire col maggior vigore giovanile.

Non producendo più per compratori ignoti, cercando in sé stessa i bisogni e i gusti da soddisfare, la società assi-

curerà largamente la vita e gli agi ad ognuno dei suoi membri, insieme alla soddisfazione proveniente dal lavoro liberamente compiuto, insieme alla gioia della vita non rubata agli stenti altrui. Ispirati ad una audacia nuova, quella della solidarietà, tutti procederanno insieme alla conquista dei supremi godimenti del sapere e delle artistiche creazioni.

Una società così fatta non avrà poi a temere né discussioni interne, né nemici esterni.

Alle coalizioni del passato opporrà l'armonia novella, la iniziativa di ognuno e di tutti, l'audacia in lei immensa del risveglio del suo genio.

Innanzi a tale forza irresistibile, i « potenti congiurati » saranno ridotti alla impotenza.

Non avran da fare altro che prostrarsi a lei e aggiogarsi al carro dell'umanità spinto agli orizzonti nuovi apertigli dalla evoluzione umana ».

PIETRO KROPOTKINE.

10.

Da che nasce la miseria

« La miseria nasce non dalla malvagità dei capitalisti, ma dalla cattiva organizzazione sociale, dalla *proprietà privata*; perciò noi predichiamo non l'odio alle persone, né alle classi dei ricchi, ma la urgente necessità di una riforma sociale, che a base dell'umano consorzio ponga la *proprietà collettiva*. »

CAMILLO PRAMPOLINI

11.

Gli strumenti della Provvidenza

« Gli agitatori socialisti sono gli strumenti che il fato o la provvidenza sociale, cioè una tendenza sociale ineluttabile

ha destinato al gran fine, e voi non potete torli di mezzo: ne distruggete uno, e ne sorgeranno migliaia, com'è avvenuto in Germania, nel Belgio, in Inghilterra; li processate, e il loro processo servirà a propagare meglio le loro idee: li condannate, e la loro carcere diverrà un santuario capace di conquistare sempre nuovi credenti. »

A. ASTURARO

Prof. nella R. Università di Genova

12.

La sfida della borghesia

« Quando la borghesia si sarà accorta della nostra grande forza ci lancerà il guanto di sfida. Siamo pronti a raccogliarlo da cavalieri; prepariamoci fin da ora a non lasciarci sopraffare; stiamo uniti a sostenere con probabilità di riuscita le lotte alle quali saremo pur troppo trascinati, e che noi però non provocheremo ».

BARBATO

13.

Il socialismo e i Padri della Chiesa

« E tutti i credenti erano uniti e avevano *tutte le cose in comune*. »

Atti Apost., II, 44.

« E la moltitudine dei credenti era un solo cuore ed una anima sola; né vi era chi delle cose che possedeva alcuna dicesse esser *sua*, ma tutto era tra essi *comune*. »

Atti Apost. IV, 32.

« Il *superfluo* dei ricchi è il necessario dei poveri. Egli è la roba di un altro che si possiede, quando si possiede del *superfluo*. »

S. AGOSTINO

« Dio realmente ha creato tutte le cose affinché siane *comune* il godimento a tutti gli esseri viventi.... La sola *usurpazione* è quella che ha prodotto il dritto della proprietà. »

S. AMBROGIO

« L'uso di tutte le cose che si trovano in questo mondo dev'essere *comune* a tutti gli uomini. Solo la *più manifesta iniquità* ha potuto far dire all'uno: « questo è mio » e ad un altro: « questo appartiene a me ». Da ciò solo è nata la discordia fra gli uomini. »

S. CLEMENTE, 1 P., Act. Conc.

« Chi d'un subito arricchisce o è iniquo o è figlio d'iniquo. »

S. GEROLAMO

« Ecco, il salario che voi avete frodato ai contadini che hanno mietuto i vostri campi grida vendetta; e il grido dei mietitori è pervenuto agli orecchi del dio di Sabaot. »

S. GIACOMO

« Eccovi l'idea che dovete farvi dei ricchi e degli avari: sono ladri che assediano la pubblica via, svaligianti chi vi passa, e mutansi le loro stanze in caverne ove nascondono i beni altrui. »

S. GIOVANNI CRISOSTOMO

« Che essi lo sappiano, la *terra* da cui son tratti è *comune* a tutti gli uomini, e perciò i frutti ch'essa produce appartengono a tutti *indistintamente*. »

S. GREGORIO cur. Part. alm. 22

« Prestare *ad interesse* non è mai permesso anche nei limiti di quanto è necessario alla propria sussistenza. »

S. TOMMASO D'AQUINO

« Chi non lavora non mangi ». »

S. PAOLO

« L'esistenza della proprietà privata ha dato causa ai processi, alle inimicizie, alle discordie, alle guerre, alle sollevazioni, ai peccati, alle ingiustizie, agli assassini. Donde derivano tutti questi flagelli? Unicamente dalla proprietà. Asteniamoci quindi, o fratelli, dal possedere una cosa in proprietà od almeno asteniamoci dall'amarla. »

S. AGOSTINO

« Nessuno chiami qualche cosa sua proprietà; noi l'abbiamo avuta da Dio per goderla in comune, e il mio e il tuo sono menzogne. »

S. GIOVANNI CRISOSTOMO

« Tutte le miserie contro le quali i popoli civili devono lottare ripetono la loro origine dalla proprietà privata del suolo. »

S. ZACCARIA

14.

Effetti della proprietà privata

« A misura che il suolo d'un paese diventa proprietà privata, i proprietari come tutti gli altri uomini, amano di raccogliere dove non hanno seminato, ed ecco domandano un affitto anche per i prodotti naturali della terra. Così si stabilisce un prezzo addizionale sul legno delle fereste, sull'erba dei campi, e sopra tutti i frutti naturali della terra, che allora quando erano posseduti in comune non costavano all'operaio

che la pena di coglierli ed ora gli costano di più. Bisogna ch'esso paghi per avere il permesso di raccogliergli, cioè che egli paghi al proprietario una porzione di ciò ch'egli raccoglie, o di ciò ch'egli produce *senza di lui* col suo lavoro. »

ADAMO SMITH

15.

Lavoro e privilegio

Sic vos non vobis mellificatis apes;
Sic vos non vobis fertis aratra, boves;
Sic vos non vobis nidificatis, aves;
Sic vos non vobis vellera fertis, oves.
VERGILIUS

« Il calabrone non si posa sui fiori, ma s'introduce negli alveari. Ciò che il lavoratore produce gli è tosto tolto; l'operaio è come un cane da caccia nelle mani del padrone. Uno schiavo oppresso dal lavoro inventa l'aratro. Con un pezzo di legno duro tirato da un cavallo, egli apre il suolo, lo rende capace di produrre 10 volte, 100 volte di più. Il padrone a un colpo d'occhio, comprende l'importanza della scoperta; egli s'impadronisce della terra, egli s'appropria la rendita, egli s'attribuisce perfino l'idea e si fa adorare dai mortali per questo presente magnifico. Egli marcia a paro cogli Dei; la sua moglie è una ninfa, è Cerere; egli è Trittolemo. La miseria inventa e la proprietà raccoglie... Una pecoraia, lasciata nuda per l'avidità del padrone, raccoglie nei cespugli qualche fiocco di lana. Ella torce questa lana, l'allunga in fili uguali e fini, li riunisce sopra una bacchetta, li raddoppia e si fa una veste soffice e leggiere più elegante mille volte delle pelli rappezzate che coprono la sua sdegnosa padrona. È Aracne, la tessitrice, che ha creato questa mera-

viglia! Tosto il padrone comincia a tondere il pelo delle sue pecore, dei suoi cammelli, delle sue capre; egli dà alla sua moglie un branco di schiave che filano e tessono sotto i suoi ordini. Non è più Aracne, l'umile serva, è Pallade, la figlia del proprietario, che gli dei hanno ispirata e di cui la gelosia si vendica su Aracne facendola morire di fame.

Quale spettacolo questa lotta incessante del lavoro e del privilegio, il primo creando il tutto dal niente, l'altro arrivando sempre per divorare ciò ch'egli non ha punto prodotto! »

PROUDHON (1)

16.

Ricchezza e povertà

« Non desiderate smoderatamente un acquisto molto frettoloso di ricchezze: chi s'affretta ad arricchirsi non sarà giammai senza colpa. »

SALOMONE

« Non può avvenire che uno distingua per ricchezze insieme e per probità. A ragione dunque affermiamo che persone molto ricche non sono uomini dabbene. »

PLATONE, 4.^o dial. delle *Leggi*.

« Le vie d'arricchirsi sono varie e per lo più disoneste. I lucri, ritratti dai contratti maggiori, sono per lo più di natura dubbiosa: quando uno cioè profitta della necessità e del bisogno altrui, corrompe i ministri e i servi degli altri, distoglie con malvage arti e raggiri gli altri compratori, i quali forse pagato avrebbero maggior prezzo, e pratica altre frodi di simil fatta, le quali tutte si debbono certamente abominare.

BACONE DA VERULAMIO, *Sermoni*, II, 34.

(1) *Op. ed ediz. citate. Pag. 722 e 723.*

« Sedet (*peccator*) in insidiis cum divitibus in occultis, ut interficiat innocentem.

Oculi eius in pauperum respiciunt; insidiatur in abscondito, quasi leo in spelunca sua.

Insidiatur ut rapiat pauperem; rapere pauperem dum attrahit eum.

In laqueo suo humiliabit eum; inciinabit se et cadet cum dominatus fuerit pauperem. »

DAVIDE, *Salmo IX*, v. 30-33 (1)

« Ciò che è indispensabile a tutti non può essere oggetto di un'appropriazione individuale esclusiva. Il bisogno determina l'appropriazione e la governa. Un'appropriazione eccedente il bisogno proprio, o ledente il bisogno altrui, è un delitto ».

RODERS

17.

Proprietà individuale

« Se la natura avesse voluto che gli agenti di produzione fossero di proprietà individuale, avrebbe attaccato ad ogni

(1) E co' primi in dovizie, onde s'impingua,
Lega amistà, finchè sua rabbia ascosa
Nell'innocente poverel s'estingua.

E su di quello intende la bramosa
Vista come lion dalla caverna
Che aspettando le prede si riposa.

Gli accorgimenti e le lusinghe alterna
Traendolo in agguato, e poscia in lui
Sfoga l'ira crudel che lo governa.

Ben fia che avvilupar ne' lacci sui
Quel meschino egli goda, e violento
Si scagli allor che insignori d'altrui.

(Trad. Silorata)

individuo, come egli ha attaccato le braccia e le gambe, anche un campo, una vigna, un bue od una manna. Ma la natura non ci ha caricato di sì incomodo fardello, ed ha lasciato tutte queste cose in comune. Dunque ridurre i campi e le miniere a proprietà individuale è stata un'aperta violazione della legge naturale. »

B. GIAROLI

« Sia maledetto colui che scavando la prima fossa osò dire:
— Questo è mio. »

ROUSSEAU

« Le persone c'hanno una fortuna indipendente la debbono quasi interamente al lavoro altrui e non alle proprie capacità. Le istituzioni civili hanno riconosciuto ch'è possibile appropriarsi i frutti del lavoro senza lavorare e gli scaltri ne hanno approfittato. »

EDEN

18.

Origine della proprietà

« A sfatare l'antica leggenda, secondo cui l'acquisto della proprietà presume e documenta una singolare altezza d'ingegno, di carattere e d'attività, basta leggere con occhio sereno nel libro della vita, il quale ci mostra che la proprietà è stata conseguita in ogni epoca a prezzo di estorsioni, di furti, di rapine, di mezzi anche più turpi. Tutte le famiglie della nobiltà francese, ad esempio, debbono la loro fortuna alla compiacenza delle loro donne, le quali cedettero con docilità premurosa ai capricci dei re di Francia. Nella Roma pagana non si aveva alcuna illusione circa i metodi coi quali si acquistava la proprietà, e Giovenale recisamente affermava:

Criminibus debent hortos, praetoria, mensans,

Argentum vetus et stantem extra pocula campum. (1)

Nei primi anni del secolo XVII Loyseau, podestà di Châteaudun, scrisse un'opera per dimostrare che le proprietà feudali erano il prodotto di usurpazione e di delitti; ma non è altrimenti al giorno d'oggi, dacchè i cavalieri d'industria hanno soppiantato i cavalieri della spada, giovandosi di mezzi altrettanto vili, quanto quelli con cui il liberto romano divenne il signore del proprio patrono. Gôthe, infine, ha riassunto l'origine della proprietà in questo rapido dialogo: — Maestro di scuola: Dimmi dunque, ond'è venuta la fortuna di tuo padre? — Scolare: *Dal nonno*. — M.: E questo da chi l'ha avuta? — S.: *Dal bisnonno*. — M.: E questi? — S.: *Egli l'ha rubata*. »

LORIA, *Probl. Soc. Cont.* (Edit. Kantorowicz, Milano)

19.

Pensieri

« Noi non nutriamo odio negli animi nostri; l'odio è una passione che turba l'intelletto e logora la salute.

Noi siamo una forza che vuol sopraffarne un'altra.

(1) *Trad.*: Debbono ai delitti le ville, le cariche, i banchetti, il vasellame d'argento antico e il latifondo lontano dai bicchieri. (Sat. I, v. 75,76).

Così dovrebbe tradursi, se così fosse, com'è riportato dal Loria, il testo del Giovenale. Ma il L. è incorso in un errore: il Giov. disse *caprum non campum*, e *caprum* han tutti i testi di questo scrittore. T. Farnabio annota « *Signum capri seu Phrygi in caelatura prominens et exuberans* » e il Gargallo traduce:

« Mercede al vizio,

E ville e reggie, e mense e d'arte antica

Argenteo vasellame, e fuor del nappo

Balzante un bel capron d'alto rilievo ».

G. M.

Siamo consci della nostra ragione, siamo sicuri del trionfo.
Noi non odiamo, vogliamo. »

Prof. ARTURO GRAF

* * *

Ciò che è mio è mio — ciò che è tuo è tuo — così dice l'egoismo.

Ciò che è mio è mio — ciò che è tuo è mio — così dice la forza.

Ciò che è tuo è tuo — ciò che è mio è tuo — così dice l'amore.

Ciò che è mio è tuo — ciò che è tuo è mio — tutto è di tutti — così dice il socialismo.

20.

I borghesi

« Dicono di amare il popolo, ma intendono per popolo solamente sè stessi. La libertà per loro non è altro che la riscossa dei benestanti dai despotti e dai baroni; il governo rappresentativo, un progresso che li abilita ad essere ministri, senatori, deputati, ambasciatori, capitani; aver l'onore della ringhiera, del portafoglio, del protocollo; partirsi fra loro gli utili, la potenza, le cariche, e a trattare insomma lo Stato come una cosa fatta da Dio a bella posta per loro. *La povera plebe lavori, sudi, si affatichi, patisca, come in antico sia libera in mostra, ma in effetto esclusa da tutti i beni sociali*. Io confesso di anteporre la franca politica dei retri, che senza mistero bistrattano e angariano i miseri come schiavi, alla pietà infingarda della borghesia che, usata la plebe per riscattarsi dai comuni padroni e banditane la libertà in carta, sottentra a quelli nell'opera di calpestarla. »

V. GIOBERTI

21.

Privilegio, arbitrio ed egoismo

« Ogni privilegio è violazione dell'Eguaglianza, ogni arbitrio è violazione della Libertà, ogni atto di egoismo è violazione della Fratellanza. Combattere il privilegio, l'arbitrio, l'egoismo è dovere d'ogni uomo che intende la propria missione. »

GIUSEPPE MAZZINI

22.

La sorgente del progresso

« L'unica sorgente infallibile e perenne del progresso è la libertà, perchè solo per suo mezzo si possono avere tanti centri indipendenti di progresso quanti sono gl'individui. »

G. STUART MILL

23.

Il giornale operaio

« Io desidererei che i professori di morale prima di giudicare il socialismo leggessero quotidianamente durante un anno un giornale operaio. Per ciò che mi riguarda, sono obbligato a riconoscere che a nessun genere di lettura più che a questo vado debitore di una trattazione così completa ed estesa. »

Dotter G. GIZYKY

Professore di etica nell'Università di Berlino

24.

Massime di cristiani moderni

« Il secolo dell'individualismo crolla assieme alla concezione sociale e alla organizzazione politica che ne furono la espressione, assieme all'onnipotenza della ricchezza e al potere assoluto della borghesia materialista. »

A. DE MUN

« I teologi cattolici sono unanimi nell'insegnare che i diritto di proprietà non può essere invocato anche contro il prossimo in procinto di morir di fame ».

GUGLIELMO KETTELER

vescovo di Magonza

« L'empietà del capitalista che sfrutta il lavoratore come forza produttrice, come una macchina, fino alla sua distruzione, dev'essere distrutta: essa è un delitto contro il ceto operaio, una degradazione di esso ».

Lo stesso

Non bisogna combattere la ricchezza, ma il modo turpe onde oggi arricchiscono i milionari e i miliardari. I milioni ch'essi guadagnano senza lavoro, non di rado senza alcun rischio, sono prelevati sul sudore delle classi laboriose. »

Can. MOUFANG

« Il socialismo apparisce come il termine fatale della evoluzione. »

Can. HITZE

« Si è messo l'uomo al servizio della macchina; bisogna in nome dell'umanità, che s'invertano le parti e si metta

la macchina al servizio dell'uomo. Non si è visto nell'operaio che un strumento, un fattore nel problema della produzione; bisogna ricordarsi che l'operaio è un padre e l'operaia una madre. Si è permesso che il denaro diventasse la prima potenza del mondo: bisogna sottrarre l'umanità a questo regno umiliante, fatale spietato. Bisogna con ogni sforzo arrestare, od almeno ostacolare, quest'opera di proletarizzazione indefinita ».

Can. VINTERER

« Il capitalismo, come si presenta attualmente, è diventato una specie di forza bruta, che agisce con forze quasi meccaniche subordinando al proprio trionfo anche le più legittime aspirazioni, e soffocando tutto sotto il proprio impero.

« Contro questa forza bruta perfettamente organizzata, che una parte di uomini si è avvezza a credere necessaria, e come stabilita nell'ordine di natura, si ribella oggi la grande famiglia dei proletari....

« Si dovrà permettere che il capitalismo, signore di tutto e di tutti, riconosca in sé ogni fonte di produzione e di ricchezza tenendo in nessun conto quell'altro essenziale e principalissimo fattore, il lavoro dell'uomo? — Ormai a coloro, che spassionatamente studiano le condizioni presenti della vita e sentono che per il comune bene sociale bisogna mutare l'indirizzo del sistema economico, s'impone un dovere: quello di combattere affinché il capitalismo assorbitore e sfruttatore passi in seconda linea, lasciando il giusto predominio al concetto dell'utile umano universale.

« I pochi fortunati col capitale hanno costituita una immensa diga fra essi e il proletariato, per modo che la separazione ormai è completa e fatale. Le innumerevoli società anonime, che ingrandiscono e si moltiplicano ogni giorno,

contribuiscono ognora più a scindere il mutuo vincolo di fratellanza.

« E perchè ciò? I capitalisti dopo avere impiegato il proprio denaro nelle azioni di questa o quella società, si avvezzano a considerare queste come le sole produttrici, e perdono di vista la grande schiera di veri produttori che soffre, perchè è legge che il capitale debba sempre avvantaggiarsi, anche a danno degli altri ».

BE... N.

(Dal giornale « Il 1° Maggio » edito dalla gioventù cattolica milanese, 1893).

« La fame non è né cattolica né protestante. Perciò chiunque viene in aiuto per risolvere queste quistioni, dev'essere il benvenuto, di qualunque compagine religiosa faccia parte, sia che egli appartenga alla scuola di Bakounine od a quella di Marx sia che egli creda invece all'evangelo di Cristo ».

GASPARE DECURTINIS.

25.

Coscienze socialiste

« Il miglior modo per conquistare la libertà è sempre quello di fare delle coscienze socialiste, perchè la coscienza socialista è la forza più rivoluzionaria che esista e in sé contiene tutte le energie ed aspirazioni e rivendicazioni popolari, non soltanto economiche, ma politiche e morali e intellettuali.

E delle coscienze socialiste se ne può fare sempre e dovunque, senza averne il permesso dalla polizia o dal governo, da compagno a compagno, nelle officine, in famiglia, nei campi.

Basta avere voglia di lavorare, e non adagiarsi nella co-

moda scusa che non si può più fare la propaganda perchè... non c'è la libertà!

Così non fecero i socialisti tedeschi che per 12 anni furono compressi dalle leggi eccezionali di Bismark, e ciò malgrado non smisero di fare la propaganda socialista per andare in cerca dell'aria respirabile della libertà. La libertà la riebbero quando poterono dimostrare di avere triplicato il numero delle coscienze socialiste, seguitando ostinati la loro propaganda.... socialista. »

ENRICO FERRI

TEMI

di conferenze, discorsi e componimenti
(da proporsi alle scuole avvenire)

L'idea di questa raccolta di temi ci è venuta sfogliando un volume del Prof. Costantino Coda, pubblicato in Torino il 1878 (Quattrocento temi). Esso era dettato per le scuole, e più per le scuole cattoliche.

Una raccolta di temi, che si proponesse lo svolgimento dei molti problemi che travagliano la società moderna, e potesse servire per le scuole avvenire è stato finora un desiderio, quantunque la letteratura d'ogni paese sia ricca di pregevoli opere che trattano tali argomenti.

Questo è un tentativo; sarà completata e migliorata la raccolta se il favore del pubblico e dei compagni, com'io spero, non le verrà meno.

G. M.

1. Religione

« Che la volontà dell'uomo sia fatta! Il culto dell'umanità è il solo culto, come il diritto della umanità è il solo diritto ».

FEUERBACH.

Le basi delle Religioni — Idolatria, sabeismo, feticismo — Religione Mosaico, Cristiana — Delitti umani consacrati dalle Religioni (Isacco, Curzio, Ifigenia, la figlia di Jepthe, Aristodemo, i Donatisti, i San-ho-hoei, ecc.) — Influenza delle Religioni sulla vita economica dei popoli e viceversa — La vita economica è anteriore a quella religiosa — Doveri del sacerdozio; come siamo negletti — Anche la classe sacerdotale prende parte alla lotta economica — La Rivoluzione del 1790 abolisce i privilegi del Clero; essi rivivono sotto forma di

capitale — Il precetto di Cristo, *quod superest date pauperibus*, è insufficiente nei tempi attuali: il precetto morale e religioso dovrebbe tradursi in legge positiva — Il dio della borghesia è ancora, come 2000 anni addietro, il vitello d'oro.

2. Il Cristianesimo

La dottrina di Cristo ed il S. — Sua influenza sullo sviluppo economico dei popoli — Cristo, abbattendo il culto romano, fu uno dei più grandi rivoluzionari — Gli apostoli ed i martiri del C. e del S. — Loro analogia — Le Catacombe, la Giovine Italia, l'Internazionale e i Circoli S.: riunioni da parte della classe sfruttata e persecuzioni da parte della classe sfruttatrice — Differenza fra il S. e il C. — Il C. stima le classi povera e ricca necessarie, giudica necessario vi sian servi e padroni (*Confr. Enciclica Rerum Novarum*) — Come dottrina economica è falsa, poichè evidentemente il servaggio tende a scomparire dalla terra, nè è necessario vi siano disquilibri gravi nell'appropriazione dei prodotti umani — Il C. e la concezione materialistica della Storia delle Religioni.

3. Fede e Socialismo

*« Inter fidem et scientiam nunquam
vera dissensio esse potest. »*

CON. VAT.

Il S. non si oppone alla Religione, come la ragione non si oppone alla fede — Limiti della fede e della Religione, stabiliti dai Concili — La scienza economica (S.) non è dogma di fede — Il S. mirando a togliere le disuguaglianze sociali, nobilita l'uomo; il S. è per se stesso una Religione e migliora i rapporti sociali — La criminalità diminuisce ove è

il S. — Il S., togliendo molti antagonismi nati dall'interesse, rende più saldi gli affetti verso il prossimo, verso la famiglia, verso la comunità tutta — Perchè molti preti combattono il S.? Uniformità dei loro interessi materiali con quelli della borghesia — Il S. cristiano — Quello che dicono Ketteler, De Mun, Leone XIII, ecc. — Bancarotta della fede e trionfo del S.

4. Socialismo e civiltà

Fattori della civiltà sono i costumi, le buone condizioni economiche e l'istruzione — I costumi corrotti, effetto della accumulazione delle ricchezze in mano di pochi — L'istruzione monopolizzata dalla classe capitalista — Il S. educa le masse epperò le civiltà; socializzando i mezzi di produzione, si generalizza l'istruzione — Evitando i dissidi, il S. migliora le condizioni economiche dei popoli. Da ciò diminuzione della criminalità, fioridezza delle industrie, vigoria del corpo, gentilezza negli animi, amore verso il prossimo — La civiltà borghese, aumentando sempre più la concorrenza, asservisce l'umanità — Nuova forma di schiavitù prodotta dal monopolio della terra, delle miniere, delle macchine, del denaro — Il S. tende ad eliminare questa novella schiavitù — Le religioni, le leggi e le scuole, che hanno per base la proprietà individuale assoluta, consolidano il regime capitalista e conservano la schiavitù, dovendo ammettere la necessità dei padroni e dei servi, dei ricchi e dei poveri, dei miliardari e degli affamati — Opere benefiche del S. e dei deputati Soc. — I propagandisti, loro abnegazione — I municipi socialisti — Il S., rigenerando la prole, nobilitando la donna, moralizzando la famiglia, è la vera civiltà.

5. *Filantropia, carità e Socialismo*

« Amerai il prossimo tuo come te stesso. » S. MATTEO.

« Ciò che supera date ai poveri. » S. LUCA.

Loro differenza — La carità e la filantropia non tolgono nè leniscono le miserie del proletariato — L'elemosina umilia il povero e non lo solleva; ammette sempre un dritto di superiorità, distrugge il principio di uguaglianza — La carità cristiana dei primi tempi, comunione dei beni nei tempi apostolici — Come tutti gli istituti cristiani e filantropici, gli ordini religiosi, gli ospedali, gli orfanotrofi ecc. non abbiano risolto finora il problema del proletariato — Il S., accomunando i mezzi di produzione, è vera carità; non umilia, è atto di giustizia, è per sé stesso amore dell'umanità; più che merito e virtù di individui, è dovere della collettività verso i singoli — Quello che dice S. Agostino (v. pag. 356) — Il solo S. risolve il problema della fame — Massima di Gasp. Decurtinis (v. pag. 367) — Ipocrisia di taluni filantropi — Spiegazione della carità data da Marx nel *Capitale* — Meraviglie del S.: il Municipio di Roubaix le vetrerie soc., le cooperative belghe, ecc. — L'art. 10 del Progr. min. pol. del 1898 (v. pag. 170) e art. 7 ed 8 del Prog. min. amm. (v. pag. 171).

6. *La vecchiezza*

« Sorgi dinanzi al capo canuto, ed onora la persona del vecchio »

LEVITICO

Come sia dovere di una società provvedere ai bisogni dei vecchi — La borghesia non vi provvede — Il lavoratore è dannato ad una triste vecchiezza — Gli asili di mendicizia —

Piccolo loro numero. Insufficienza dei mezzi di cui dispongono — Il pensiero di una vecchiezza senza aiuti sociali è pensiero tormentoso pel lavoratore — Non sempre la famiglia del lavoratore può provvedere ai bisogni del vecchio; le risorse mancano sempre più — Il socialismo provvede a togliere i mali derivanti dalla diminuita energia del vecchio lavoratore — La Cassa Pensione per vecchi (vedi Progr. minimo pag. 170 e 176) proposta dai socialisti — La vecchiezza col sistema borghese diventa precoce, la concorrenza, le macchine, lo scarso salario, le industrie insalubri ecc. concorrendo a rendere malferma la salute — I vecchi della *Terra Promessa* di Morris.

7. *Odio e lotta di classe*

« Ci son poche cose che corrompono tanto un popolo, quanto l'abitudine dell'odio. » MANZONI.

« Non è lecito lanciare impunemente l'accusa che i socialisti hanno la prerogativa di seminare l'odio fra le classi sociali ».

ALFR. BERTESI.

Odio è ira inveterata — I soc. non odiano, nè spingono all'odio fra le classi sociali — Le classi sociali sono un fatto storico permanente — Ogni classe deve compiere il suo ciclo storico e sociale — Così vi furono e poi sparirono le classi degli schiavi, dei servi, degli iloti, dei vassalli, dei nobili, dei sacerdoti — Ogni classe inferiore tende a conquistare i privilegi e i diritti della classe immediatamente superiore — Così il feudalesimo, e la borghesia — la rivoluzione del 1789 abbatté il feudalesimo e si proclamarono i diritti dell'uomo. Vinse allora l'attuale classe dominante, la borghesia — Il S., studiando i mali della presente lotta tra la borghesia ed il proletariato

e proponendo i rimedi, non incita all'odio — Al contrario sono fonti perenni d'odio le ingiustizie quotidiane, la mancanza di salari anche tenui, la miseria e le imposte crescenti, l'allargarsi dei latifondi, l'accumularsi del denaro, gli infortuni del lavoro mal riparati, l'operaio trattato come un giumento, le donne e i fanciulli mal nutriti, mal vestiti spesso avvelenati dalle industrie insalubri, conseguenze tutte del sistema capitalistico — Tutto il programma soc. è un inno d'amore, non d'odio, verso l'umanità — E perchè ciò non si riconosce dalla borghesia? *Perchè*, dice De Amicis, *non le giova*.

L'art. 247 del Cod. Pen. (v. pag. 253 e 254) — Quel che dice Prampolini (pag. 354).

8. Il lavoro

« Il riscatto del lavoro
dei suoi figli opra sarà.... »
TURATI.

Cosa è il lavoro? distinzione tra *lavoro* e *forza di lavoro* — Tutta la base della ricchezza è il lavoro; dimostrazione di questa verità fatta da Marx (pag. 34, § 7) — L'accaparramento della forza di lavoro è il mezzo col quale si forma il capitale — Il lavoro che dovrebbe essere fonte di prosperità pel lavoratore è per lui causa di miseria — Antagonismo fra lavoro e macchine (pag. 56), tra padroni e padroni (pag. 58), tra operaio ed operaio (pag. 55 e 56): conseguenza costante, diminuzione del salario — Gli scioperi sono, come dicono i borghesi, piaga della classe operaia, o benvero l'unica efficace protesta concessa ai lavoratori? — L'agitazione 1° maggio per le 8 ore di lavoro (v. pag. 104 e 129). Significato di detta agitazione (v. pag. 105, III) — Il lavoro deve essere nobilitato; proposte socialiste per redimere il lavoro — Le 36 ore di riposo settimanale, proposta accettata da quasi tutti i Con-

gressi — Attualmente il lavoratore per campare la vita è costretto a lavorar da mane a sera, nè ha tempo di istruirsi ed educarsi. Il S. toglie questo grave danno.

9. L'ozio

« L'ozio insegnò molta malizia »
ECCLESIASTICO.

L'ozio, vituperevole, condannato da tutte le filosofie e da tutte le religioni — Differenza tra ozio e riposo — Danni derivanti dalla glorificazione dell'ozio — Oziosi milionari e lavoratori affamati — Mentre il dritto all'ozio viene protetto dalle istituzioni borghesi, vien negato il riposo — L'ozio è nocivo all'ozioso e alla società — il riposo festivo — Le 36 ore di riposo settimanale — L'ozio, padre dei vizi, consigliere di delitti — Il riposo al lavoratore fonte di benessere, necessario alle classi operaie pel loro miglioramento fisico, morale, sociale.

10. Socievolezza dell'uomo

« L'uomo è per natura socievole. »
ARISTOTELE.
« L'uomo è socievole; bisogni, interessi, affezioni, lo menano a vivere in comune. »
DANDOLO.
« Quanto è buono e giocondo che i fratelli abitino insieme. »
DAVIDE.

Origine dell'uomo — Darwin (1) — I bisogni dell'uomo — L'ambiente artificiale su cui si svolge l'umanità e l'ambiente naturale — La teoria marxista della lotta di

(1) V. P. LAFARGUE, *Il materialismo economico di Marx*, Milano.

classe — Come la lotta di classe ritardi la selezione naturale e spesso l'ostacoli — La ragione d'essere della borghesia (proprietà privata) è un ostacolo alla socievolezza — Preteso aiuto dato dal sistema borghese allo sviluppo della socievolezza fra gli uomini — Tre ordini di danni arrecati alla socievolezza dal detto sistema: concorrenza fra produttori, concorrenza fra salariati, concorrenza fra produttori e salariati, (v. pag. 55 a 58) — Il vivere in comune implica l'abolizione della proprietà dei mezzi di produzione — Grandi vantaggi della socializzazione dei mezzi di produzione.

11. *Educazione*

Importanza dell'educazione, e sua influenza nella società — Educazione fisica, intellettuale, morale — Perchè l'educazione del proletariato vien trasandata — La legge sulla istruzione *obbligatoria* è un'ironia — I governi illiberali han sempre trasandato la educazione del popolo, e hanno impedito l'istruzione, sia pure elementare del lavoratore — Il S., scuola di sapere e d'educazione — L'art. 15 del Progr. minimo pol. del P. S. I. (v. pag. 170) e gli art. 9, 10 e 11 del Progr. min. amm. (pag. 171).

12. *La patria*

« Un patriottismo illiberale, invidioso, feroce, invece di essere virtù è vizio ».

SILVIO PELLICO.

« La patria è la terra ».

G. ROSSETTI

Paese, Regione, Stato donde si trae l'origine è la patria (da *pater*, padre) — Questo concetto si è poi personificato — La patria è potente affetto — Abuso del nome di *patria* — Patrioti veri e patrioti falsi — Spesso s'invoca il patriot-

tismo per giustificare azioni turpi — Il patriottismo è anzitutto libertà, giustizia, amore, virtù — Ingiusta e falsa massima di Machiavelli « *il fine giustifica i mezzi* » invocata spesso dagli uomini di stato — Le guerre indette per idea di dominio, come siano nocive ai popoli — La Patria e il Soc. (v. MONTICELLI C., *Soc. pop.* pag. 29 e segg.) — Il S. non rinnega il dolce, potente e santo affetto della patria — L'amore verso la patria non fa velo agli occhi del S. tanto da plaudire ai sanguinosi conflitti fra popoli. Il regime borghese tende a diminuire sempre più il concetto di patria — Il fenomeno del plus-valore (v. pag. 34, § 7) e la patria del proletario — La patria e l'Associazione Internazionale dei Lavoratori.

13. *La libertà*

« . . . la sacra e da' martiri
Mal conosciuta libertà . . . »

FOSCOLO.

» Che ci parlate di libertà? Chi
è povero è schiavo ».

BLANQUI.

In che consiste la libertà — Libertà relativa e libertà assoluta — Libertà vera e libertà fittizia — La libertà senza mezzi è cosa vana — Libertà Statutarie — La libertà del lavoratore e i patti dei padroni (v. *Gianturco* pag. 339 e 350) — Gli schiavi, i servi della gleba e il lavoratore d'oggi — Loro differenza — La libertà di sciopero — Necessità sociale di concedere a tutti con la libertà i mezzi e la possibilità di poterne godere — Il fine ultimo dell'umanità è la libertà — Leggi politiche richieste dai socialisti ad aumentare la libertà del cittadino — Limiti alla libertà — Essi non la escludono né la inceppano — I martiri e gli eroi

della libertà: Catone Uticense, Dante Alighieri, Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, Carlo Marx, Pietro Micca, Carlotta Corday.

14. *Ricchi e poveri*

« La volontà di Dio non è che una parte dell'umanità possedga molto e l'altra parte poco o nulla; Dio non permette che un sol uomo raccolga il frutto di centinaia di mani. Il lavoratore è il legittimo proprietario di ciò che egli ha prodotto il resto non è che furto e porta lesione al settimo comandamento ».

(Dall' *Osservatore Cattolico* in un art. dei socialisti cristiani austriaci).

Ricchezza e povertà non sono condizioni *necessarie* allo svolgimento delle attività sociali — Tutt'e due sono cagioni di gravi danni all'umanità — Le eccezioni rarissime del povero felice e del ricco infelice, citate con compiacenza dai borghesi, non possono essere elevate a principio universale — La carità (v. pag. 372) non può riparare ai gravi danni del disquilibrio — Dottrina cristiana primitiva e dottrina cattolica — Socialismo e vangelo (v. pag. 355, 359 e 360) — Le massime di S. Agostino, di S. Gerolamo, di S. Giacomo, di S. Giovanni Crisostomo e di S. Gregorio (pag. 356), di S. Tommaso (pag. 357), i quali tutti condannarono la massima che è *necessario* vi siano ricchi e poveri, così come padroni e servi — le origini delle ricchezze terriere, industriali, commerciali, bancarie e il plusvalore che determina sempre più il loro aumento ed accentramento — Miseria crescente del proletariato e sua organizzazione cosciente — Il S., tendendo ad abolire il pernicioso disquilibrio, è per sua natura, giusto, civile ed umano.

15. *Individualismo e socialismo*

I lavoratori e le industrie nel socialismo — Le plebi rurali — La proprietà collettiva — La concorrenza borghese e la solidarietà fraterna — L'indipendenza — La libertà — L'unione e la resistenza — Lotta economica e lotte politiche — La ricerca della felicità.

16. *La guerra*

« Pera il primo che al suon
[d'una tromba
fe' sul sul campo superbo il morire,
che dischiusa ai pratelli la tomba
si fe' grande sull'uomo che muor! »
A. ZONCADA.

Danni della guerra: rovina di messi, di alberi, di città, indennità pagate al vincitore, sterminio di città e di lavoratori — Una battaglia campale — La decantata civiltà borghese aumenta i suoi armamenti, crea nuovi e più formidabili strumenti di sterminio: le mitragliatrici, i fucili di piccolo calibro, le torpedini, gli skrapnels — Le guerre di conquista e coloniali cagionate dall'ambizione — Il concetto della difesa dello stato non implica il concetto dell'esercito — La nazione armata, senza esercito stanziale; esempio la Svizzera — Veri generi di guerra: di conquista, di religione, di aiuto, di vendetta, di difesa — Le guerre civili — Che cosa guadagnano i proletari dalla guerra? miseria, debiti, tributo di sangue, servaggio — Come i lavoratori dovrebbero impedire sempre lo scoppio di una guerra — La guerra, aumentando l'odio ingiustificato fra popolo e popolo, è sempre dannosa alla classe lavoratrice — L'arbitrato per la pace e il disarmo

Il P. S. internazionale e la guerra (v. pag. 95, 125, 154 e 160) — Quel che costa una guerra ai lavoratori — La guerra civile in Francia nel 1871. (v. pag. 384, *tema* 38).

17. *Diritto e forza*

« Che i più tirino i meno è verità, quando sia nei più senno e virtù, ma i meno caro mio, tirano i più, se i più trattiene inerzia o asinità ».

G. GIUSTI.

« La forza bruta non è capace a creare il diritto ».

B. RICASOLI

Definizione del *diritto* e della *forza* — Loro varietà — Il diritto è fondato sulla legge eterna del giusto — La forza si esplica col danaro, col privilegio, colla malizia, coll'istruzione, colla potenza, col numero — Il diritto dei più e il diritto de' meno (maggioranza e minoranza). Come le minoranze abbiano il diritto di essere protette — La forza impiegata a tutela del diritto — Forza legittima e abuso della forza — Le imprese di conquista e il diritto — Le colonie — I bombardamenti — Il S. fondato sul diritto e sulla fratellanza, non sulla forza.

18. *Le arti belle*

« Ufficio dell'arte è dilettere con l'imitazione del vero ».

G. B. NICCOLINI.

L'arte è la riproduzione del vero in una forma fantastica — Ufficio dell'arte — Quali siano le arti degne di tal nome — La pittura, la scultura, la musica, l'architettura, la letteratura — L'arte antica e moderna — Le invenzioni che giovano all'arte — La pace, favorevole allo splendore delle arti

— Il S. emanciperebbe gli artisti — La *Casa del Popolo* a Bruxelles — Letteratura socialista — Artisti socialisti — L'opera di Victor Hugo e di Emilio Zola — Scopo sociale delle arti — Onoriamo l'ingegno!

19. *L'industria*

« L'industria è la mano destra della fortuna ».

DENIS.

Che sia l'industria e sua differenza dal lavoro — Animali industri: l'ape, la formica, il castoreo — Industria umana — Le macchine — come queste provvedono ai molteplici bisogni umani con minore impiego di lavoro e con maggiore perfezione — L'industria fonte di ricchezza — Perchè il lavoratore è danneggiato dalle industrie — Necessità di socializzare le industrie — Le scienze fan progredire le industrie — Meraviglie delle industrie e miseria del proletariato.

20. *Il commercio*

Lo scambio delle merci presso i popoli primitivi — La merce-tipo accettata comunemente come mezzo di scambio — Il danaro agevola i cambi — Utilità del danaro — Vantaggi del commercio — Commercio onesto e commercio disonesto — I fallimenti — Le crisi commerciali — La scoperta dell'America e la sua influenza sul commercio — Le ferrovie e i vapori — I grandi magazzini di merci — Il commercio e il monopolio — Le invenzioni e il commercio — Il commercio aumentando il benessere della classe borghese, le facilitò l'ascesa al potere — Il commercio dei viveri e le frodi (pane, burro, uova ecc.) — Necessità che il cambio sia collettivizzato in beneficio delle classi povere — Utilità di tal sistema.

21. *Il duello*

« Non comprendete il sacro nome di onore col feroce pregiudizio, il quale pone ogni virtù sulla punta di una spada e fa soltanto dei bravi scellerati ».

G. G. ROUSSEAU.

Origine del duello — Avanzo della barbaria feudale — È contrario alla giustizia e alle leggi spesso fatale a chi ha il *minor* torto — Delitto commesso sempre freddamente — Legislazione sul duello — Molti uomini illustri e coraggiosi rifiutano il duello — Esempi storici — La borghesia, ponendo in auge il duello, commette una nuova ingiustizia — Il duello e i socialisti — Terribili conseguenze e lacrime dei duelli così detti *ad oltranza*: Lassalle e Cavallotti — Necessità sociale che siano aboliti i duelli e i codici cavallereschi.

22. *I Comuni italiani*

« La libertà dei Comuni fu capace di generare la più splendida la più varia e la più nazionale coltura che sia stata mai ».

C. BALBO.

Origine dei Comuni — La plebe che tende ad emanciparsi dai nobili — Il comune, termine medio tra la forma repubblicana e monarchica — I podestà — I capitani del popolo — I capi delle arti — Il Barbarossa e i Comuni — La lega Lombarda e il Carroccio — La discordia fra i Comuni fa sorgere le Signorie — Ammaestramento che deriva dai Comuni — Loro simiglianza colle federazioni socialiste — La prima forma dei Comuni e la Comune di Parigi.

23. *Il Medio Evo*

Evo antico — Evo medio — Evo moderno — Carattere del medio evo — Le profezie e il Mille — Il fiorire del feudalesimo e gli acquisti della Chiesa — L'umanità passa dalla schiavitù al feudalesimo — Colombo scopre l'America — Invenzioni meccaniche e fisiche — L'umanità si avvia verso il sistema borghese.

24. *La Lega Lombarda*

« L'han giurato, gli ho visti in
[Pontida]
convenuti dal monte, dal piano.
L'han giurato, si strinser la mano
cittadini di venti città! »

G. BERTHET.

I pretesi diritti di Federico Barbarossa sull'Italia — Sue prime discese e devastazioni — Assedia e distrugge Milano — La lega di Verona — Adesione del papa Alessandro III alla lega — Il convegno di Pontida e la Lega Lombarda — Si fonda Alessandria detta *della Paglia* — La città *della Paglia* oppone petti di bronzo — La battaglia di Legnano — Fugge pallido e scapigliato esso tiranno.

25. *I vespri siciliani*

Angherie e soprusi dei francesi in Sicilia — Malcontento dei Siciliani — Le congiure — Occasione della sommossa, sorta suonando il vespro. La campana della Gancia — Massacro dei francesi; scampo di un solo dalla strage — è risparmiato per le sue virtù — Carlo d'Angiò tenta impadronirsi nuovamente della Sicilia — Sue guerre e sue sconfitte — I siciliani trionfano — I vespri insegnano.

26. *La rivoluzione francese*

Strettezza della Francia sotto gli ultimi re — Le classi privilegiate, nobili e clero. Le pompe il fasto della Corte — Luigi XVI — Gli Stati Generali — L'Assemblea Legislativa e l'Assemblea Costituente — Abolizione dei privilegi — La direzione di guerra — 20 giugno e 10 agosto — Le sanguinose giornate di settembre — La Convenzione Nazionale — Giacobini e Girondini — Marat — Carlotta Corday — L'epoca del Terrore — Danton — Robespierre — La dea Ragione — Il Comitato di salute pubblica — Fuga, arresto, processo e morte di Luigi XVI — I diritti dell'uomo e l'avvento della borghesia al potere.

27. *La Comune nel 1871* (1)

La guerra tra la Francia e la Prussia — Sedan — Thiers Favre e Trouchu — I rurali a Bordeaux — La rivoluzione e la controrivoluzione — La Comune — Le elezioni — L'assemblea a Versailles — Il tentativo contro Montmatre — La guardia nazionale — Accuse fatte alla Comune — Sua caduta e aspra vendetta di Thiers — La Comune e l'Internazionale — Persecuzioni dei governi d'Europa — La Comune rivendicata.

28. *La mietitura*

L'estate e le messi biondegianti — Speranze e timori degli agricoltori — I mietitori e le spigolatrici — Dure fatiche dei mietitori — Il trasporto dei covoni — Il frutto

(1) Cfr. K. MARX, *La guerra civile in Francia del 1870-1871 la Comune rivendicata*, trad. it., Bologna, Tip. Azzoguidi, 1894.

della giornata pel mietitore — La mezzadria e il latifondo — I mietitori e gli antichi servi della gleba — Miseria dei mietitori — Gli agi del latifondista — Necessità che si collettivizzi la terra (pag. 350) — L'incetta dei grani e la pellagra.

29. *La vendemmia*

« Del festoso autunno ecco reina
valica i monti la vendemmia; i monti
ne propagano il fremito plaudente;
e la vendemmia, la vendemmia tutte
risuonano le ville ».

BARBIERI.

Le vigne rigogliose di maturi grappoli — Speranze e timori dei vignaioli — Dura fatica della vendemmia — Trasporto delle uve — Le pigiatrici meccaniche — Le grandi cantine e il vinello dei lavoratori — Le cantine scolastiche belghe.

30. *Il carnevale*

« Quando, lettrice mia, quando vedrai
impazzir per le strade il carnevale,
oh, non scordarti, non scordarti mai
che ci son dei morenti all'ospedale! »

STECCHETTI.

Origine del Carnevale; i saturnali e i baccanali — Feste carnevalesche — Musiche e danze — Le maschere — I carri — Il gettito di coriandoli — I moccoletti a Roma — Danaro profuso dai municipi in simili spettacoli — La girandola (L. 13,000) e i morenti di fame — La beneficenza spesso scusa ed orgie e baldorie — L'incendio del *Bazar della Carità* (1898, a Parigi) — Il Carnevale e il proletariato.

31. *Le macchine* (1)

« Se le spole dei tessitori girassero sole, nè il maestro avrebbe bisogno di garzoni, nè il padrone di schiavi. »

ARISTOTELE.

La schiavitù nel mondo antico — Come Aristotele la giustificava — Le corporazioni d'arti e mestieri nel Medio Evo — Rivoluzione apportata dalle macchine e loro aumento e perfezione — La macchina non ammiserisce l'operaio — La miseria deriva dall'accentramento di produzione nelle mani di pochi — Ultimo intento del capitalista, aumentare i prodotti diminuendo il salario — Ultimo intento dell'operaio, aumentare il salario — Lotta fra questi opposti interessi — Il S. vuole che le macchine sieno gestite dalla collettività — Necessità di tale collettivizzazione — Ragione storica e giuridica di una legge che attui questo principio (i telefoni, i telegrafi, le flotte, le ferrovie ecc.) — Immensi vantaggi di una simile legge — Possibilità sua — L'ipotesi di Aristotele la giustifica — Grandi invenzioni meccaniche moderne — Loro indefinito aumento — Conseguente progressiva diminuzione di lavoro — Amiamo le macchine.

(1) Cfr. MONTICELLI C. *Socialismo Popolare* (presso G. Nerbini, Firenze Cent. 30), pag. 53 e segg. Così per temi numeri 39 a 47 consultisi la stessa pregevole operetta.

32. *Il privilegio della salute* (1)

« La miseria del povero distilla un fiele amaro e virulento, che filtra fino alla coppa del ricco e contamina il cuore dei suoi figli. »

Prof. GIBIER, *I microbi e la questione sociale*.

Morbilità del proletariato: i poveri, in confronto dei ricchi, hanno maggior probabilità di ammalare. Cause predisponenti ed occasionali — Le condizioni d'ambiente, l'abitazione, l'alimentazione, le influenze intellettuali e morali — Le malattie nervose — Malattie infettive: malaria, tubercolosi, sifilide, colera, vaiolo — Infortuni del lavoro — Terapia: i poveri, in confronto dei ricchi, hanno minori probabilità di superare le malattie — L'influenza — L'ignoranza — Mortalità: i poveri, in confronto dei ricchi, hanno tutte le probabilità di morire in età di gran lunga inferiore — Le statistiche del Bodio — La mortalità dei bambini — La statistica della mortalità in rapporto alle condizioni economiche, pubblicata dalla *Neue Zeit* — Statistica della *Cassa di Soccorso in caso di malattia* fra gli operai di Vienna — Insufficienza di provvedimenti igienici della borghesia — Il *Codice Sanitario* e la concorrenza — I Sanatorii — Conclusione: l'ideale socialista tende al benessere umano.

33. *Capitale e salario* (2)

Che cosa è il salario e com'è determinato — Da che è determinato il prezzo di una merce — Applicazione alla

(1) A. ZUBIANI, *Il privilegio della salute*, Pavia, Tip. e leg. Coop., 1894.

(2) Cfr. K. MARX, *Capitale e salario*, Milano, 1893, trad. del Martignetti, e pag. 41 a 58 di questo *Manuale*.

merce « *forza di lavoro* » — Il capitale — Che cosa è e come nasca — rapporti fra capitalisti e salariati — Pretesa identità dei loro interessi — Rapporto fra salario e profitto — Salario relativo — Azione dell'aumento del capitale sul salario — Crescente concorrenza fra capitalisti e fra lavoratori — Le macchine — I disoccupati — Le crisi.

34. *Il 1° Maggio*

« Il doppio giogo che vi sta su 'l collo
quel doppio giogo buttatelo giù.
Cada la schiavitù della miseria
e la miseria della schiavitù! »

G. HERWEGH (Trad. del Costa)

Il 1° Maggio, festa dei lavoratori di tutto il mondo — Sua storia — Proposta approvata in tutti i Congressi Internazionali del Partito dei Lavoratori — Significato della festa e sua popolarità — Sua estensione crescente — Il 1° Maggio a Londra, a Parigi, a Berlino — Propaganda pacifica e mezzi violenti — Repressioni dei governi in occasione del 1° maggio — L'avvenire dei lavoratori.

35. *Che cos'è il socialismo?* (1)

« Il socialismo è il sole dell'avvenire. » G. GARIBALDI.

« Stanca d'inique e stolte
battaglie e di rivolte,
fidente sempre e giovine
par che l'Umanità
volga a superbi e rosei
sentier di civiltà. »

A. ALMARDI.

La lotta per l'esistenza — Il dominio sociale e politico della classe borghese — Suo avvento — Il mestiere, la ma-

(1) Cfr. G. ALFANI, *Che cosa è socialismo*, Napoli 1896 — SCHAFFLE, *La quintessenza del Socialismo* — OGGERO, *Il socialismo*.

nifattura, la fabbrica — Le macchine — Il dominio del capitale — Meta reale della produzione capitalistica: il plus valore, lavoro non pagato, — Gli interessi, l'usura e il frutto del lavoro — La concorrenza, la lotta di classe — I desiderati del socialismo: la terra, le miniere, e le macchine (mezzi di trasporto) — Schiavitù economica e servitù politica — Libertà e civiltà socialista — Obbiezioni al socialismo — Suoi progressi — Suo avvento — Il 1.° Maggio — Il pensiero dei filosofi e degli economisti — La profezia di Garibaldi.

36. *L'evoluzione della rivoluzione* (1)

Le rivoluzioni in antico — Le insurrezioni — La battaglia della strada — Le barricate a Parigi (1848), a Vienna (1848), a Dresda (1849) — Ampliamento degli eserciti moderni — Le ferrovie, i fucili di piccolo calibro, le artiglierie e le stesse ampie strade e dirette delle capitali impongono un mutamento nella tattica rivoluzionaria — Il tempo dei colpi di mano è passato — Il fucile e la scheda — La conquista delle coscienze — La conquista dei Municipi e dei Parlamenti coll'arma legale, la scheda — Il suffragio universale — Efficacia e valore delle conquiste dei pubblici poteri mediante il voto — Il cammino che deve ancora percorrersi: la via più breve è spesso la più lunga.

37. *Forza e violenza* (2)

Quali siano i mezzi di cui si sian serviti i novatori — Ogni spostamento nella vita sociale e nei rapporti economici

(1) Cfr. FEDERIGO ENGELS, *L'evoluzione della rivoluzione nella Critica Sociale*, 1894, n. 9, Milano.

(2) Cfr. PLECHANOW GIORGIO, *La tattica rivoluzionaria, forza e violenza*, Milano, 1894.

costituisce una rivoluzione — Preciso significato della parola rivoluzione — Non ogni sollevazione o rivolta costituisce rivoluzione — Vi sono azioni completamente rivoluzionarie che si svolgono in forma pacifica (i plebisciti nel 1860, e il Duca di Toscana) — Leggi reazionarie e leggi rivoluzionarie — Mezzi da impiegarsi per ottenerle — Forza non è violenza — Il voto e i movimenti di piazza — Il suffragio universale e la grandiosa manifestazione del 1° Maggio — La forza fisica e la coscienza delle masse: loro differenza e loro importanza — La forza non è prodotta solo dall'unione ma dalla coscienza di ogni singolo unito — Un appello ai lavoratori.

38. *Le prigioni* (1)

Importanza del tema — Perché siano edificate le prigioni — Raggiungono esse lo scopo che il legislatore si prefisse? Influenza morale delle prigioni sui carcerati — In che consiste il regime delle carceri in Italia, in Francia, in Russia, ecc. — Il contingente dei carcerati — Le paghe pel lavoro dei carcerati — Sfruttamento del loro lavoro — Gli appalti pel lavoro e pel cibo dei carcerati — Le prigioni migliorano il detenuto? — Impedisce la recidiva nei delitti? — Rimedi da proporsi — La nuova scuola penale e le malattie sociali — La prigione, come la pena di morte, è destinata a scomparire.

(1) Cfr. PIETRO KROPOTKINE, *Le prigioni*, Torino, Libreria del Grido del Popolo, 1895, cent. 15.

39. *La proprietà*

« La proprietà è funesta genitrice di tutti i delitti. »

P. ELLERO, Cons. di Cassazione nella *Quistione Sociale*.

« La proprietà è una finzione legale. »

GIUSEPPE GARNIER.

« Col proprio lavoro non si diventa ricchi. »

MAX NORDAU.

La proprietà è « il prodotto naturale della delinquenza e dell'usurpazione ».

LORIA, Prof. nell'Università di Padova.

Le origini della proprietà — Il lavoro, il commercio e l'usura — I lavoratori in generale sono miseri — Perché? — I ricchi in generale non lavorano — Perché? — La proprietà definitiva dei Santi Padri (pag. 350 e segg.) — La proprietà inciampo al progresso — I latifondi — La terra le miniere, le macchine — Socializzazione di tali mezzi di produzione — Necessità di detta socializzazione di tali mezzi necessari alla collettività (*telegrafi, ferrovie, case e terre espropriate per causa di pubblica utilità*).

40. *La Famiglia*

« Siamo giusti: i socialisti non si propongono di distruggere la famiglia. Essi vorrebbero invece redimerla da ogni giogo religioso e giuridico. »

EMILIO ZOLA.

Che cosa è la famiglia — La famiglia patriarcale — Il patriarcato — La famiglia nell'antica Roma: *ius vitae et necis*, diritto di vita e di morte — La famiglia borghese

fondata sull'interesse, legalizzata dal Notaio e dal Sindaco — La famiglia in regime socialista, unione a base di amore e per libero patto — Maggiore coesione e durata di una tale unione — Tale unione preferibile ad altri istituti (*poligamia, poliandria, matrimonio comunale ecc.*) — Il divorzio — La famiglia socialista mira a distruggere ogni autorità dispotica, bestiale e tirannica — Il concetto egoistico della *casa* (Casta sparirà per dar luogo al sentimento della redenzione ed affratellamento di una grande famiglia di liberi ed uguali).

41. *La divisione del lavoro*

« La savia applicazione delle leggi naturali allo sviluppo della Società umana: questa è la ragione del Socialismo. »

BUCHNER.

Le disuguaglianze sociali non sono conseguenza logica e necessaria delle disuguaglianze fisiche — Necessità della divisione del lavoro (fabbri, calzolai, medici, muratori, artisti, ecc.) — La divisione del lavoro non è attualmente regolata, secondo le attitudini e tendenze dell'individuo — Maggiore razionalità in detta divisione — In regime soc. la divisione del lavoro sarebbe razionale — I lavori repugnanti o pericolosi non escludono il regime soc. — Lo stesso dicasi degli infortuni — I privilegiati ora lavorano meno — Necessità sociale dell'uguaglianza nella misura del lavoro — I lavori più sottili dell'ingegno (arti, scienze, ecc.) — Il S., aumentando il benessere, diminuisce la somma di lavoro necessario a soddisfare i bisogni dell'umanità.

42. *Malthus*

« Dà pan per tutti i figli suoi la terra,
E rose e mirti e bellezze e piaceri. »

H. HEINE.

« Quanto alla miseria, non si dica ch'essa è la conseguenza d'un fatto naturale, dell'eccesso di popolazione. Sono queste storie che Malthus poteva contare in altre tempi. »

ALF. ASTURARO.

Secondo Malthus la produzione aumenta in ragione aritmetica (1, 2, 3, 4, 5 ecc.), e la popolazione in ragione geometrica (1, 2, 4, 8, 16 ecc.) — Conseguenze di questa teoria — Sua fallacia — Le statistiche che consultò Malthus non sono esatte — I calcoli di Eliseo Reclus — Le grandi invenzioni moderne aumentano indefinitamente le produzioni della terra — Il S., aumentando il benessere di tutti, riduce la popolazione ad uno sviluppo normale e costante — Disaccordo fra la teoria di Malthus e il S. — La teoria di Malthus conduce allo scetticismo e giustifica tutte le ingiustizie sociali — Secondo Malthus la famiglia dovrebbe tendere a scomparire — Enormezza di tale conseguenza — La storia e i progressi delle scienze distruggono la teoria Malthusiana.

43. *Darwin e la lotta di classe*

« Renda felici amor le genti umane. »

T. MOORE.

Secondo Darwin, nella lunga selezione naturale e sessuale, le forze cieche hanno soppresso i deboli e lasciato vivere i forti — Lotta per l'esistenza — Inapplicabilità del principio di Darwin al consorzio umano — Nella società non sempre vincono i più forti, i più intelligenti, sibbene coloro che godono di condizioni sociali migliori — Fasi della lotta fra gli

uomini — Antropofagia — Schiavitù — Servitù medioevale — Dipendenza economica e morale del salariato — Lotta tra individui, tra famiglia, fra tribù, tra popoli, tra classi — Trasformazione del carattere primitivo della lotta e della sua ferocia originale — Ragione di tale mutamento: sviluppo di sentimenti più elevati — Il concetto della solidarietà fa cessare la causa della lotta o l'attenua — Il S., informandosi al principio della solidarietà universale, tende a distruggere la lotta fra le classi.

44. *La donna*

« In socialismo spariranno certe mostruose disuguaglianze di capacità e d'intelligenza, che si pretendono naturali e non sono altro che la funesta conseguenza di un funesto ordinamento di cose. »

ANDREA COSTA.

Pretesa inferiorità intellettuale della donna — Esempi di donne insigni in arte, in scienze, in guerra — Differenze biologiche, fisiologiche e mentali fra donna e uomo — Da che derivino — Influenza artificiale dell'ambiente — Nei popoli civili la diversità si accentra in favore della donna — La capacità cranica non è un indizio sicuro; nè dà la misura di una maggiore o minore intelligenza — Soggezione sociale della donna — Quantunque soggetta compie miracoli di eroismo — Le cospiratrici e le suore di carità — Madri eroine — Necessità di emancipare la donna, istruirla, educarla, — Il S. e la donna — Tendenza del S. a rendere emancipata la donna, conferendole tutti i diritti di cui gode l'uomo — Esempi di donne socialiste (Emilia Marabini, la figlia di Marx, Paola Minch, Vera Sassolich, Anna Kuli-scioff) — Il culto della donna.

45. *La delinquenza*

« La società non solo prepara il delitto, ma qualche cosa di più: il delinquente. »

QUETELET.

I fattori della delinquenza — Fattore individuale o antropologico, etnico fisico, e sociale — Categorie di delinquenti nati ed occasionali — I rei latenti — I falsi delinquenti — Influenza del fattore economico sul fattore sociale -- Diminuendo il conflitto economico, diminuisce la delinquenza — Aumentando la libertà politica, diminuisce la delinquenza occasionale — La degenerazione causa di delinquere — Come la degenerazione provenga dalla miseria — Il regime socialista non può trascurare i provvedimenti intesi a diminuire la delinquenza e ad assicurare la tranquillità sociale — Le opinioni del Ferri, del Lombroso, del Morselli.

46. *La morale e il S.*

La morale pagana — La morale cristiana — La morale socialista — Tre periodi storici nella morale e tre principi informativi: - la ricerca del piacere, egoistica, di classe, collettiva — Nobiltà della morale socialista — La morale s. rifugge dall'egoismo e dall'astrazione — Essa ha per fondamento il maggior benessere della collettività umana — È conseguenza del principio della solidarietà umana — Benefici della morale socialista — Filosofi socialisti — La morale S. fautrice del miglioramento indefinito dell'umanità.

47. *La società futura*

« Il corso maestoso della storia umana non deve arrestarsi a beneficio degli attuali capitalisti. »

ALF. ASTURARO.

Il S. non è una forma di governo, ma un sistema sociale — Impossibilità di costruire tutto questo sistema — Il S. diviene col tempo — Il maggior divenire del S. si ottiene preparando le coscienze — Necessità di una organizzazione economica e politica — Propaganda di preparazione — Come avverrà il S? — Concezione catastrofica — Evoluzione — Rivoluzione? — Impossibilità di una previsione — Concezioni geniali e poetiche della Società avvenire — Il S. e la fede nella nuova società e nel trionfo del collettivismo — Tale trionfo non è un' utopia — Fenomeni che dimostrano l'avvento del S. — Sempre avanti !

48. *L'istruzione*

« L'ignorante è non solo zavorra, ma pericolo della nave sociale. »

CANTÙ; *Attenzione.*

Danni dell'ignoranza — Esempi storici — La scuola — L'educazione paterna — Educazione del cuore e della mente — Scuole serali — Scuole popolari — Gli asili infantili — I libri — I giornali — Gli opuscoli di propaganda — Frutti dell'istruzione — Analfabetismo e miseria — Istruzione e ricchezza.

49. *I giornali*

Il primo diario — Un po' di storia — I diarii di Napoleone e l'*Osservatore* del Gozzi — Diffusione dei giornali —

Il quarto potere — Il *Times* e il *Vorwärts!* — La stampa socialista — Il fondo dei rettili e le pubbliche sottoscrizioni — Un detto di Barnum: *Leggete i giornali* — I reporters e i corrispondenti — I giornali in America, in Africa e in Asia — Una visita all'*Avanti!*

50. *La propaganda*

I danni dell'ignoranza — Necessità della propaganda — Le doti del propagandista — L'arte della propaganda — I discorsi, le feste, i *Clubs*, i giornali e gli opuscoli — La propaganda in campagna — I frutti della propaganda — Aumento progressivo e costante dei proseliti — La propaganda cristiana e quella socialista — Il *Vorwärts!* — L'*Avanti!* — Brian e Georges, propagandisti — Un propagandista meraviglioso.

51. *Fondandosi una sezione*

Doveri dell'uomo verso la società — Mezzi pratici per attuare tali doveri — Le associazioni: di mutuo soccorso, cooperative, socialiste — Doveri di un socialista — Il Partito, le Federazioni Regionali, Le Sezioni, i Circoli — Pensiero ed azione — Il lavoro di una sezione — Uniformità dell'azione, e suoi frutti — Progressi dell'idea e del movimento soc.

52. *Le cooperative*

« Il vangelo delle cooperative dovrebbe esser predicato ai poveri come il Vangelo di Dio. »

CARLO DILKE.

La cooperazione (1) — Concetto economico delle società cooperative — Loro diverse specie: di produzione, di consumo e di credito — Le cooperative in Italia ed all'estero — Opifici cooperativi — Cooperative agricole — Associazioni di braccianti — Latterie sociali — Difficoltà e vantaggi di dette società — Una visita alle *Unioni Cooperative* di Milano e di Torino.

53. *Il Circolo giovanile*

« La lotta costante per la verità, per la giustizia, per l'eguaglianza, in mezzo al popolo — cosa volete di più bello nella vita? »

KRAPOTKINE.

Facile entusiasmo dei giovani — Loro partecipazione alla vita pubblica — Loro studi, loro doveri, loro azione — Giovineti eroi in pace e in guerra — Loro attitudine indarno misconosciuta, a studiare anche i problemi sociali — I giovani all'avanguardia del progresso — Il motto di Cristo: *lasciate che i fanciulli vengano a me* — L'azione di un circolo giovanile: piccole biblioteche soc., sale di coltura,

(1) Cfr. *Il libro delle società operaie — Le società coop. di consumo — Le società coop. di produzione*. Sono 3 utilissimi volumetti della *Bibl. del popolo* di Sonzogno, Milano. Ogni vol. cent, 15.

scuole dell'elettore, scuole serali, conferenze, ecc. — Sempre avanti!

54. *Ai lavoratori*

« Lavoratori di tutti i paesi, unitevi. »
MARX.

Loro condizioni e loro bisogni attuali — I lavoratori nei tempi antichi, nel medio evo, e oggidì — Diversi gradi di inferiorità sociale dei lavoratori — Il salario — Perché i lavoratori dicansi proletari — Diverse specie di associazioni operaie, di mutuo soccorso, socialiste — Casse di risparmio, leghe di resistenza, casse agrarie — Le Cooperative — Perché i lavoratori debbano essere socialisti — Movimento ascendente del Partito socialista, suoi frutti — Il secolo XX preconizzato il *secolo degli operai* — Lo sviluppo dell'industria, le speculazioni capitalistiche, la concorrenza, le crisi preparano l'avvento del S. — Il motto di Marx.

55. *Il vessillo*

Il vessillo simbolo di unione e di fede — Che cosa rappresenti — Le parole che esso reca (1) — È affermazione di esistenza — Che cosa c'insegna — Le aquile latine e il vessillo dell'internazionale — La bandiera unisce ed anima i combattenti — L'esercito soc.

(1) Vi si vogliono porre i motti: *Unione e libertà — L'unione fa la forza — Proletari di tutti i paesi unitevi*, ecc. L'oratore li spieghi ed illustri brevemente.

56. *Elezioni amministrative* (1)

La nostra tattica — La base del partito socialista — Amministrazione di classe — La piattaforma elettorale — La condotta del partito — La condotta degli eletti — I cardini del nostro programma — La conquista dei Comuni e delle Province.

57. *Elezioni politiche* (2)

Avvertimenti agli elettori — L'importanza del diritto del voto — Perché le nostre popolazioni son povere — Come i piccoli proprietari son liquidati dallo stato — Piccola industria e piccolo commercio: causa della loro rovina — La conquista del potere — La terra al contadino, i lavori pubblici agli operai — Istituzione e benessere — Le vere economie del bilancio — Riforme tributarie e militari — Pane e suffragio universali — Alle urne!

(1) Cfr. ORAZIO RAIMONDO, *La conquista del Comune*, Genova, Feder., soc. ligure, 1896.

(2) *In tempo di elezioni*, presso il *Grido del popolo*, Torino cent. 5, e il discorso di DE AMICIS, *Alle urne!*

Domanda d'iscrizione elettorale
da presentarsi dal 15 al 31 dicembre

Il sottoscritto
figlio di nato a
il giorno dell'anno
domiciliato a
abitante in
professione
per avere frequentato la classe II^a elementare (1) come da qui unito certificato.

Oppure pel congedo militare di 1.^a categoria con servizio per 24 mesi qui unito, colla dichiarazione del comandante, pure unita, che prova la voluta istruzione.

Oppure per la ricevuta di tassa Comunale di lire 5 all'anno, qui unita.

Oppure per l'esame innanzi al Pretore.

Oppure per pagare annue L. di affitto chiede di essere iscritto nella lista elettorale politica ed amministrativa di questo comune.

Firma

li 190

Domanda al Pretore per l'esame
da inviarsi anche durante l'anno

ALL'ILL.MO SIG. PRETORE DEL MANDAMENTO

di
I sottoscritti in relazione alla Legge elettorale politica 24 settembre 1882, N. 299, approvata l'11 luglio 1894, N. 286, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 successivo, domand all'ill.mo sig. Pretore di codesto Mandamento di essere sottoposti all'esame orale e scritto, voluto dalla legge sopracitata per potere ottenere il certificato d'*idoneità* all'effetto di essere iscritti nelle liste elettorali politiche ed amministrative. Lascia al signor Pretore di notificare loro la giornata e l'ora opportuna per l'esame.

li 190

(segue la firma o le firme degli instanti col loro indirizzo)

Domanda per certificato scolastico

ALL'EGREGIO SIG. SINDACO DEL COMUNE DI

Il sottoscritto
di
all'intento di iscriversi nelle liste elettorali politiche ed amministrative del Comune di
per l'anno prega la S. V. a volergli far tenere il
certificato di frequenza e promozione della classe
elementare frequentata dall'istante in codesto Comune nelle
scuole dette circa l'anno
debitamente vidimato dal R. Ispettore scolastico del Circondario.

In attesa di tale documento, porge alla S. V. vive grazie.

il 190

Firma

Abitante in via

a

(1) Se le scuole furono frequentate dopo il 1882 necessita l'attestato della classe III^a.

Avviso per pubbliche riunioni

Al Signor Sindaco del Comune di (1)

A senso dell'art. I. della vigente legge di P. S. e dell'art. 1^o del relativo Regolamento, avviso la S. V. che mi faccio promotore di una pubblica riunione avente per oggetto la trattazione del seguente argomento:

La riunione avrà luogo il giorno

alle ore nella seguente località

Con osservanza

Nome cognome

Residenza

Ricevuta che sarà rilasciata dall'Autorità al richiedente

Al Sig.

Accuso ricevuta dell'avviso di pubblica riunione per giorno
no avente per oggetto la
Data e firma

(1) Nei comuni ove vi è delegazione di P. S. od autorità di P. S. superiore indirizzare a queste.



INDICE DELLE MATERIE

I. Un po' di storia — L'antichità — Moro — Campanella — Morelly — Codice della Natura — Babeuf — Saint-Simon — Fourier — Owen — Cabet — Marx. Pag.	3
II. Da Marx a Malthus — Dottrine — Capitale e Salario — Il monopolio — Proprietà privata — Il sistema maltusiano — I patrizi della finanza	39
III. Congressi socialisti — Congressi internazionali: — Ginevra, Losanna, Bruxelles, Basilea, Rimini, Aja, Saint-Imer, Verviers, Parigi, Londra, Zurigo — Loro decisioni — Congressi nazionali	87
IV. Statuti, programmi e proclami — Cospirazione degli eguali — Statuti dei Lassalliani, dell'Internazionale — Programmi di Eisenach, Erfurt, Gotha — Manifesto di Gand — Statuto del P. S. I. — Programma massimo e minimo del P. S. I. — Statuto del P. S. tedesco e dei Cavalieri del Lavoro — Manifesto del Partito comunista — Proclami del 2 dicembre e della Comune	135
V. Codici e leggi — Statuto del Regno — Codice civile — Codice Penale — Legge di Pubblica Sicurezza — Legge Comunale e Provinciale — Collegi di Proibiviri — Infortuni sul lavoro	231
VI. Arte della propaganda — Norme pel funzionamento dei circoli — Antologia — I Santi Padri e il Socialismo. — Temi: — Patria, famiglia, religione, la donna, le macchine, ecc.	313

INDICE DELLE COSE NOTABILI

(Il numero indica la pagina)

Alleanza intern. della Democr. sociale, 90.
Ammonizione, 259.
Anarchici, 107, II; 108, 126; 255.
Annali franco-tedeschi, 31.
Arresto personale, 248.
Arti, TEMA, 380.
Assicurazioni operaie, 161.
Associazione internazionale dei Lavoratori, 31; suoi statuti, 149 e segg.
Associazione per delinquere, 255.
Azione economica, 113, VII; 118; — politica, 109 e segg.; 113 n. 8; 117; 122.
Borghesi, che siano, 363; — e proletari 188.
Borghesia, condizioni per la sua esistenza 196; — sua sfida, 355.
Boicottaggio, 121.
Campagna e città, 191.
Canto del paria, 4.
Capitale, 198; sua formola, 33; costante e variabile, 35; suoi rapporti col salario, 41 a 58; cosa è e come nasce, 47; suo aumento 53 e 54; — Il *Capitale* di Marx, 31 e segg.; compendi di esso, 32; — C. e lavoro, 91; C. e salario, TEMA, 387.
Capitalisti e salariati, loro rapporti, 49; — e capitalisti, loro concorrenza, 54.
Carità, TEMA, 372.
Carnevale, TEMA, 385.
Chiesa 152 e) 154 n. 6°.
Circolazione, 33.
Circolo giovanile, TEMA, 398.
Città del Sole, 14; — C. e campagna, 191.
Civiltà, TEMA, 371.
Classi privilegiate, in Asia, 4; in Europa, 7; in Grecia, 7; in Oriente, 6; in Roma, 7; nel Medio Evo, 8; loro abolizione; 151 n. 3° c).
Codice Civile, 242 e segg.; della Natura, 16 e segg.; Penale, 249 e segg.
Colonie comuniste, 102.

Commercio, 146; TEMA, 381.
Comune parigina del '71; ritratti dei delegati alla direzione, 144 e 145; suoi ultimi giorni, 241; TEMA, 384.
Comunismo, sua caratteristica, 197.
Comunisti autoritari, 98; e proletari, 196; loro Manifesto, 187 a 205; loro atteggiamento di fronte ai partiti d'opposizione, 204.
Concorrenza fra capitalisti e lavoratori, 54.
Congiura degli Uguali, 21 e 137.
Congressi socialisti, 87 e segg.; — dell'Aja, 31, 90, 99; — di Basilea, 90 e 96; — di Berna, 90; — di Bruxelles, 89, 90, 95 e 107; — di Ginevra 89, 90 e 91; — di Londra, 90 e 116; tessera dei membri al detto congr., 161; — di Losanna 89 e 93; — di Parigi, 90, 103 e 127; di Rimini, 90 e 97; — di Saint-Imer, 90 e 101; — di Verviers, 90; — di Zurigo, 90 e 108; — nazionali italiani e tedeschi, 133.
Contribuzioni, 147.
Cooperativismo, 92; TEMA, 398.
Corruzione, 251 e segg.
Credito di Stato, 152. f); internazionale, 92.
Crisi, 54 e segg., 192.
Cristianesimo, TEMA, 370.
Cristiani moderni, loro massime, 365.
Darwin e la lotta di classe, TEMA 393.
Debiti, 147; pubblici, 238.
Delinquenza, TEMA, 395.
Deputati, 233; 239.
Diritto e forza, TEMA, 380.
Diritti civili e politici, 235.
Disoccupati, 54 e segg.
Dispotismo, 92.
Domicilio, coatto, 260; inviolabile, 236.
Donna, TEMA, 394.
Duello, TEMA, 382.
Educazione, 124; TEMA, 376.
Eleggibilità, 263.
Elettorato, 263.
Elezioni, operazioni, 266; TEMA, 400.
Emigrazione, 114 n. VIII.
Eredità, 96.
Eserciti permanenti o stanziali, 92; 125; 152 d); 154 n. 3°; 160.
Famiglia, sua abolizione, 200 e 201; secondo il codice, 243; TEMA, 391.
Fede, TEMA, 370.
Filantropia, TEMA, 370.
Filosofia della miseria, 31.
Formola del capitale e sue contraddizioni, 33.

Forza, di lavoro, 34 e 46; — e diritto; TEMA 380; — e violenza, TEMA, 389.
Gazzetta Renana, 31.
Giornali, TEMA, 396 e 397.
Giornata legale di lavoro; V. *Ore di lavoro*.
Giudici, quali siano, 240 e segg.
Giustizia, emanata dal re, 240; gratuita, 152 g), 154 n. 5° e 161; popolare, 154 n. 2°, 155 e 161; — sua abolizione, 202.
Guerra, 95, 125, 154, n. 2° e 3°, 160; sua dichiarazione, 234; — TEMA, 379.
Guesdisti, 103.
Imposte, 92, 152 i) e 160.
Individualismo, TEMA, 379.
Industria, TEMA, 381.
Infortuni sul lavoro, 303; — limiti di applicazione della legge 304; — regolamenti preventivi, 304; assicurazione, 305; — disposizioni generali, 307; — regolamento, 308; — giurisprudenza e bibliografia, 309.
Inquirer, 64.
Insegnamento gratuito, 84, 152 f) e 154 n. 6°.
Istigazione a delinquere, 253 e segg.
Istituzione internazionale di Credito, 92.
Istruzione, TEMA, 396.
Lavoratori, TEMA, 399.
Lavoro, 193; delle donne e dei fanciulli, 91, 111 n. IV, 112 n. V, 124, 125, 152 h), 154 e 160; TEMA, 374; sua divisione TEMA, 392.
Lega Lombarda, TEMA, 383.
Legge di Pubblica Sicurezza, 255 e segg.
Leggi eccezionali, loro abolizione, 154 n. 4°, e 160.
Libertà, di coscienza, 125; — d'opinione, 125; — di stampa, 125 e 236; politica, 151 d); — d'associazione, 125; — individuale garantita, 236; — del lavoro, 249 e segg. — TEMA, 376.
Lingua universale, 94.
Lotta di classe, 109 e segg., 119, 120 n. 4°, 188 e segg.; — TEMA, 373.
Macchine, 54 e segg., 95; TEMA, 386.
Manifesto, dei Comunisti, 31, 52, e 187 a 205; — ai soldati di Versailles, 225; — del Ccm. Centrale, 226 e 228; — del Comitato di salute pubblica, 227, del Com. della Guardia Naz., 229.
Medio Evo, TEMA, 383; — classi medioevali, 8.
Merce, 33; suo prezzo com'è determinato, 45.
Mietitura, TEMA, 384.
Ministri, 239; loro responsabilità, 239 e 240.
Miseria, da che nasce, 354; della filosofia, 31.
Moduli per l'elettorato, 401 — per conferenza, 402.



Monete, 148.
Monopolio, 59.
Morale, sua abolizione, 202; TEMA 395.
Mutuo soccorso, 93.
Nazione, armata, 152 d) e 154 n. 3°.
Nuova Atlantide, 15.
Oceania, 15.
Odio di classe, TEMA, 373.
Ore di lavoro, 91, 103, 104, n. 1° e 6°, 108 n. I, 111 n. IV, 120 n. 2°, 129 n. 1°, e 152 h).
Ozio, TEMA, 375.
Padri, della Chiesa, 355.
Paria v. Canto.
Partecipazione al governo, 130 n. 5°.
Patria, sua abolizione, 201; TEMA, 376.
Patrizi della finanza, 84.
Plus-valore, 34; — suo tasso, 35.
Possibilisti, 103.
Povertà e ricchezza, 359; TEMA, 378.
Prigioni, TEMA, 390.
Primo Maggio, 104, 105, 106 e 129 n. 3°; TEMA, 388.
Privilegio e lavoro, 358; abolizione dei privilegi, 151 n. 3° c); pr. della salute, TEMA, 387.
Proclami del dicembre 1851, 207 e segg.; — del 1870 e 1871, 215. e segg.
Proibizioni, 281 e segg.; — loro elezioni, 286; costituzione degli uffici, 290; — procedimento, 293; — indennità e diritti, 300.
Programma, di Eisenach, 150; — di Gotha 152; — massimo del P. S. I. del 1900, 167; — minimo polit. del P. S. I. del 1898, 169; — minimo amm. del P. S. I. del 1898, 171; — id. del 1900, 172.
Proletariato, suoi gradi di sviluppo, 193; e borghesia, 188; — e comunisti, 196; — sua organizzazione in classe, 194; — sue misure per trasformare la produzione, 203.
Propaganda, sua arte, 313 e segg.; — TEMA, 397.
Proprietà, 95 e 96; — sua inviolabilità 237; secondo il Codice, 244 e segg.; — privata, 60; sua abolizione, 197 e 198; TEMA, 391.
Questione agraria, 115 n. IX e 123.
Quinto Stato, 93.
Re, 233, 239; — sua dotazione, 235.
Referendum, 111 e 123.
Regicidio, 234.
Regno, d'Ophir, 15 e 16.
Religione, 92 e 161; — sua abolizione; 202; — TEMA, 369.
Repubblica cristiana universale, 15.

Responsabilità dei ministri, 239 e 240.
Ricchi e poveri, TEMA, 378.
Riunioni pubbliche, 255 e segg. 261 e segg.; — elettorali, 256, —
 giurisprudenza, 256 § 7; — loro scioglimento, 257 e segg.
Rivoluzione, sua evoluzione, TEMA, 389; francese, TEMA, 384.
Salario, 198; — suoi rapporti col capitale, 41 a 58; — cos'è
 e com'è determinato, 41: — minimo, 104 n. 11° e 12° e 14
 129 n. 2°; — sua legge; — sua legge ferrea, 153 n. 11.
Scambi, 33.
Sciopero, 249 e segg., 95 — generale, 121.
Segretariato internazionale, 90 e 128.
Senato, 233.
Servitù, 8.
Sezione, sua fondazione, TEMA, 397.
Socialismo, che cosa dev'essere, 157; — che cosa è, TEMA, 388;
 e socialisti in Italia, 37.
Società, futura, TEMA, 396; operaie, 91.
Societvolenza, TEMA, 375.
Stampa, vedi *Libertà*.
Statuto, dei Lassalliani, 148: — del regno, 234 a 242; — del
 Partito Soc. Ital., 162; — del Par. Soc. Tedesco, 179; — del-
 l'Ordine dei Cav. del lavoro, 183.
Storia dei Sevarambi, 15; del Socialismo, 3 a 37.
Suffragio universale, 123, 148, 151 n. 3° a), 154 n. 1°, 159 e 160.
Tattica elettorale, del P. S. I., 178.
Torre di Londra, 13.
Trad's Unions, 26, 97 e 116.
Trasporti, 146.
Tributi, 237.
Usura, 248.
Utopia, 9, 12 e 14.
Vecchiezza, TEMA, 372.
Vendemmia, TEMA, 385.
Vespri siciliani, TEMA, 383.
Vessillo, TEMA, 399.
Viaggio in Icaria, 25 e segg.
Vorwärts, 31.

Personaggi e scrittori citati

(Il numero indica la pagina)

Adler, 127.
Anderson, 128.
Andrae, 15.
Angiolini, 37.
Anna Bolena, 12.
Anselee, 132.
Apostoli, 8.
Aristotele, 375.
Arnoult, 144.
Assi, 144.
Assy, 217.
Asturaro, 355.
Audoynaud, 228.
Avoine figlio, 228.
Babeuf, 21; — ritratto 22; —
 morte, 21; sua congiura, 137.
Babik, 217.
Bacone, 359.
Bacone F., 15.
Bakounine, 90 e 215; suo ri-
 tratto, 97.
Balbo C., 382.
Barbato, 355.
Baroud, 228.
Barroud, 217.
Bebel, 107.
Berchet G., 383.
Bertesi A., 373.
Billiory, 217.
Bisson, 228.
Blanc, 230.
Blanc Luigi, 21 e 29; — giu-
 dizio del Lamartine, 30; —
 suo ritratto, 65.
Blanchet, 217.
Blanqui, 377.
Bonnefoy, 228.
Boult, 228.
Boullenger, 228.
Bourjolly, 211.
Boursier, 217.
Bouvatier, 230.
Brim, 228.
Brissot de Warville, 21.
Buchez, 23, in nota.
Cabet, 22; — suo romanzo, 25
 e segg.; quel che ne dice
 Lamartine, 29.
Cambier, 128.
Campanella Tommaso, ritratto
 139; — sua vita e opera, 14.
Cariesdal (Lord), 26.
Caterina d'Aragona, 13.
Chalain, 144.
Chateau, 228.
Chouteau, 228.
Colonna, 230.
Costa, 127, e 132; — suo ri-
 tratto, 127.
Cougeret, 217.
Courbet, 145.
Cournet, 145.
Cromier, 144.
Dacosta, 144.
Dandolo, 375.
Darwin, TEMA, 393.
Daszinsky, 127.
Davide, 360 e 375.
De Amicis, 353.
Decurtinis G., 367.
Delecluse, 144.
De Maupas, 210.
De Mun, 365.
Denis, 381.
Dereure, 144.
De Saint-Arnaud, 208 e 210.
Déville, Estratti del Capita-
 le, 52.
Diderot, 16.
Domanico, 117.
Drévet, 228.
Dreyfus, 131.
Dupont, 144 e 217.
Ecclesiastico, 375.
Eden, 361.
Engels, 3 e 36; — suo ritrat-
 to, 51.
Enrico VII e VIII, 12.

- Fabre*, 217 e 228.
Ferrara, suo giudizio su Malthus, 63.
Ferrat, 217.
Ferri, 117, 132, 368; suo ritratto, 117.
Feuerbach, 363.
Foscolo, 377.
Fougeret, 228.
Fourier, 22; sue opere 24 e 25; — opinione del Lamartine, 29 e 30; — suo ritratto, 44.
Furlioz, 128.
Gaillard, 114.
Gambon, 145.
Gandier, 228.
Garel, 230.
Garnier, 63.
Geoffroy, 228.
Géresme, 217.
Gianturco, 243.
Giaroli, 361.
Gioberti, 364.
Giovenale, 362.
Giusti, 380.
Giziki, 364.
Godwin, 64.
Gouhic, 228.
Gouhier, 217.
Graf, 363.
Grelher, 228.
Grollard, 217.
Grousset, 145 e 224.
Guesde, 103 e 132.
Hanser, 228.
Harrington, 15.
Hindmann, 127.
Hitze, 365.
Holberg, 16.
Husson, 228.
Iglesias, 128.
Jaurès, 3, 127 e 132.
Joannard, 145.
Jolly, 144.
Jourde, 217.
Kautsky, 132.
Ketteler, 365.
Kropotkine, 354.
Kundsen, 127.
La Cecilia, 145.
Lacord, 228.
Lacorre, 278.
Lafargue, Estratti del Capitale, 32.
Lagarde, 228.
Lamarck, 25.
Laroque, 228.
Lassalle, sua legge ferrea del salario, 71; — suo ritratto, 55.
Lavalette, 217.
Lavallette, 228.
Lazzari, 117.
Lefrancios, 144.
Leroux Pietro, 29; — giudizio del Lamartine, 30.
L'Evêque, 228.
Levitico, 372.
Liebknecht, 107.
Loria, 361 e 362.
Lucchini, 225.
Lullier, 217.
Mader-Montjan, 212.
Malatesta, 255.
Malon, 3 e 145.
Malthus, vita e opere, 62; — sua teoria sulla popolazione 64; — aumento della pop., 72; — rimedi escogitati, 75 e segg.; — critica della sua teoria, 81 e segg. — **TEMA**, 393.
Manzoni, 373.
Marceau, 228.
Marechal, 228.
Maroteau, 144.
Marx Carlo, 375 nota e 384 nota; — sua vita, 31; — opere 31 e 32; — dottrine 33 a 35 e 41 a 58; — importanza di queste, 35; — sue biografie, 32 nota; — statuti da lui dettati, 89; — rapporti, 90 in nota; suo ritratto, 47.
Mazzini, 364.

- Meggy*, 145.
Menger, 243.
Michel Luisa, suo ritratto 209.
Micoud, 230.
Millerand, 131.
Millet, 228.
Milliere, 145.
Miot, 144.
Morceau, 228.
Moreau, 217.
Morelli, 16 e segg.
Moro Tommaso, ritratto, 9; — sua vita e opere, 11 e segg.; — l'Utopia, 9; — sua morte, 13.
Mortier, 217.
Monfange, 365.
Nararve, 228.
Newec, 127.
Niccolini, 380.
Nieuwienquis, 107.
Ouzelot, 228.
Owen, 22; — sue opere, 25; ritratto, 26.
Parraton, 230.
Patris, 228.
Pellico S., 376.
Perrare, 230.
Pindy, 144.
Pitagora, 8.
Platone, 359.
Plechanow, 127.
Poncet, 230.
Pothier, 144.
Prampolini, 354.
Prondhon G. P., 49 nota, 60 82, 84, 358 e 359; — suo ritratto, 81.
Prudhomme, 288.
Pyat, 144 e 228.
Quentin, 144.
Razova, 144.
Renon, 127.
Ricardo, 22.
Ricasoli, 380.
Richard, 215.
Rigaut, 145.
Roders, 360.
Rossel, 144.
Rossetti, 376.
Rousseau, 217 e 228.
Rousseau G. G., 21, 361 e 382.
Saignes, 215.
Salomone, 359.
Sanial, 128.
Santi: — S. Agostino, 356 e 367; — S. Ambrogio, 456; — S. Clemente, 356; — S. Gerolamo, 356; — S. Giacomo, 356; — S. Giov., 356 e 357; — S. Gregorio, 356; — S. Luca, 372; S. Matteo 372; — S. Paolo, 357; — S. Tommaso, 357; — S. Zaccaria, 357.
Saint-Simon Errico, 22; — ritratto 23; — vita e opere 22 a 24; — giudizio del Lamartine, 29 e 30.
Schoeleher, 215 nota.
Singer, 107 e 127.
Simith Adamo, 63, 80 e 358.
Somba Warnev, giudizio su Marx, 35.
Soudry, 228.
Spencer, 82 e 83.
Squart Mill, 364.
Thiorsonnier, 228.
Tissot, 230.
Tournois, 228.
Troelstra, 127.
Turati, 374.
Urbain, 144.
Vaillaut, 127 e 132.
Valaty, 228.
Valés, 145.
Vandervelde, 127, 128 e 132.
Van Kool, 128.
Varaisse, 15.
Varlin, 217.
Vergilio, 358.
Vermorel, 145.
Vesignar, 145.
Vinteres, 366.
Zoncada, 379.
Xarava, 15.

Opuscoli di 16 pagine a Centesimi **DUE:**

1. **Statuto e programma minimo** del Partito Socialista.
2. **Programma massimo** volgarizzato del Partito Socialista Italiano — E. CIACCHI.
3. **Un Sogno** — Dep. A. COSTA.
4. **Che cos'è la Camera del Lavoro** — E. CIACCHI.
5. **Come si fa a diventare elettori.**
6. **Il Socialismo** — Dep. A. COSTA.
7. **Ai Contadini** — E. CIACCHI.
8. **Parla il Lavoro** — Dep. P. CHIESA.
9. **La nostra festa** (1° Maggio) — C. MONTICELLI.
10. **La Predica di Natale** (illustrata) — C. PRAMPOLINI.
11. **Consigli e moniti** — E. DE AMICIS.
12. **Le nostre leghe** — E. CIACCHI.
13. **Alle madri** — LEDA RAFANELLI.
14. **Il Vangelo falsato** — LEONE TOLSTOI.
15. **Il collettivismo spiegato** — A. ANGIOLINI.
16. **L'accordo col Gatto** (Politica operaia) — STORCHI.
17. **Agli operai di città** — E. CIACCHI.
18. **Ai piccoli proprietari** — GIAROLI.
19. **Conquistiamo il Comune** — E. CIACCHI.
20. **Il Mago Bianco** (per ragazzi).

a Centesimi **CINQUE:**

1. **Manifesto dei Comunisti** — C. MARX.
2. **Bertoldo contadino** spiega il Socialismo.
3. **Il fine del Socialismo** — AVV. G. MESSINA.
4. **Nozioni pratiche** sulla istituzione dei Probi-viri.
5. **La lega dei Comuni italiani.** Dott. AUGUSTO BORCHI.
6. **La legge sul divorzio** spiegata al popolo — AVV. F. BONAVITA.
7. **Inno dei lavoratori** musicato.
8. **Ferri e Turati.** — Allegoria artistica con ritratti somigliantissimi.

a Centesimi **DIECI:**

1. **Bovio e il genio umano** — Prof. NATALI.
2. **Giustizia vecchia e Giustizia nuova** — Prof. ARNALDO LUCCI.
3. **Tendenze o equivoco?** — Prof. O. DINALE.
4. **La vita privilegio di classe** — Dott. FANCELLO.
5. **Garofano Rosso** (1° Maggio 1900).
6. " " (1° Maggio 1901).
7. " " (1° Maggio 1902).

8. **Il Primo Congresso** dei Contadini — F. PAOLONI.
9. **I socialisti indifesa dell'arte** — Dep. G. PESCIOTTI.
10. **Ricreazione sociale** — AUTORI DIVERSI.
11. **Maggio dei fanciulli** — AUTORI DIVERSI.
12. **37 ore di lavoro** — L. TOLSTOI.
13. **Ad una signora** (discussione) E. DE AMICIS.
14. **Spille in fotografia,** Carlo Marx.
15. **Garofani di stoffa.**
16. **Il movimento dei Contadini** — O. DINALE.
17. **Spille in fotografia** di Carlo Marx.
18. **Un Re bestia.** — A. COEN.
19. **Grande ritratto** di E. Zola.
20. **Savonarola e il suo carnefice** — G. GUATTERI.
21. **Cos'è la proprietà** — E. RECLUS.
22. **Allo Czar**

a centesimi **QUINDICI:**

1. **Fasti clericali** — U. ROMAGNOLI.
2. **Almanacco Socialista** illustrato pel 1902.
3. **Pagine di vita sociale.** (autori diversi).
4. **Garofani di stoffa profumata.**
5. **Discussione** con Filippo Turati — A. LABRIOLA.
6. **Ai maestri e maestre d'Italia** — G. POLI.
7. **I drammi dello strozzinaggio.**
8. **Racconti di propaganda** (autori diversi)
9. **Verso la fine** — Almanacco del 1900.
10. **Almanacco Socialista** illustrato pel 1902.
11. **Gli Agguati della Consorteria** — P. CIOTTI.

a centesimi **VENTI:**

1. **La vita scandalosa di un Pontefice.**
2. **Collettivismo e... Ministero** — E. S. MORLIN.

a centesimi **VENTICINQUE:**

1. **Nunicipalizziamo il Pane** — C. Pucci.
2. **Conquistate la terra.**
3. **Chi siamo e cosa vogliamo.** — G. BERTELLI.
4. **Le sentenze del buon Giudice** — MAGNAUD. — (La prima edizione costava 50 centesimi.)
5. **Socialismo utopistico e Socialismo scientifico** — ENGELS.

a centesimi **TRENTA:**

1. **Il Socialismo popolare** — C. MONTICELLI.
2. **Dopo la scomunica** — L. TOSTOI.
3. **Congresso repubblicano** di Firenze — C. BOVIO.
4. **I fenomeni del Pensiero** — Prof. E. LUGARO.
5. **Congresso Socialista 1900** — A. ANGIOLINI.
6. **Il Congresso d'Imola illustrato** (La prima edizione costava L. 0.50).
7. **Saggi di Filosofia Sociale** — PROUDHON.

a centesimi **CINQUANTA:**

1. **La Radice del male** — L. TOLSTOI.
2. **La truffa degli Humbert**. DUPONT.

a prezzi diversi:

1. **Cinquant'anni di socialismo** in Italia (pag. 355 e 40 grandi ritratti) A. ANGIOLINI L. 6 —
2. **Lotte civili** (illustrato) — E. DE AMICIS L. 2 —
3. **Il Capitale** — CARLO MARX. (Volgarizzato dal prof. E. Fabietti), vol. 450). » 2 —
4. **La terza disfatta del Proletariato**. Storia della COMUNE DI PARIGI, scritta e documentata da BENOIT MALON, membro della Comune, con illustrazioni originali dell'epoca » 2 00
5. **Il Cenciagolo di Parigi** — Romanzo sociale di pagine 600 con illustrazioni — F. PYAT » 3 50
6. **L'assassinio Notarbartolo e la Mafia** — PAOLO VALERA » 1 50
7. **I delitti del Sacerdozio**, romanzo storico illustrato Prof. A. FERRARI » 2 —
8. **Manuale del socialista** illustrato — AVV. G. MESSINA » 1 50
9. **Il Pallone della morte** — Romanzo scientifico di avventure. » — 70
10. **I criminali della polizia** — E. CIACCHI » 1 —
11. **Musolino** — Delitti, avventure e catture » 2 50
12. **Il processo del bandito Musolino**, resoconto stenografico con illustrazioni prese dal vero alla Corte d'Assisi di Lucca » 1 50
13. **Sicut Christus** Assoluta novità — PÉREZ GALDOS Trad. di G. RUBETTI e J. L. PAGANO 1 50
14. **Prima di Macjovic**. Episodio Polacco. FACCONTI ADEODATO. 1.—

15. **La mala gente** — A. LAURIA » 0 70
16. **Inno dei Lavoratori** per canto e mandolino » 0 10
17. **Idem.** — Spartito per fanfara e banda » 0 70
18. **Idem.** — Spartito per pianoforte » 0 50
19. **I misfatti - All'ombra del Vaticano**, con 30 illustrazioni — G. DE NAVA. » 1.50
19. **L'Assommoir** — E. ZOLA. 1.50

Teatro Socialista

Le due modelle, Commedia in tre atti di SERSE ALESSANDRI Cent. 50

I piccoli borghesi, dramma in quattro atti di M. GORKI 0.60

Per la vita, dramma in quattro atti di DEMETRIO ALATI (premiato al concorso di Roma) 0.40

Gli ultimi saranno i primi, dramma in cinque atti di A. VALENTE 0.40

Miseria-Ribellioni, (2 bozzetti drammatici di G. BALDI, riuniti in un sol volume) 0.25

I. Maggio, Dramma in un atto di D. ALATI 0.20

Nei bassi fondi, dramma in quattro atti di U. GORGHI 0.60

(Di questi drammi e commedie socialiste se ne stampano un volume al mese).